



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 346

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 29 settembre 2010

I N D I C E

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 2 ^a (Giustizia)	Pag. 5
---	--------

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 141
2 ^a - Giustizia	» 145
3 ^a - Affari esteri	» 151
4 ^a - Difesa	» 164
5 ^a - Bilancio	» 167
6 ^a - Finanze e tesoro	» 172
7 ^a - Istruzione	» 179
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 200
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 201
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 205
11 ^a - Lavoro	» 208
12 ^a - Igiene e sanità	» 217
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 226
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 230

Commissioni bicamerali

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale . .	Pag. 244
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti	» 246
Per la semplificazione	» 247

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro	Pag. 252
Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale	» 254

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

Sottocommissioni permanenti

<i>5^a - Bilancio - Pareri</i>	<i>Pag. 256</i>
<i>6^a - Finanze e tesoro - Pareri</i>	<i>» 257</i>
<i>14^a - Politiche dell'Unione europea - Pareri</i>	<i>» 258</i>
<hr/>	
<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag. 259</i>

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

2^a (Giustizia)

Mercoledì 29 settembre 2010

83^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(2156) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

(2044) BAIIO ed altri. – Misure per contrastare fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e pubblica amministrazione

(2164) LI GOTTI ed altri. – Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e in materia di cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei condannati per reati contro la pubblica amministrazione. Delega al Governo in materia di coordinamento del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(2168) D'ALIA. – Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione

(2174) FINOCCHIARO ed altri. – Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato. Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei responsabili per reati contro la pubblica amministrazione e collegati

– e petizioni nn. 825 e 1121 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 27 luglio scorso.

Il presidente della 2^a Commissione, senatore BERSELLI, avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 2156. Su richiesta della senatrice Della Monica, fissa per mercoledì 6 ottobre 2010, alle ore 12, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti dei relatori e del Governo.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 1.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) illustra l'emendamento 1.2, con il quale si introduce un termine entro il quale il Dipartimento della funzione pubblica deve predisporre e coordinare il Piano nazionale anticorruzione in attuazione dell'articolo 5 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. Interviene quindi brevemente sull'emendamento 1.3, sottolineando come l'attribuzione delle competenze spettanti al Dipartimento della funzione pubblica alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche non risolve la questione della necessaria terzietà ed indipendenza del soggetto titolare delle funzioni previste dalla Convenzione suddetta.

Il senatore MARITATI (*PD*) illustra l'emendamento 1.4, identico al successivo 1.5, diretto a rendere obbligatoria la rotazione dei dipendenti chiamati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Il senatore D'AMBROSIO (*PD*) dichiara di condividere la proposta contenuta nell'emendamento 1.4: la prassi della rotazione dei dipendenti in quei particolari settori si è interrotta recentemente in considerazione degli oneri economici determinati dal cambio di personale nelle posizioni di responsabilità.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) illustra gli emendamenti 1.6 (che sottoscrive) e 1.7. Quest'ultimo, in particolare, designa quale autorità nazionale, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione, l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione all'interno della pubblica amministrazione, assicurando l'autonomia e l'indipendenza della sua attività.

Il senatore MARITATI (*PD*) sottolinea la portata dell'emendamento 1.7. La funzione dell'Alto Commissario avrebbe una grande utilità soprattutto sotto il profilo dei rapporti con l'autorità giudiziaria. Visto l'eccesso di attività inquisitoria e quindi giudiziaria, l'intervento di organi che in posizione di autonomia e di effettiva indipendenza siano preposti alla prevenzione della commissione di reati fornirebbe risultati apprezzabili.

Il senatore CASSON (*PD*) illustra quindi l'emendamento 1.3, sottolineando come l'attribuzione dei compiti in materia di corruzione al Dipartimento della funzione pubblica non risulti pienamente conforme alla Convenzione ONU, nella parte in cui questa richiede l'indipendenza e la ter-

zietà del soggetto. A suo parere tali garanzie sono adeguatamente assicurate dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche. A ben vedere la legge istitutiva del suddetto soggetto oltre a prevedere una procedura di nomina che contempla anche forme di partecipazione democratica, stabilisce puntuali norme di incompatibilità.

Il relatore MALAN (*PdL*) ricorda che l'emendamento 1.1 contiene una mera riformulazione di alcune disposizioni e non introduce novità di natura normativa. Illustra, quindi, l'emendamento 2.1, il quale stabilisce che la trasparenza dell'attività amministrativa è assicurata nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di tutela della riservatezza dei dati personali.

Il senatore PARDI (*IdV*) dà per illustrato l'emendamento 2.3.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) si sofferma sull'emendamento 2.5 che include, fra le amministrazioni pubbliche che devono assicurare i livelli essenziali di trasparenza, anche quelle che si avvalgono di procedure di urgenza per fronteggiare situazioni di emergenza o volte a garantire la sicurezza, come la protezione civile. Con riferimento all'istituzione dell'Alto Commissariato, invita il relatore e le Commissioni riunite a considerare l'opportunità di coinvolgere il Dipartimento della funzione pubblica nel perseguimento di una maggiore trasparenza nella pubblica amministrazione.

Il senatore PARDI (*IdV*) illustra l'emendamento 2.6, teso a precisare che le disposizioni sulla trasparenza si applicano anche ai procedimenti relativi a normative emergenziali derogatorie rispetto alla disciplina generale, per esempio nella gestione di grandi eventi e di emergenze dovute a calamità naturali da parte della protezione civile.

Dopo che la senatrice DELLA MONICA (*PD*) ha sottoscritto l'emendamento 2.6, il senatore MARITATI (*PD*) dà conto dell'emendamento 2.7, con il quale si intende garantire il rispetto del principio di trasparenza da parte delle amministrazioni pubbliche anche nelle situazioni emergenziali contemplate dalla legge istitutiva del servizio nazionale della protezione civile.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) illustra gli emendamenti 2.9 e 2.10, sottolineando la necessità di introdurre una sanzione per la violazione del termine, fissato al 30 giugno 2011, entro il quale ogni amministrazione pubblica mette a disposizione un indirizzo di posta elettronica certificata per la trasmissione delle istanze e la ricezione delle informazioni da parte di cittadini circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che li riguardano.

Dà conto anche dell'emendamento 2.11, che prescrive l'obbligo di rendere accessibili le informazioni, invitando il relatore a verificare, al comma 5, la congruità delle parole «in ogni momento», che postulano una non realistica possibilità di accesso permanente alle informazioni.

Il senatore PARDI (*IdV*), dopo essersi soffermato sull'emendamento 2.12, di contenuto analogo al 2.11, illustra l'emendamento 2.13, sostenendo l'opportunità di prevedere che le Commissioni parlamentari competenti per materia si pronuncino sui regolamenti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la realizzazione del piano nazionale anticorruzione e per la trasparenza dell'attività amministrativa.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) dà per illustrato l'emendamento 2.14.

Dopo che la senatrice DELLA MONICA (*PD*) ha dato per illustrato l'emendamento 2.15, il relatore MALAN (*PdL*) illustra l'emendamento 2.0.1, diretto a introdurre una disciplina del conflitto di interessi nella pubblica amministrazione.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) illustra l'emendamento 2.0.2, il quale introduce dopo l'articolo 2 disposizioni volte ad assicurare il rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa anche in una prospettiva moralizzatrice, attraverso la previsione di limiti alle retribuzioni delle pubbliche amministrazioni. Tali disposizioni prevedono che si possa derogare a tali limiti solo laddove ricorrano determinate condizioni. Un ruolo di particolare rilievo è riconosciuto alla Corte dei conti.

Il presidente della 2^a Commissione, senatore BERSELLI avverte che le Commissioni riunite saranno convocate nuovamente sul provvedimento mercoledì 6 ottobre 2010, alle ore 14.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2156

Art. 1.

1.1

MALAN, *Relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato di coordinamento delle iniziative anticorruzione, di seguito "Comitato". Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed è, altresì, composto dai Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, degli affari esteri e delle politiche comunitarie, o loro delegati, con il compito di definire le linee di indirizzo e di coordinare le strategie di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, che opera quale Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2009, n. 116, ha il compito di:

a) sviluppare le strategie di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale;

b) predisporre e coordinare, sulla base dei piani delle pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 4, lettera *a)*, il Piano nazionale anticorruzione in attuazione dei principi di cui all'articolo 5 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116 (di seguito "Convenzione");

c) svolgere le funzioni di Osservatorio anticorruzione, curando l'analisi aggiornata dei fenomeni corruttivi e riferendone, con cadenza annuale, al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione che, a sua volta, ne informa il Governo, il Parlamento, gli organismi internazionali e la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche ai fini di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

d) ai sensi degli articoli 5, comma 4, e 61, comma 2, della Convenzione, collaborare con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti al fine di:

- 1) promuovere e mettere a punto definizioni, norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione;
- 2) sviluppare e condividere statistiche, esperienza analitica e informazioni sulle migliori pratiche per prevenire e combattere il fenomeno;
- 3) realizzare programmi e progetti internazionali;

e) valutare periodicamente, ai sensi degli articoli 5, comma 3, e 61, comma 3, della Convenzione, l'idoneità degli strumenti giuridici e delle misure amministrative adottate al fine di prevenire e combattere la corruzione;

f) al fine di favorire il corretto e onorevole esercizio delle funzioni affidate, definire, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della Convenzione, in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, programmi formativi per i dipendenti pubblici, nonché stabilire le modalità per lo svolgimento, presso la stessa Scuola e in collaborazione con l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, della formazione dei dirigenti e dei funzionari preposti alle stazioni appaltanti in materia di procedure di gara, stipula e gestione dell'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

g) pubblicare, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) della Convenzione, le informazioni relative al rischio corruzione nella pubblica amministrazione;

h) monitorare l'effettiva attuazione dei singoli piani di cui al comma 4;

i) definire modelli standard delle informazioni ed i dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;

f) convocare periodicamente, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della Convenzione, le organizzazioni non governative attive nella prevenzione della corruzione e nella lotta contro tale fenomeno.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica si avvale del Servizio Anticorruzione e Trasparenza che costituisce ufficio dirigenziale di livello generale.

4. Le pubbliche amministrazioni centrali elaborano e trasmettono al Dipartimento di cui al comma 3:

a) propri piani di azione che:

1) forniscono una valutazione del diverso livello di esposizione al rischio corruzione degli uffici;

2) definiscono gli interventi organizzativi per presidiare il rischio di cui al numero 1);

3) specificano procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione prevedendo, se del caso, la rotazione in tali settori;

4) attuano, in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, i programmi formativi, di cui al comma 2, lettera f);

5) indicano le soluzioni, anche normative, e le attività volte a individuare tempestivamente e a prevenire eventuali condotte illecite;

b) elementi idonei allo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, lettere e), f), g), h) e i).».

1.2

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, AGOSTINI, BARBOLINI, BASTICO, Mauro Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 1 dopo le parole: «Dipartimento della funzione pubblica» inserire le parole: «entro il 31 dicembre 2010».

1.3

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI, BIANCO, BASTICO, Mauro Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1. *Al comma 1, sostituire le parole: «Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica» con le seguenti: «Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».*

2. *Al comma 3, alinea, sostituire le parole: «al Dipartimento della funzione pubblica» con le seguenti: «alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».*

3. *Al comma 4, sostituire le parole: «Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica» con le seguenti: «Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».*

Conseguentemente, al medesimo comma 4, sopprimere le parole da: «e la Commissione» fino alla fine del comma.

1.4

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, Mauro Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «, se del caso,».

1.5

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, MARITATI, DELLA MONICA

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «, se del caso,».

1.6

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, DELLA MONICA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I piani di azione predisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali assicurano il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente e sono trasmessi al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, in quanto autorità nazionale ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116».

1.7

DELLA MONICA, INCOSTANTE, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, Mauro Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:

«4. La lettera a) del comma 6 dell'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 è soppressa».

Conseguentemente al comma 6-bis del medesimo articolo le parole: «lettere a) e» sono sostituite dalle seguenti: «lettera».

Conseguentemente:

L'articolo 6 della legge 3 agosto 2009, n. 116, è così modificato:

«1. È designato quale autorità nazionale ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione.

2. Al soggetto di cui al comma 1 sono assicurate autonomia ed indipendenza nell'attività».

Art. 2.

2.1

MALAN, *Relatore*

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione, sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di tutela della riservatezza dei dati personali.";

b) al comma 2, lettera *b*), le parole: «secondo le modalità previste dal» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del»;

c) al comma 6, primo periodo, le parole da: "regolamenti" fino a: "modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "decreti dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,"».

2.2.

ZANETTA

Al comma 1, dopo le parole: «, ed è assicurata», inserire le seguenti: «nell'ambito delle proprie competenze, dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano,».

2.3

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» inserire le seguenti: «, e comunque nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente: «Restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice e gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente».

2.4

ZANETTA

Al comma 2, dopo le parole: «decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150,», inserire le seguenti: «le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze, e».

2.5

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, Mauro Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 2, dopo le parole: «le amministrazioni pubbliche» inserire le seguenti: «anche quelle che si avvalgono di procedure di urgenza atte a fronteggiare situazioni di emergenza o volte a garantire la sicurezza».

2.6

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, DELLA MONICA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di trasparenza di cui al comma 2, si applicano anche ai procedimenti posti in essere nell'ambito di normative emergenziali derogatorie rispetto alla disciplina generale».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. – (*Misure per il rafforzamento della trasparenza nelle procedure eccezionali*). – 1. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c-bis) le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225";

b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per le ordinanze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, il termine di cui al primo periodo è ridotto a sette giorni; in ogni caso l'organo emanante ha facoltà, con motivazione espressa, di dichiararle provvisoriamente efficaci".

2. Alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 2, comma 1, lettera c), le parole: "altri eventi che, per intensità ed estensione," sono sostituite dalle seguenti: "altri eventi non prevedibili che, per intensità ed estensione,"

b) all'articolo 5, comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le ordinanze sono emanate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze";

c) all'articolo 5, comma 5, sono aggiunti i seguenti periodi: "I contratti di lavori, servizi e le forniture stipulati in esecuzione di ordinanze di protezione civile sono trasmessi entro dieci giorni dalla relativa stipulazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture per i controlli previsti dall'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L'Autorità provvede entro trenta giorni dalla ricezione, alle attività di competenza, comprese quelle di cui al comma 9 del medesimo articolo 64. Qualora rilevi ipotesi di danno erariale, l'Autorità effettua immediata segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei Conti";

d) All'articolo 5, comma 5-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al penultimo periodo, le parole: "e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti: ", all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei Conti";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali aperte per l'attuazione degli interventi di emergenza, salvo che non siano espressamente autorizzati da norma di legge".

3. Al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito nella legge 9 novembre 2001 n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 5 del sono sopresse le parole: "e da altri grandi eventi";

b) è abrogato il comma 5 dell'articolo 5-*bis*.

4. All'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, il comma 2 è abrogato.

5. L'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato.

6. È abrogato il comma 4-*novies* dell'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42».

2.7

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli interventi di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225».

2.8

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai procedimenti posti in essere nell'ambito di normative derogatorie».

2.9

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, Mauro Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 4, primo periodo dopo le parole: «Ogni amministrazione pubblica rende noto» inserire le seguenti: «entro e non oltre il 30 giugno 2011» e, dopo il medesimo comma, inserire il seguente:

«4-bis. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 4 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed è comunque valutata ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

2.10

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, Mauro Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 4, primo periodo dopo le parole: «Ogni amministrazione pubblica rende noto» inserire le seguenti: «entro il 30 giugno 2011».

2.11

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, Mauro Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 5 sostituire le parole: «possono rendere» con la seguente: «rendono».

2.12

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 5, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «debbono».

2.13

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 6, dopo le parole: «infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza,» inserire le seguenti: «previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.»

2.14

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, Mauro Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 6, dopo il primo periodo inserire il seguente: «I regolamenti vengono adottati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e prevedono anche la pubblicazione di informazioni relative alle retribuzioni, alle indennità e agli emolumenti comunque denominati degli amministratori pubblici e del personale di livello dirigenziale.»

2.15

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, Mauro Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Il comma 10 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.»

2.0.1

MALAN, *Relatore*

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.";

b) il comma 11 è sostituito dal seguente: "11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.";

c) al comma 12, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.".

d) dopo il comma 16-bis è aggiunto il seguente: "16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni"».

2.0.2

D'ALIA, DELLA MONICA

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 2-bis.

(Limiti alle retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)

1. Il presente articolo si applica ai titolari di rapporti di lavoro dipendente con amministrazioni pubbliche ed enti pubblici di ogni genere, comunque denominati, ed in particolare con:

- a) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
- b) le amministrazioni degli organi costituzionali;
- c) le autorità indipendenti;
- d) le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- e) gli enti pubblici anche economici o di ricerca;
- f) le università;
- g) gli enti assoggettati al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259;
- h) la Banca d'Italia;
- i) la RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

2. Il trattamento economico complessivo massimo dei soggetti di cui al comma 1 non può superare il trattamento economico complessivo lordo attribuito al primo Presidente della Corte di cassazione.

3. L'individuazione del limite di cui al comma 2 è effettuata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Presidente della Corte dei conti, con atto ricognitivo che è efficace, ai fini di cui al comma 5, decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Ogni incremento del trattamento economico complessivo lordo attribuito al primo Presidente della Corte di cassazione è calcolato con le medesime modalità entro il 30 settembre di ogni anno: esso è opponibile, ai fini di cui al comma 5, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Il soggetto di cui al comma 1 che, decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione dell'atto ricognitivo di cui al comma 3, sia titolare di una retribuzione superiore all'importo di cui al comma 1, ai sensi del contratto di lavoro collettivo o individuale in vigore, conserva l'eccedenza come assegno *ad personam*, non suscettibile di incremento se non in occasione degli incrementi di cui al comma 4 e nella misura di questi.

6. Il limite di cui al comma 2 può essere superato se concorrono tutte le seguenti condizioni:

a) motivate esigenze di carattere eccezionale, attestate con autorizzazione singolarmente accordata per un periodo di tempo non superiore a tre anni:

1) per le amministrazioni dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro un contingente massimo di venticinque unità nel triennio, corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità;

2) per le restanti amministrazioni, enti od organismi di cui al comma 1, dall'organo di vertice, titolare della rappresentanza esterna, entro un contingente massimo di non oltre il 2 per cento delle posizioni apicali nel triennio, corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità;

b) preventiva comunicazione dell'atto di cui alla lettera *a)* del presente comma alla Corte dei conti per il controllo di legittimità, ai sensi dell'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340. È fatta salva la competenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera *n)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il requisito di cui alla presente lettera non si applica ai soggetti di cui alla lettera *b)* del comma 1;

c) pubblicazione, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso il sito *web* dell'amministrazione, ente od organismo interessato, con modalità di accesso che individuino l'identità del richiedente; per le amministrazioni dello Stato, la pubblicazione è effettuata mediante conferimento nella banca dati informatica, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

7. Il presidente della sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti accerta, prima della registrazione o della ricsuzione del visto, l'avvenuta pubblicazione dell'incarico sul sito *web* dell'amministrazione, ente od organismo interessato. Il visto è comunque ricsuato nel caso di mancata pubblicazione ai sensi della lettera *c)* del comma 6.

8. In caso di violazione del limite di cui al comma 2 ovvero di una o più delle condizioni e delle modalità di cui al comma 6, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono responsabili in solido a titolo di danno erariale; la sanzione irrogabile non può superare una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.

9. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono computati in modo cumulativo gli emolumenti comunque erogati all'interessato a carico del medesimo ente, amministrazione od organismo pubblico, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti nel corso dell'anno.

10. Ai diplomatici di carriera il presente articolo si applica limitatamente agli emolumenti riferiti al periodo svolto nel territorio italiano.

Art. 2-ter.

*(Limiti ai compensi per incarichi in amministrazioni,
enti od organismi pubblici)*

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano:

a) ai titolari di qualsiasi incarico, caratterizzato da durata e continuità della prestazione, con una delle amministrazioni, ente od organismo di cui al comma 1 dell'articolo 2-bis;

b) ai titolari di rapporto di lavoro autonomo con una delle amministrazioni, enti o organismi di cui al comma 1 dell'articolo 2-bis, il quale comporti il conferimento di consulenze, collaborazioni esterne, incarichi o mandati di qualsiasi natura, il cui svolgimento avvenga nel territorio italiano.

2. Il complessivo trattamento economico che il soggetto di cui al comma 1 riceve a carico della finanza pubblica non può superare il limite di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis.

3. Si applicano i commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 2-bis.

4. Se il superamento del limite di cui al comma 2 deriva dalla titolarità di uno o più incarichi, mandati e cariche di natura non privatistica, o da rapporti di lavoro di natura non privatistica con i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2-bis, si procede alla decurtazione annuale del trattamento economico complessivo per una somma pari al 25 per cento della parte eccedente il limite di cui al comma 2. La decurtazione annuale cessa al raggiungimento del limite medesimo. Alla medesima decurtazione si procede anche nel caso in cui il superamento del limite sia determinato dal cumulo con emolumenti derivanti dai contratti di cui al comma 1. In caso di cumulo di più consulenze, incarichi o mandati, la decurtazione opera a partire dalla consulenza, incarico o mandato da ultimo conferito.

5. L'amministratore responsabile del pagamento cura la pubblicazione, nel sito *web* dell'amministrazione, dell'ente o dell'organismo pubblico, degli elenchi dei destinatari del compenso di cui al comma 1, con i relativi provvedimenti di conferimento o stipula, completi della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

6. In caso di violazione del limite di cui al comma 2 o delle prescrizioni di cui al comma 5, il dirigente che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono responsabili in solido a titolo di danno erariale; la sanzione irrogabile non può superare una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.

7. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato con enti, amministrazioni od organismi pubblici anche economici, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo del medesimo ente, amministrazione od organismo, sono collocati di di-

ritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza.

8. Il presente articolo si applica anche alle attività di natura professionale e ai contratti d'opera con i soggetti di cui al comma 1, anche se aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza.

9. Tutte le retribuzioni dirigenziali e i compensi per la conduzione di trasmissioni di qualunque genere presso la RAI – Radiotelevisione italiana Spa sono resi noti alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Art. 2-quater.

(Limiti ai compensi nelle società partecipate, controllate o collegate)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano:

a) ai compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile:

1) nelle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, in cui azionista sia il Ministero dell'economia e delle finanze ovvero una delle amministrazioni, enti od organismi di cui al comma 1 dell'articolo 2-bis;

2) nelle società controllate dalle o collegate alle società di cui al numero 1);

b) ai titolari di qualsiasi incarico, caratterizzato da durata e continuità della prestazione, con una delle società di cui alla lettera *a)*;

c) ai titolari di rapporto di lavoro autonomo con una delle società di cui alla lettera *a)*, il quale comporti il conferimento di consulenze, incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio italiano con i medesimi soggetti.

2. Il complessivo trattamento economico che il soggetto di cui al comma 1 riceva a carico della finanza pubblica non può superare il limite di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis. Si applicano i commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo.

3. Se il superamento del limite di cui al comma 2 deriva dalla titolarità di uno o più incarichi, mandati e cariche di natura privatistica, o da rapporti di lavoro di natura privatistica con una delle amministrazioni, enti od organismi di cui al comma 1 dell'articolo 2-bis, si applica il comma 4 dell'articolo 2-ter a partire dalla stipula di tutti i nuovi contratti e al rinnovo per scadenza di tutti i contratti in essere, che non possono in alcun caso essere prorogati oltre la scadenza prevista.

4. Nella regolamentazione del rapporto contrattuale di cui al presente articolo sono vietate clausole contrattuali che, al momento della cessazione dall'incarico, prevedano, per i soggetti di cui al comma 1, benefici

economici il cui valore sia superiore ad una annualità del compenso fisso accordato in pendenza di rapporto.

5. Il dirigente della società responsabile del pagamento cura l'indicazione nominativa dei destinatari del compenso di cui al comma 1 e l'ammontare del compenso, attraverso il sito *web* della società, con modalità di accesso che individuino l'identità del richiedente.

6. In caso di violazione del limite di cui al comma 2 o delle prescrizioni di cui al comma 5, il dirigente che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono responsabili in solido a titolo di danno erariale; la sanzione irrogabile non può superare una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.

7. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato con le società di cui al comma 1, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo della medesima società, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza.

Art. 2-quinquies.

(Disposizioni ordinamentali sugli incarichi in amministrazioni, enti od organismi pubblici)

1. Ai fini del presente articolo si definisce "incarico":

a) qualsiasi rapporto di lavoro autonomo con una delle amministrazioni, enti od organismi di cui al comma 1 dell'articolo 2-*bis*, il quale comporti il conferimento di consulenze, collaborazioni esterne, incarichi o mandati di qualsiasi natura;

b) qualsiasi incarico, caratterizzato da durata e continuità della prestazione, conferito da una delle amministrazioni, ente od organismo di cui al comma 1 dell'articolo 2-*bis*.

2. Negli enti locali disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il conferimento di uno degli incarichi di cui al comma 1 a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera *b*), del medesimo testo unico.

3. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, gli enti di cui al comma 2 fissano, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2-*ter*, comma 3, i limiti, i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi di cui al comma 1 a soggetti estranei all'amministrazione.

4. Con il regolamento di cui al comma 3 è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di cui al comma 1.

5. L'affidamento di incarichi di cui al comma 1, effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dei commi 3 e 4, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

6. Le disposizioni regolamentari emanate ai sensi dei commi 3 e 4 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti che, entro trenta giorni dalla ricezione, esprime parere obbligatorio ma non vincolante sulla legittimità e compatibilità finanziaria delle stesse.

7. Fatta eccezione per le amministrazioni statali preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio e delle attività culturali e storico-artistiche e alla tutela della salute e della pubblica incolumità, in tutte le altre amministrazioni statali è consentito il conferimento o la prosecuzione di un incarico di cui al comma 1 con personale dipendente pubblico solo se esso rientra tra i contratti di consulenza e di durata continuativa indispensabili per assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali, indicati, unitamente agli speciali uffici o strutture, comunque denominati, presso i quali il rapporto si svolge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

8. A decorrere dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, cessano tutti gli incarichi di cui al comma 1 conferiti a personale dipendente pubblico. Le relative funzioni sono demandate alle direzioni generali competenti per materia ovvero per vicinanza di materia. Il personale di ruolo dipendente dall'amministrazione statale è restituito a quella di appartenenza ovvero può chiedere di essere inquadrato, con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in uno degli uffici del Ministero o dell'amministrazione statale presso cui prestava servizio.

9. Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso pubblicano nel proprio sito *web* i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 2-sexies.

(Contratti assicurativi per rischi derivanti dalla pubblica funzione)

1. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile.

2. I contratti di assicurazione di cui al comma 1, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008.

3. In caso di violazione del presente articolo, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.

Art. 2-septies.

(Principi fondamentali, coordinamenti ed abrogazioni)

1. Le disposizioni degli articoli 2-bis, 2-ter e 2-quater costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

2. Per l'osservanza delle disposizioni degli articoli da 2-bis a 2-sexies si applica il comma 128 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un rapporto di analisi e classificazione dell'insieme delle posizioni interessate, predisposto dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, presenta alle Camere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione sull'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 2-bis a 2-sexies.

3. La Corte dei conti verifica l'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo in sede di controllo successivo sulla gestione del bilancio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. Restano salve le previsioni dell'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. I commi 127, 466, 593, 725, 726, 727, 728 e 730 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

5. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i commi da 43 a 59 sono abrogati.

6. All'articolo 1 comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, le pa-

role: "all'articolo 3, comma 44 della legge 24 dicembre 2007, n. 244" sono soppresse».

2.0.3

MALAN, *Relatore*

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti)

1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il pubblico dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in occasione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. L'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, nelle fasi preliminari delle attività volte all'accertamento dei fatti denunciati o riferiti».

2.0.4

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, Mauro Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Compensi per gli incarichi extra giudiziari dei magistrati)

1. È vietato ai magistrati di ogni ordine e grado ai quali siano stati conferiti dall'organo di autogoverno o dallo stesso autorizzati incarichi extra istituzionali ricevere direttamente alcun compenso dalle amministrazioni o organismi presso i quali espletano le relative attività.

2. Le amministrazioni e gli organismi versano il compenso (ivi inclusi i rimborsi spesa) relativo agli incarichi di cui al primo comma all'amministrazione di appartenenza dei magistrati destinatari degli incarichi, le quali provvedono a corrisponderlo ai magistrati interessati nel limite di un terzo del totale dell'importo attribuito come compenso complessivo, per ciascun anno solare.

3. Le somme eccedenti il limite di cui al comma precedente sono versate nei fondi perequativi eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti magistratuali o, in mancanza di tali fondi, in un capitolo dell'Amministrazione riguardante l'assistenza e la previdenza del personale di magistratura.

4. Il presente articolo non si applica agli incarichi di docenza presso Università o altri soggetti pubblici».

2.0.5

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, Mauro Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Grandi eventi)

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il comma 5 è abrogato».

2.0.6

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, Mauro Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ripristino del controllo preventivo di legittimità sulle ordinanze di protezione civile da parte della Corte dei Conti)

1. L'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con la legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato».

Art. 3.**3.1**

BATTAGLIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

Al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sopprimere le parole da: «si avvale» alle parole: «da altre norme».

2. Al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 263, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché ogni altro dato ritenuto utile per l'attività di vigilanza».

3. Al comma 8 dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sostituire le parole da: «Le stazioni appaltanti» fino a: «150.000 euro» con le seguenti: «Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a inserire nella BDNCP, per tutti i contratti:».

4. Al comma 8 dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«c) ogni altro dato ritenuto utile».

5. All'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sopprimere il comma.

6. All'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Al fine di assicurare il rispetto della legalità ed il corretto agire della pubblica amministrazione, prevenire fenomeni di corruzione e favorire l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa nella gestione della spesa pubblica, è istituita, presso l'Auto-

rità, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) nella quale confluiscono tutti i dati relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture raccolti dall'Autorità secondo le modalità previste dalla presente legge.

Fanno parte della BDNCP, in particolare, i dati previsti dal comma 4, lettere *a)* e *d)* anche per i contratti stipulati sottosoglia, e dal comma 8, lettere *a)* e *b)*, anche con riferimento ai contratti stipulati per le situazioni di emergenza, nonché ogni altro dato utile per lo svolgimento della attività di vigilanza e di controllo.

Tutte le stazioni appaltanti dovranno inserire nella BDNCP, con le modalità previste dal comma 10-*bis*, tutte le informazioni inerenti la pubblicazione, l'aggiudicazione e l'esecuzione di affidamenti di lavori servizi e forniture effettuate sulla base di qualsiasi procedura di scelta del contraente.

Fa parte della BDNCP il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture».

7. All'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«10-*bis*. Per le finalità della presente legge l'Autorità, tenuto conto del regolamento previsto all'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, definisce:

a) le tipologie, le modalità, la tempistica e le soluzioni applicative per la raccolta dei dati nonché le modalità di tenuta e gestione della banca dati stessa;

b) le modalità di fruizione e pubblicità dei dati.

10-*ter*. Il regolamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 disciplina, sentita l'Autorità per i profili di competenza, le modalità di funzionamento e i contenuti della BDNCP, del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché del sito informatico presso l'Osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresì il termine massimo di conservazione degli atti nell'archivio degli atti scaduti, nonché un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.

10-*quater*. Tutte le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di chiedere all'Autorità il rilascio del CIG (Codice Identificativo Gara) per l'avvio di qualsiasi procedura di affidamento e per qualunque importo; le stazioni appaltanti e le imprese partecipanti sono tenute ad adempiere agli obblighi correlati secondo quanto stabilito dalla stessa Autorità».

3.2

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, Mauro Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 1, capoverso «10», primo periodo, dopo le parole: «per le situazioni di emergenza» inserire le seguenti: «, dando notizia anche delle variazioni in corso d'opera».

3.3

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, nel comma 10 ivi richiamato, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La Banca Dati, valida per qualunque tipo di contratto e di stazione appaltante, è configurata in modo da consentire una analisi del rischio sulla base di specifici indicatori e costantemente aggiornata dalle amministrazioni interessate assicurando l'opportuno coordinamento con la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, al fine di acquisire in tempo reale le informazioni sui soggetti attuatori, sui contratti, sulle imprese partecipanti alle gare, sulle imprese esecutrici, sulle imprese subappaltatrici e sui noli, e di disporre con immediatezza di tutte le informazioni, garantire la massima trasparenza del mercato degli appalti e, conseguentemente, di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare fenomeni di infiltrazione malavitosa nei contratti pubblici».

3.4

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, Mauro Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 81 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è inserito il seguente:

"2-bis. Nel caso in cui il criterio scelto sia quello del prezzo più basso, nessuna offerta può in ogni caso essere inferiore al trenta per cento della media delle offerte presentate".

1-ter. L'articolo 82 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è soppresso».

3.5

BUBBICO, DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BASTICO, Mauro Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-ter. Al fine di incrementare la trasparenza e favorire l'emergere delle migliori pratiche in seno alle pubbliche amministrazioni i bandi, durante la fase di pubblicazione sui siti istituzionali, potranno essere oggetto di osservazioni sui contenuti dei capitolati e sulle procedure adottate da parte degli interessati. Le amministrazioni interessate trasmettono entro sessanta giorni dall'aggiudicazione i risultati della gara, le osservazioni pervenute nella fase di pubblicazione e le valutazioni su ciascuna di esse formulate dal responsabile del procedimento. L'Autorità per i profili di propria competenza elabora e pubblica a sua volta, le proprie osservazioni sui procedimenti esaminati».

3.6

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, Mauro Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente

1-bis. È fatto divieto di ricorrere all'arbitrato nelle controversie relative a concessioni ed appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una pubblica Amministrazione o una società a partecipazione pubblica o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con denaro pubblico. Le clausole compromissorie sono nulle di diritto e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariali per i responsabili dei relativi procedimenti

2. Le controversie in materia di concessione, appalti pubblici e ogni altro sistema di affidamento o gestione di opere, servizi e forniture pubblici sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 e all'articolo 2, comma 1, non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3.7

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, Mauro Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. – È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti».

3.8

GERMONTANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«All'articolo 118 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto il seguente comma:

"12-bis) Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, non è considerato subappalto l'affidamento di lavori, da parte dell'aggiudicatario o, nel caso in cui questi sia rappresentato da un consorzio, da parte dell'assegnatario del consorzio, a imprese che abbiano stipulato, con questi ultimi, un contratto di rete, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n.33 con i contenuti di cui all'articolo 49, comma 2, lett. g), secondo periodo, e che non abbiano partecipato alla gara. La stazione appaltante autorizzerà tale affidamento, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta, a condizione che:

a) l'affidamento dei lavori da parte dell'aggiudicatario, ferma restando la sua responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante o concedente, sia effettuato ai prezzi di contratto e nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto;

b) i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano dichiarato di essere legati ad altri operatori economici, con un contratto di rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33;

c) l'affidatario provveda al deposito di copia autentica del contratto di rete e del contratto di affidamento ai sensi del presente comma presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

d) al momento del deposito del contratto di affidamento presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte dell'affidatario dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione affidata e la dichiarazione dell'affidatario attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38;

e) che non sussista, nei confronti dell'affidatario alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

3.9

GERMONTANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Dopo il comma 8 dell'articolo 84 del decreto-legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto il seguente:

"8-bis. Salva la competenza legislativa regionale, per le opere di rilievo regionale, provinciale e comunale, i commissari diversi dal Presidente sono nominati, con sorteggio e criterio di rotazione, tra i soggetti inseriti nell'Albo Commissari tenuto da ciascun Ente al cui ambito territoriale appartiene l'opera da realizzare. Nell'Albo, soggetto a revisione biennale, sono inseriti i soggetti appartenenti alle categorie di cui al precedente comma 8.

Gli enti provvedono, senza nuovi o maggiori oneri, alla tenuta dell'albo con le risorse disponibili a legislazione vigente».

3.0.1

DELLA MONICA, BARBOLINI, BIANCO, PEGORER, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, AGOSTINI, BASTICO, Mauro Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure in materia di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Art. 4.**4.1**

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, aggiungere il seguente periodo: «La banca dati viene costantemente aggiornata».

4.2

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», sopprimere le parole: «, di norma,».

4.3

D'ALIA

Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis» dopo le parole: «standard definiti» aggiungere le seguenti: «sentita la conferenza unificata».

Art. 5.**5.2**

CENTARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – (Elenchi dei fornitori, delle imprese subappaltatrici, dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori per le attività a maggior rischio di infiltrazione della criminalità organizzata). – 1. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti di cui al comma 2, successivi ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture. La Prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione della criminalità organizzata le seguenti attività:

- a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;
- b) trasporto e smaltimento di rifiuti a conto terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo, qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- h) autotrasporti conto terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

3. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali. Le società di capitali quotate comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, nonché per l'attività di verifica.

5. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice acquisiscono d'ufficio, anche in modalità telematica, a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 43, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

5.3

D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – (*Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti*). – 1. Per l'efficacia dei controlli antimafia sui contratti pubblici, e sui successivi subappalti e subcontratti, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finan-

ziari ed è istituito presso ogni prefettura l'elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, nonché per l'attività di verifica e le modalità attuative della tracciabilità dei flussi finanziari. Nel termine occorrente alla emanazione del decreto di cui al presente comma, i controlli antimafia sono comunque effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere.

3. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice, acquisiscono d'ufficio, anche in modalità tematica, a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 43, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

5.4

DELLA MONICA, INCOSTANTE, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, presso ogni prefettura è istituito un elenco, da aggiornare almeno ogni sei mesi, dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, con i quali non possono essere stipulati i contratti pubblici e i successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetti lavori, servizi e forniture riguardanti le opere e gli interventi oggetto del presente articolo. In ogni caso, il mancato inserimento nella lista non esonera dal rispetto delle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252».

5.5

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «effettua verifiche» sostituire le parole: «periodiche» con le seguenti: «mensili».

5.6

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «effettua verifiche» sostituire le parole: «periodiche» con le seguenti: «bimestrali».

5.7

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «effettua verifiche» sostituire la parola: «periodiche» con la seguente: «trimestrali».

5.8

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «effettua verifiche» sostituire la parola: «periodiche» con la seguente: «quadrimestrali».

5.9

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «periodiche» inserire le seguenti: «, e comunque con cadenza almeno semestrale,».

5.100

IL GOVERNO

Al comma 2, sostituire le parole: «delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico» con le seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze».

5.10

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, dopo le parole: «delle infrastrutture e dei trasporti» inserire le seguenti: «, dell'economia e delle finanze».

5.11

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini della valutazione reputazionale dell'impresa si tiene conto anche dell'iscrizione, in coerenza con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza e con l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La prefettura titolare delle *white list* è tenuta a dare tempestiva comunicazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dei casi di perdita dell'iscrizione per revoca della liberatoria, ai fini dell'aggiornamento del casellario informatico delle imprese, ovvero della iscrizione in capo al soggetto inadempiente delle annotazioni.».*

5.0.1

VIZZINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5. – (Identificazione delle attività a maggior rischio di infiltrazione della criminalità organizzata ed elenchi di fornitori, prestatori di servizi, esecutori di lavori). – 1. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione della criminalità organizzata le seguenti attività:

- a) attività di cava;*
- b) noli a caldo;*

- c) fornitura di calcestruzzo;
- d) fornitura di bitume;
- e) smaltimento di rifiuti per conto terzi;
- f) movimento terra per conto terzi;
- g) trasporto a discarica per conto terzi.

2. Al fine di garantire l'efficacia dei controlli nelle attività imprenditoriali di cui al comma 1, presso ogni prefettura sono istituiti elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede è condizione per l'esercizio della relativa attività.

3. Al momento della richiesta di iscrizione da parte dell'operatore economico interessato e successivamente ogni tre mesi, per tutta la durata dell'iscrizione, la prefettura effettua gli accertamenti di cui all'articolo 10, commi 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. Quando a seguito delle verifiche emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese interessate, la richiesta di iscrizione è negata, ovvero viene dichiarata la decadenza dell'iscrizione stessa.

4. L'impresa iscritta negli elenchi di cui al comma 2 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali. Le società di capitali quotate comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998. La mancata comunicazione comporta la decadenza dell'iscrizione.»

S6

D'ALIA

Stralciare l'articolo.

Art. 6.

6.1

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, Mauro Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Sopprimere l'articolo.

6.2

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, Mauro Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. – (Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163). –
1. Dopo l'articolo 135 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:

«Art. 135-bis.

(Risoluzione del contratto per reati accertati di corruzione)

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore, in relazione al contratto in oggetto, sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, nonché per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320, del codice penale la stazione appaltante procede obbligatoriamente alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

2. Agli effetti del comma 1, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a pronuncia di condanna».

6.3

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, Mauro Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 2 dell'articolo 17 del codice dei contratti pubblici, è sostituito dal seguente:

"2. Gli organi di direzione politica delle amministrazioni e gli enti utenti, su proposta dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali, dichiarano con provvedimento motivato, le opere, servizi e forniture da considerarsi 'segreti' ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 e della

legge 24 ottobre 1977, n. 801 o di altre norme vigenti, oppure "eseguibili con speciali misure di sicurezza"».

6.4

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

Al comma 1, capoverso «2», dopo le parole: «2007, n. 124» sopprimere le parole: «o di altre norme vigenti.».

6.0.1

MALAN, *Relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Dopo l'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 è inserito il seguente:

"Art. 1-bis.

(Danno erariale e sequestro conservativo)

1. L'entità del danno erariale derivante dalla commissione di un reato contro la pubblica amministrazione si presume, fatta salva la prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente. In tal caso, il danno all'immagine della pubblica amministrazione si presume, salvo prova contraria, pari alla somma di denaro o al valore di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.

2. Nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1, il sequestro conservativo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 19, è concesso in tutti i casi di probabile attenuazione della garanzia del credito erariale."».

6.0.2MALAN, *Relatore*

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Principi generali per regioni ed enti locali)

1. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del servizio sanitario nazionale, nonché gli Enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4, 5 e 6.».

6.0.3

D'ALIA, DELLA MONICA

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Capo I-bis.

DISPOSIZIONI SUGLI ARBITRATI E SUGLI INCARICHI
DEI MAGISTRATI E DEI SOGGETTI ASSIMILABILI

Art. 6-bis.

(Arbitrati)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati ed i procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie non possono partecipare a collegi arbitrali di qualunque genere ed oggetto, neanche in qualità di presidenti del collegio.

2. Le norme che prevedono o autorizzano la partecipazione a collegi arbitrali dei soggetti indicati al comma 1 sono abrogate.

3. I soggetti indicati al comma 1 che partecipano a collegi arbitrali già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge decadono immediatamente dall'incarico e sono prontamente sostituiti dalla parte che aveva diritto alla nomina. In tal caso, il soggetto che decade dall'incarico ha diritto ad essere retribuito per l'attività già svolta.

Art. 6-ter.*(Collaudi)*

1. È fatto divieto di affidare collaudi, o comunque di nominare in commissioni di collaudo di qualunque genere e comunque denominate, magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato e componenti delle commissioni tributarie.

2. Le norme che prevedono o autorizzano la partecipazione a commissioni di collaudo dei soggetti indicati al comma 1 sono abrogate.

3. I soggetti indicati al comma 1 che partecipano a commissioni di collaudo, comunque denominate; già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge decadono immediatamente dall'incarico e sono prontamente sostituiti dal soggetto che aveva provveduto alla nomina. In tal caso, il soggetto che decade dall'incarico ha diritto ad essere retribuito per l'attività già svolta.

Art. 6-quater.*(Partecipazione ad organi societari)*

1. È fatto divieto ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato ed ai componenti delle commissioni tributarie di partecipare ad organi societari di enti pubblici economici e di società, a capitale pubblico o privato.

2. Le norme che prevedono o autorizzano la partecipazione ad organi societari di enti pubblici economici e di società, a capitale pubblico o privato, dei soggetti indicati al comma 1 sono abrogate.

3. I soggetti indicati al comma 1 che partecipano ad organi societari di enti pubblici economici e di società, a capitale pubblico o privato, decadono immediatamente dall'incarico e sono prontamente sostituiti secondo le norme relative alla nomina degli amministratori di tali enti o società. In tal caso, il soggetto che decade dall'incarico ha diritto ad essere retribuito per l'attività già svolta.

Art. 6-quinquies.*(Incarichi sportivi)*

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati ed i procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie non possono assumere incarichi sportivi, di qualunque genere e comunque denominati, conferiti dal C.O.N.I. ovvero dalle società e associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I..

2. Le norme che prevedono o autorizzano l'assunzione degli incarichi sportivi di cui al comma 1 da parte dei soggetti indicati al medesimo comma sono abrogate.

3. I soggetti indicati al comma 1 che hanno assunto incarichi sportivi, di qualunque genere e comunque denominati, conferiti dal C.O.N.I. ovvero dalle società e associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I., decadono immediatamente dall'incarico. In tal caso, il soggetto che decade dall'incarico ha diritto ad essere retribuito per l'attività già svolta.».

6.0.4

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Divieto di concessione o erogazione di contributi o finanziamenti)

1. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1995 n. 252, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono concedere o erogare contributi, finanziamenti o mutui agevolati né altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, quando la persona richiedente, ovvero taluno tra i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente richiedente, ha riportato condanna ovvero è stata applicata nei suoi confronti la pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, con sentenza divenuta irrevocabile, salvi gli effetti degli articoli 178 del codice penale e 445 del codice di procedura penale:

a) per uno dei delitti previsti nel Titolo II, Capo I, e nel Titolo VII, Capo III, del libro secondo del codice penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 353, 355, 356, 416, 416-ter, 589 e 590, ove aggravati dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, 640 secondo comma, 640-bis, 644, 648, 648-bis; 648-ter del medesimo codice penale, per uno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati agli articoli 2621 e 2622 del codice civile, 216, 217 e 223 del regio decreto legge 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero per

uno dei reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

b) alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per un qualunque altra delitto non colposo.

2. Nei casi in cui le situazioni ostative di cui al comma 1 intervengano dopo la concessione o l'erogazione, totale a parziale, dei contributi a dei finanziamenti, le amministrazioni, enti o società di cui al medesimo comma 1 procedono alla revoca della concessione o dell'erogazione.

3. Costituiscono causa di sospensione della erogazione di agevolazioni a incentivi:

a) la pronuncia di una sentenza non definitiva di condanna, o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b), della presente legge;

b) l'emissione di un provvedimento provvisorio di divieto di ottenere le erogazioni di cui al comma 1 emessa dal tribunale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

4. Nei casi previsti dal comma 1, il passaggio in giudicato delle sentenze di cui alla lettera a), ovvero la definitività del provvedimento applicativo della misura di prevenzione comportano la revoca delle concessioni a erogazioni eventualmente disposte. La sospensione è revocata anche d'ufficio se, a seguito di annullamento o riforma delle sentenze di cui alla lettera a), ovvero a seguito di revoca o modifica del provvedimento provvisorio di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, è accertata la mancanza delle situazioni ostative previste dal comma 1, lettere a) e b).

5. La persona a l'ente richiedente attesta l'insussistenza delle cause ostative alla concessione o erogazione di cui all'articolo 9-bis e delle cause di sospensione di cui all'articolo 9-ter della presente legge mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

6. Nella dichiarazione, prevista dal comma 1, il richiedente indica anche i provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziario ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e successive modificazioni, e gli altri procedimenti penali di cui sia a conoscenza.

7. Ai fini dell'accertamento delle cause di cui al comma 1 del presente articolo, si applica l'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1000, n. 445. In sede

di verifica delle dichiarazioni del richiedente, le amministrazioni, enti o società di cui al comma 1 richiedono al competente ufficio del casellario giudiziale i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti previsti dall'articolo 21 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

8. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai soggetti nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, prima della data di entrata in vigore della presente legge».

6.0.5

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BASTICO, Mauro Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. I consiglieri di Stato nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 1 *sub* 2) della legge 27 aprile 1982, n. 186 sono assegnati in via esclusiva all'esercizio delle funzioni consultive per almeno otto anni dalla nomina.

2. Per tale periodo è loro vietata l'assunzione o comunque l'autorizzazione di qualsiasi incarico anche gratuito da parte di pubbliche amministrazioni».

6.0.6

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, Mauro Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni sugli arbitrati e sugli altri incarichi vietati ai magistrati e ai soggetti assimilabili)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati ed i procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie hanno divieto di:

a) partecipazione a collegi arbitrali o di assunzione di incarico di arbitro unico nonché la partecipazione a commissioni di collaudo;

b) partecipazione a commissioni di gara, di aggiudicazione o comunque attinenti a procedure finalizzate alla scelta del contraente o del concessionario;

c) partecipazione a commissioni o comitati di vigilanza sull'esecuzione di piani, programmi, interventi, finanziamenti;

d) partecipazione ad organi di società sia a capitale privato che pubblico;

e) assunzione di incarichi sportivi, di qualunque genere e comunque denominati, conferiti dal C.O.N.I. ovvero da società e associazioni sportive affiliate alle federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I.

2. Ogni altra norma in materia è abrogata.

3. La violazione dei divieti di cui al comma 1 determina la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti».

«Art. 6-ter.

(Incarichi conferiti dopo la cessazione dalle funzioni)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati ed i procuratori dello Stato cessati dalle funzioni per raggiunti limiti di età non possono rivestire nell'anno successivo incarichi conferiti discrezionalmente dal Governo, dalle regioni o da altre pubbliche amministrazioni. Il termine è elevato a due anni se la cessazione delle funzioni avviene per altra causa».

Art. 7.**7.1**

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, Mauro Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Sopprimere l'articolo.

7.2

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, Mauro Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Modifiche del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'articolo 49 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 49.

(Pareri sulle proposte di deliberazione)

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi".

2. L'articolo 147 del testo unico è sostituito dai seguenti:

"Art. 147.

(Tipologia dei controlli interni)

1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a:

a) garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra obiettivi, azioni realizzate, risorse impiegate, costi e risultati;

c) valutare il posizionamento strategico dell'ente, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico rispetto all'evoluzione del contesto ambientale di riferimento;

d) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al patto di stabilità interno;

e) verificare attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi gestionali assegnati, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;

f) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

2. Le lettere e) e f) del comma 1 si applicano solo ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e alle province. Le disposizioni di cui agli articoli 147-*sexies* e 147-*septies* costituiscono obbligo solo per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e per le province.

3. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, tutti i responsabili dei servizi, le unità di controllo, laddove istituite.

4. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

5. Il sistema dei controlli interni deve essere organizzato garantendo l'integrazione con il sistema di valutazione della *performance* definito ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

6. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell'esercizio del controllo collaborativo sulla gestione degli enti locali verificano il funzionamento dei controlli interni ai sensi dell'articolo 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131. A tal fine il sindaco o il presidente della provincia, con il supporto del direttore generale, quando presente, o il segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sull'efficacia e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, seguendo gli indirizzi emanati in merito dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti. Il referto è altresì inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.

Art. 147-bis.

(Controllo di regolarità amministrativa e contabile)

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica atte stante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. È inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto atte stante la copertura finanziaria.

1-bis. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e nelle province, con il parere di regolarità tecnica il responsabile del servizio interessato attesta sotto la propria personale responsabilità amministrativa e contabile, oltre alla rispondenza dell'atto alla normativa vigente, il rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, nonché il comprovato confronto competitivo, anche tenuto conto dei parametri di riferimento relativi agli acquisti in convenzione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e all'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tali verifiche devono risultare nei provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa, nelle determinazioni a contrattare, per l'attestazione relativa alla base di gara, e nella stipulazione di contratti di servizio con le aziende partecipate.

2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli

atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili di settore, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione.

Art. 147-ter.

(Controllo di gestione)

1. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

2. Il controllo di gestione è svolto secondo modalità definite dal regolamento di contabilità dell'ente, nel rispetto dei principi del presente articolo. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni, il controllo di gestione è affidato al responsabile del servizio economicofinanziario o, in assenza, al segretario comunale, e può essere svolto anche mediante forme di gestione associata con altri enti limitrofi.

3. Il controllo di gestione si articola in almeno tre fasi:

a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi di cui al piano esecutivo di gestione, ove approvato;

b) rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti;

c) valutazione dei costi di erogazione dei servizi che tenga conto sia dei costi diretti sia di quelli indiretti, finalizzata alla stima di un costo unitario di produzione comprensivo dei costi indiretti;

d) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa.

4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa è svolta confrontando le risorse acquisite, i costi dei servizi e il livello delle prestazioni rese con i parametri gestionali dei servizi resi da altri enti locali.

5. Le risultanze del controllo di gestione sono rivolte agli amministratori, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, e ai responsabili dei servizi, affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.

Art. 147-quater.

(Controllo strategico)

1. Nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa l'ente locale definisce metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione e alla valutazione degli impatti ottenuti sui bisogni e sulle aspettative della collettività, dello stato di attuazione dei programmi, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, della qualità erogata e del grado di soddisfazione della domanda espressa.

2. L'organo esecutivo dell'ente presenta al consiglio rapporti periodici sugli esiti del controllo strategico anche al fine di consentire la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti secondo le linee approvate dal consigli medesimi.

Art. 147-quinquies.

(Controllo degli equilibri finanziari)

1. Il controllo degli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

2. Il controllo degli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente, ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

3. Il controllo degli equilibri finanziari valuta anche l'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni negli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente.

Art. 147-sexies.

(Controlli sugli organismi gestionali)

1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sugli organismi gestionali partecipati dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, i cui dirigenti ne assumono la responsabilità,

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere, l'organismo partecipato secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente e l'organismo par-

tecipato, la situazione organizzativa, gestionale e contabile delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Gli atti istitutivi delle Società partecipate prevedono obbligatoriamente modalità per l'efficace e tempestivo accesso alle informazioni di cui al primo capoverso da parte degli enti titolari di quote minoritarie al fine di consentire un'adeguata e tempestiva informazione ai cittadini sull'organizzazione e sulla qualità dei servizi.

3. Il sistema dei controlli di cui al comma 1 dovrà prevedere il monitoraggio periodico sull'andamento degli organismi gestionali, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economicofinanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

Art. 147-septies.

(Controllo sulla qualità dei servizi)

1. Il controllo sulla qualità dei servizi erogati riguarda sia i servizi erogati direttamente dall'ente, sia i servizi erogati tramite organismi gestionali partecipati o in appalto ed è svolto secondo modalità definite in base all'autonomia organizzativa dell'ente, tali da assicurare comunque la rilevazione della soddisfazione dell'utente, la gestione dei reclami e il rapporto di comunicazione con i cittadini".

3. L'articolo 151 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 151.

(Principi in materia di contabilità)

1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre i documenti di programmazione e previsione del sistema di bilancio per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità e integrità, veridicità, coerenza, pareggio finanziario, trasparenza e pubblicità, valenza pluriennale del sistema di bilancio, lettura non solo contabile dei documenti, coerenza ed interdipendenza dei vari segmenti del sistema di bilancio. Il termine di cui al primo periodo può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

2. I documenti di programmazione e previsione del sistema di bilancio da deliberare ai sensi del comma 1 sono la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale, di durata pari a quello della re-

gione di appartenenza, il bilancio annuale di previsione e gli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge.

3. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentirne almeno la lettura per programmi.

4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile atte stante la copertura finanziaria.

5. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

6. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti in attuazione dei programmi deliberati nella relazione previsionale e programmatica.

7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo".

4. L'articolo 169 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 169.

(Piano esecutivo di gestione)

1. Ai fini dell'attuazione delle finalità dei programmi deliberati dal consiglio con la relazione previsionale e programmatica, l'organo esecutivo definisce il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi da raggiungere e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Il piano esecutivo di gestione contiene un'ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli degli interventi di spesa in capitoli. La codifica contabile dei capitoli del PEG deve consentire la lettura dei budget di entrata e di spesa assegnati ai responsabili dei servizi, oltre alla chiara distinzione delle responsabilità di destinazione delle risorse da quelle connesse alla gestione dei procedimenti di accertamento delle entrate ed alla gestione dei procedimenti di spesa.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 è facoltativa per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, i quali garantiscono comunque, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, la delega ai responsabili dei servizi delle attività da svolgere, degli obiettivi da raggiungere e delle relative dotazioni necessarie.

4. La rendicontazione del piano esecutivo di gestione e la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati è deliberata dall'organo esecutivo entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di riferimento.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unioni di comuni".

5. Gli articoli 196, 197, 198 e 198-*bis* del testo unico sono abrogati».

7.3

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 100 del testo unico, dopo le parole: "violazione dei doveri d'ufficio" sono inserite le seguenti: "e per violazione degli obblighi connessi alle funzioni assegnate"».

7.4

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, Mauro Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 2, capoverso «Art. 147», sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra obiettivi, azioni realizzate, risorse impiegate, costi e risultati».

Conseguentemente,

al medesimo capoverso, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, tutti i responsabili dei servizi, le unità di controllo, laddove istituite»;

al medesimo capoverso, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«5. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell'esercizio del controllo collaborativo sulla gestione degli enti locali verificano il funzionamento dei controlli interni ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131. A tal fine il sindaco o il presidente della provincia, con il supporto del direttore generale, quando presente,

o il segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sull'efficacia e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, seguendo gli indirizzi emanati in merito dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti. Il referto è altresì inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale»;

al capoverso articolo 147-bis sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili di settore, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione»;

sostituire i capoversi articolo 147-quinquies e articolo 147-sexies con i seguenti:

«Art. 147-quinquies.

(Controllo degli equilibri finanziari)

1. Il controllo degli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

2. Il controllo degli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente, ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

3. Il controllo degli equilibri finanziari valuta anche l'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni negli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente.

Art. 147-sexies.

(Controlli sugli organismi gestionali)

1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sugli organismi gestionali partecipati dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, i cui dirigenti ne assumono la responsabilità,

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere, l'organismo partecipato secondo *standard* qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informa-

tivo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente e l'organismo partecipato, la situazione organizzativa, gestionale e contabile delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Gli atti istitutivi delle Società partecipate prevedono obbligatoriamente modalità per l'efficace e tempestivo accesso alle informazioni di cui al primo capoverso da parte degli enti titolari di quote minoritarie al fine di consentire un'adeguata e tempestiva informazione ai cittadini sull'organizzazione e sulla qualità dei servizi.

3. Il sistema dei controlli di cui al comma 1 dovrà prevedere il monitoraggio periodico sull'andamento degli organismi gestionali, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica».

7.5

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, capoverso «Art. 147», nel comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«f-bis) garantire la misurazione, valutazione e rendicontazione della performance nonché la trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance».

7.6

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Al comma 2, capoverso «Art. 147», nel comma 2, sostituire la parola: «5.000» con la seguente: «15.000».

7.7

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Al comma 2, capoverso «Art. 147», nel comma 3, sopprimere le seguenti parole: «il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto».

7.8

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Al comma 2, capoverso «Art. 147», nel comma 4, dopo le parole: «posso istituire», inserire le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

7.9

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Al comma 2, capoverso «Art. 147», nel comma 1, sopprimere le parole: «e contabile»; sostituire le parole: «è inoltre» con le seguenti: «di regolarità contabile è».

7.10

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Al comma 2, capoverso «Art. 147», nel comma 2, sopprimere le seguenti parole: «sotto la direzione del segretario in base alla normativa vigente».

Conseguentemente, nel comma 3 del medesimo capoverso, sopprimere le seguenti parole: «, a cura del segretario.».

7.11

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

Al comma 2, capoverso «Art. 147-bis. », comma 3, dopo le parole «sono trasmesse» sostituire la parola: «periodicamente» con le seguenti: «ogni quattro mesi».

7.12

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

Al comma 2, capoverso «Art. 147-bis», comma 3, dopo le parole «sono trasmesse» sostituire la parola: «periodicamente» con le seguenti: «ogni tre mesi».

7.13

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Al comma 2, capoverso «Art. 147-ter», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano solo ai Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e alle Province».

7.14

COSTA

Al comma 2, capoverso «Art. 147-quater» sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I risultati della gestione economica e di quella patrimoniale sono rilevati mediante contabilità economica (o generale). Il contenuto del conto economico e dello stato patrimoniale, il cui modello sarà approvato con apposito decreto, dovrà essere coerente con la classificazione del codice civile al fine di rendere possibile il consolidamento con il bilancio degli organismi partecipati. I principi di redazione del conto economico e dello stato patrimoniale ed i criteri di valutazione sono quelli indicati dagli articoli 2424 e seguenti del codice civile salvo diverse disposizioni normative. Nella redazione del rendiconto occorre rispettare i principi contabili degli enti locali».

7.15

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Al comma 2, capoverso «Art. 147-quater», al comma 4 sostituire le parole: «sono rilevati» con le seguenti: «possono essere rilevati».

7.16

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, capoverso «Art. 147-quater», dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Sulle eventuali responsabilità per danno all'erario derivanti dall'inosservanza dei criteri di sana gestione delle società di cui al presente articolo, giudica la Corte dei conti».

7.17

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Al comma 2, capoverso «Art. 147-quinquies» al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «tali da assicurare comunque la rilevazione della soddisfazione dell'ente, la gestione dei reclami e il rapporto di comunicazione con i cittadini».

7.18

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Al comma 2, capoverso «Art. 147-sexies» nel comma 1, sostituire la parola: «5.000» con la seguente: «15.000».

7.19

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Al comma 3, capoverso «Art. 151», nel comma 1, sostituire le parole: «dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «dell'interno».

7.20

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, capoverso «Art. 151», nel comma 4, dopo le parole: «impegni di spesa» inserire le seguenti: « o riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente».

7.21

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Al comma 3, capoverso «Art. 151», nel comma 5, sostituire la parola: «5.000» con la seguente: «15.000».

7.22

COSTA

Al comma 3, capoverso «Art. 151» sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto del patrimonio e il conto economico».

7.23

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Al comma 5, capoverso «Art. 196», nel comma 1 sostituire la parola: «applicano» con le seguenti: «possono applicare».

7.24

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Al comma 5, capoverso «Art. 196», nel comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «5.000» con la seguente:

7.25

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Al comma 5, capoverso «Art. 196», nel comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o, in assenza, al segretario comunale».

7.26

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Al comma 5, capoverso «Art. 196», sopprimere il comma 8.

7.27

COSTA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Gli articoli 197, 198, 198-bis, 229, 230 e 232 del testo unico sono abrogati».

7.28

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Nelle more della loro soppressione, le comunità montane restano comunque sottoposte al controllo di gestione ai sensi della legislazione vigente».

S8

D'ALIA

Stralciare l'articolo 8.

Art. 8.**8.1**

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, Mauro Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. – (*Revisione economico finanziaria*). – All'articolo 234 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono a maggioranza dei due terzi dei componenti, salva diversa disposizione statutaria, un collegio di revisori composto da tre membri";

a-bis) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti, sulla base dei criteri individuati dallo statuto dell'ente, volti a garantire specifica professionalità e privilegiare il credito formativo:

a) tra gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

b) tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

2-bis. Il credito formativo deriva anche dalla partecipazione a specifici corsi di formazione organizzati, tra gli altri, dalla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno e dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che possono a tal fine stipulare specifiche convenzioni con l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e con l'Istituto dei revisori dei conti";

b) al comma 3, le parole: "15.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 abitanti". Le parole: "«a maggioranza assoluta dei membri" sono sostituite dalle seguenti: "a maggioranza dei due terzi dei componenti, salva diversa disposizione statutaria,";

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti la revisione economico finanziaria è affidata, secondo i criteri definiti dallo statuto, ad un revisore unico o, a parità di oneri, ad un collegio composto di tre membri. In mancanza di definizione statutaria la revisione è affidata ad unico revisore".

2. Al comma 2 dell'articolo 236 del testo unico, le parole: «dai membri dell'organo regionale di controllo,» sono soppresse.

3. All'articolo 239 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* del comma 1, dopo la parola: "regolamento" sono inserite le seguenti: "di contabilità";

a-bis) la lettera *b)* del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"*b)* pareri, con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità, in materia di:

- 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- 2) proposta di bilancio di previsione e relative variazioni;
- 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
- 4) proposte di ricorso all'indebitamento;
- 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa;
- 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
- 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali";

b) al comma 1, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

"*c-bis)* controllo periodico trimestrale della regolarità amministrativa e contabile della gestione diretta e indiretta dell'ente; verifica della regolare tenuta della contabilità, della consistenza di cassa e dell'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà";

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"*1-bis.* Nei pareri di cui alla lettera *b)* del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. Nei pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione";

d) la lettera *a)* del comma 2 è sostituita dalla seguente:

"*a)* da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente"».

8.2

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, Mauro Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

«a) premettere la lettera 0a):

"0a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"8. I revisori sono eletti a maggioranza dei due terzi dei componenti dal consiglio dell'ente locale";

b) sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti, sulla base dei criteri individuati dallo statuto dell'ente, volti a garantire specifica professionalità e privilegiare il credito formativo:

a) uno tra gli iscritti ai registro dei revisori legali;

b) due tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il presidente deve in ogni caso essere iscritto ai registro dei revisori legali".

2-bis. Il credito formativo deriva anche dalla partecipazione a specifici corsi di formazione organizzati, tra gli altri, dalla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno e dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che possono a tal fine stipulare specifiche convenzioni con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili";

c) sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti che al momento dell'elezione dell'organo di revisione abbiano, secondo l'ultimo rendiconto approvato, una cifra inferiore a 8 milioni di euro relativamente ai primi tre titoli delle entrate correnti, escludendo gli eventuali contributi straordinari derivanti da calamità naturali, la revisione economico-finanziaria è affidata ad un revisore unico eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza del 70 per cento dei membri. Nei Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza del 70 per cento dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2"».

8.3

BALBONI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I revisori sono eletti a maggioranza dei due terzi dei componenti dal consiglio dell'ente locale"».

8.4

COSTA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti, sulla base dei criteri individuati dallo statuto dell'ente, volti a garantire specifica professionalità e privilegiare il credito formativo:

a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori legali;

b) due tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Nella composizione del Collegio, deve essere garantita, ad entrambi i generi la presenza di almeno un terzo dei componenti.

Il presidente deve in ogni caso essere iscritto al registro dei revisori legali.

2-bis. Il credito formativo deriva anche dalla partecipazione a specifici corsi di formazione organizzati, tra gli altri, dalla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno e dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che possono a tal fine stipulare specifiche convenzioni con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili."».

8.5

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 2-bis.

8.6

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

8.7

COSTA

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti che al momento dell'elezione dell'organo di revisione abbiano, secondo l'ultimo rendiconto approvato, una cifra inferiore a 8 milioni di euro relativamente ai primi tre titoli delle entrate correnti, escludendo gli eventuali contributi straordinari derivanti da calamità naturali, la revisione economico-finanziaria è affidata ad un revisore unico eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza del 70% dei membri.

3-ter. Nei Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza del 70% dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2. In ogni caso la composizione del Collegio deve seguire i criteri di cui al comma 2 del presente articolo, mentre la nomina del revisore unico deve garantire l'alternanza di genere nella successione dei mandati."».

8.8

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Per le finalità dei commi precedenti viene istituito presso le sezioni regionali della Corte dei conti un elenco degli addetti alla revisione legale negli enti locali, cui sono iscritti i soggetti, aventi i requisiti di cui ai commi precedenti;

4-ter. L'albo è aggiornato con cadenza semestrale, sulla base delle domande e delle rinunce intervenute rispettivamente entro il 30 giugno e 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario"».

8.9

BALBONI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al primo comma dell'articolo 235 del testo unico si aggiunge l'avverbio: "consecutivamente" dopo le parole "sono rieleggibili"».

8.10

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, Mauro Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al primo comma dell'articolo 235 del testo unico dopo le parole "sono rieleggibili" aggiungere la seguente "consecutivamente"».

8.11

COSTA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 239 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:

- 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- 2) proposta di bilancio di previsione e relative variazioni;
- 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
- 4) proposte di ricorso all'indebitamento;
- 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa;
- 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
- 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali";

b) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-bis) controllo periodico trimestrale della regolarità amministrativa e contabile della gestione diretta e indiretta dell'ente; verifica della regolare tenuta della contabilità, della consistenza di cassa e dell'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà";

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Nei pareri di cui ai numeri 1, 2, della lettera *b*) del comma 1, è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Negli altri pareri è espresso un motivato giudizio sul mantenimento degli equilibri finanziari anche prospettici, sui riflessi economici e patrimoniali sul bilancio dell'ente, sul rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e sul rispetto dei principi di razionalizzazione e semplificazione. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione"».

8.0.1

D'ALIA, DELLA MONICA

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Capo II-*bis*.

DISCIPLINA GENERALE DELLE PROCEDURE DI TRASPARENZA
DELLE SITUAZIONI PATRIMONIALI DI ELETTI E NOMINATI

Art. 8-*bis*.

(Componenti del Parlamento nazionale)

1. Le disposizioni contenute nel presente Capo si applicano ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Art. 8-*ter*.

(Dichiarazioni)

1. Entro tre mesi dalla proclamazione, i membri del Senato della Repubblica e quelli della Camera dei deputati depositano presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato i seguenti atti:

a) una dichiarazione, contenente la formula «sul mio onore affermo che questa dichiarazione corrisponde al vero» e resa ai sensi degli

articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, concernente:

1) i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, detenuti in proprio o per interposta persona;

2) le azioni di società, detenute in proprio o per interposta persona;

3) le quote di partecipazione a società, detenute in proprio o per interposta persona;

4) l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, ovvero le situazioni in cui ad essi si applica l'articolo 2639 del codice civile, ai fini dell'identificazione dell'amministratore di fatto;

b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

c) una dichiarazione, contenente la formula «sul mio onore affermo che questa dichiarazione corrisponde al vero» e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, oppure l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte. Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, relative agli eventuali contributi ricevuti.

2. Le dichiarazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi e dei parenti conviventi entro il secondo grado.

3. I senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, e i senatori nominati ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 59, sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 del presente articolo entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina.

Art. 8-*quater*.

(Variazioni)

1. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 8-*ter* sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera *a)* del comma 1 del medesimo articolo 8-*ter* intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il comma 2 dell'articolo 8-*ter*.

Art. 8-quinquies.*(Cessazione)*

1. Entro i tre mesi successivi alla cessazione dal mandato, i soggetti indicati nell'articolo 8-bis sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui all'articolo 8-ter, comma 1, lettera *a*), intervenute dopo l'ultima attestazione. Essi sono inoltre tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale dei loro redditi entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine. Si applica il comma 2 dell'articolo 8-ter.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di rielezionamento del soggetto cessato dalla carica per il rinnovo della Camera di appartenenza.

Art. 8-sexies.*(Modello)*

1. Le dichiarazioni patrimoniali indicate nei precedenti articoli vengono effettuate mediante un modulo predisposto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Art. 8-septies.*(Prima applicazione)*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i membri in carica del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati provvedono agli adempimenti indicati alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'articolo 8-ter.

Art. 8-octies.*(Sanzioni)*

1. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui agli articoli 8-ter, 8-quater e 8-septies, si applica l'articolo 8 comma 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, constatata l'inadempimento, procede altresì alla raccolta, presso gli uffici competenti, dei dati di cui è stata indebitamente omessa la dichiarazione, nonché alla loro pubblicazione, con le modalità di cui all'articolo 8-decies.

3. Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare di ciascuna Camera, il Presidente

della Camera di appartenenza dà notizia all'Assemblea dell'applicazione dei commi 1 e 2.

Art. 8-nonies.

(Pubblicità)

1. Tutti i cittadini hanno diritto di conoscere le dichiarazioni di cui all'articolo 8-ter, secondo le modalità stabilite nell'articolo 8-decies.

2. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno altresì diritto di conoscere, secondo le modalità stabilite dal Presidente della Camera dei deputati, le dichiarazioni previste dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni.

Art. 8-decies.

(Bollettino)

1. Le dichiarazioni previste alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 8-ter, nonché quelle previste dagli articoli 8-quater e 8-quinquies, sono riportate in apposito bollettino pubblicato, rispettivamente per i deputati e i senatori, a cura della Camera di appartenenza. Nello stesso bollettino sono riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, depositata ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, lettera *b)*.

2. Il bollettino è a disposizione del pubblico attraverso il sito Internet della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, rispettivamente per i deputati e i senatori, con modalità di accesso che individuino l'identità del richiedente.

Capo II-ter

DISCIPLINA SPECIALE DELLE PROCEDURE

DI CUI AL CAPO II-bis

Art. 8-undecies.

(Componenti del Governo nazionale)

1. L'articolo 5 della legge 20 luglio 2004, n. 215, è sostituito dal seguente:

"Art. 5. – *(Dichiarazione degli interessati)*. – 1. Entro trenta giorni dall'assunzione della carica di governo, il titolare dichiara all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, e successive modificazioni, le situazioni di incompa-

tibilità di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, sussistenti alla data di assunzione della carica.

2. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, il titolare trasmette all'Autorità di cui al medesimo comma:

a) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

b) una dichiarazione concernente le azioni di società e le quote di partecipazione a società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

c) una dichiarazione, contenente la formula «sul mio onore affermo che le funzioni sono cessate» e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, concernente il pregresso esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;

d) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo sono rese anche all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, quando la situazione di incompatibilità riguarda i settori delle comunicazioni, sonore e televisive, della multimedialità e dell'editoria, anche elettronica, e quando i dati patrimoniali sono attinenti a tali settori.

4. Il titolare di cariche di governo dichiara, a norma dei commi 1 e 2, ogni successiva variazione dei dati patrimoniali ali in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata. Rientrano nell'obbligo di comunicazione di cui al comma 2 anche le attività patrimoniali detenute nei tre mesi precedenti l'assunzione della carica.

5. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente articolo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvedono agli accertamenti di competenza con le modalità di cui agli articoli 6 e 7.

6. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese anche dal coniuge e dai parenti entro il secondo grado del titolare di cariche di governo.

7. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alle lettere a) e b) del comma 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica la disposizione di cui al comma 6.

8. Entro tre mesi successivi alla cessazione dalla carica i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le

variazioni della situazione patrimoniale di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche. Le disposizioni contenute nei periodi precedenti non si applicano nel caso di nuova titolarità di una carica di governo nazionale assunta immediatamente dopo la cessazione della precedente".

2. La disposizione di cui al comma 1 entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Entro la medesima data, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, d'intesa tra di loro, approvano uno schema di modulo per le dichiarazioni indicate nell'articolo 5 della legge 20 luglio 2004, n. 215, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

Art. 8-duodecies.

(Componenti di organi nominati dalle amministrazioni statali)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 8-ter, 8-quater, 8-quinquies, 8-septies ed 8-octies si applicano:

a) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Consiglio dei ministri od a singoli Ministri;

b) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 20 per cento;

c) ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati ed ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrono lo Stato o enti pubblici in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua di cinquecentomila euro;

d) ai direttori generali delle aziende autonome dello Stato.

2. Le dichiarazioni e gli atti indicati negli articoli 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-septies sono trasmessi alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita dal decreto legislativo n. 150 del 2009.

3. La procedura di cui all'articolo 8-octies comma 1 è effettuata dal Presidente della Commissione di cui al comma 2, il quale altresì, constatata l'inadempienza, procede alla raccolta, presso gli uffici competenti, dei

dati di cui è stata indebitamente omessa la dichiarazione, nonché alla loro pubblicazione, secondo quanto disposto al comma 4.

4. La pubblicazione prevista nell'articolo 8-*decies* viene effettuata attraverso il sito Internet dell'amministrazione, ente od organismo interessato, con modalità di accesso che individuino l'identità del richiedente; per le amministrazioni dello Stato, la pubblicazione è effettuata mediante conferimento nella banca dati informatica, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Art. 8-*terdecies*.

(Componenti degli organi elettivi regionali e locali)

1. Dopo l'articolo 3 della legge 2 luglio 2004, n. 165, è inserito il seguente:

"Art. 3-*bis*.

(Anagrafe degli eletti)

1. Le regioni disciplinano con legge la costituzione e il mantenimento dell'anagrafe patrimoniale degli eletti nel consiglio regionale e negli organi assembleari degli altri enti territoriali sub-regionali e locali, individuando modalità di pubblicità che garantiscano l'accesso alle informazioni ivi contenute da parte di tutti i cittadini. Le informazioni non potranno in ogni caso essere inferiori a quelle offerte:

a) dall'anagrafe degli amministratori locali di cui all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) dagli elenchi di cui all'articolo 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3-*bis* della legge 2 luglio 2004, n. 165, introdotto dal comma 1 del presente articolo, le disposizioni degli articoli da 8-*ter* a 8-*decies* della presente legge si applicano anche ai consiglieri regionali, ai consiglieri provinciali e ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, secondo le modalità stabilite dai rispettivi consigli.

3. La pubblicazione prevista nell'articolo 8-*decies* viene effettuata, per quanto riguarda le regioni, sul bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi e, per quanto riguarda i consigli provinciali e comunali, su apposito bollettino. Il bollettino è a disposizione del pubblico attraverso il sito Internet del consiglio regionale, provinciale o comunale di appartenenza, con modalità di accesso che individuino l'identità del richiedente.

4. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3-*bis* della legge 2 luglio 2004, n. 165, introdotto dal comma 1 del presente articolo, la procedura di cui all'articolo 8-*octies* comma 1 è effettuata, per quanto riguarda i soggetti indicati nel comma 1, secondo i casi, dal prefetto territorialmente competente, il quale, constatata l'inadempienza, ne dà notizia, rispettivamente, nel bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi o nell'Albo provinciale o comunale e, comunque, attraverso il sito Internet del consiglio regionale, provinciale o comunale di appartenenza.

Art. 8-*quaterdecies*.

(Componenti di organi nominati dalle amministrazioni regionali e locali)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 8-*ter*, 8-*quater*, 8-*quinquies*, 8-*septies* ed 8-*octies* si applicano:

a) agli assessori delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalità stabilite dai rispettivi consigli nell'ambito delle disposizioni di cui al presente articolo;

b) agli assessori provinciali e di comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, secondo le modalità stabilite dai rispettivi consigli nell'ambito delle disposizioni di cui al presente articolo;

c) ai direttori generali delle aziende speciali previste dal testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578; al presidente ed al direttore delle aziende speciali e delle istituzioni costituite ai sensi dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

d) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina proposta o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi della regione; ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrano le regioni, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 20 per cento; ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati ed ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrano le regioni in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di 500.000 euro; ai direttori generali delle aziende autonome delle regioni.

2. Le dichiarazioni e gli atti indicati negli articoli 8-*ter*, 8-*quater*, 8-*quinquies* e 8-*septies* sono trasmessi, per quanto riguarda i soggetti indicati alla lettera *a)* e *b)* del comma 1 del presente articolo, rispettivamente al presidente del consiglio regionale, provinciale o comunale, e,

per quanto riguarda i soggetti indicati alla lettere *c*) e *d*) del comma 1 del presente articolo, al presidente dell'amministrazione regionale o locale interessata.

3. La procedura di cui all'articolo 2-*octies*, comma 1, è effettuata dal prefetto territorialmente competente: esso, constatata l'inadempienza, ne dà notizia attraverso il sito Internet, rispettivamente, della regione, della provincia o del comune interessato.

4. La pubblicazione prevista nell'articolo 2-*decise* viene effettuata, per quanto riguarda le regioni, sul bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi e, per quanto riguarda le province ed i comuni, sul sito Internet della provincia o del comune interessato, con modalità di accesso che individuino l'identità del richiedente.

5. La disciplina del presente articolo si applica ai soggetti di cui alle lettere *a*) e *d*) del comma 1 fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 20 luglio 2004, n. 215. Le informazioni messe a disposizione del pubblico ai sensi delle predette disposizioni non potranno in ogni caso essere inferiori a quelle offerte:

a) dall'anagrafe degli amministratori locali di cui all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dal comma 6 del presente articolo;

b) dagli elenchi di cui all'articolo 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

6. All'articolo 76, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, la parola: «consensualmente» è soppressa.

Capo II-*quater*.

NORME FINALI SULLE PROCEDURE DEI CAPI II-*bis* E II-*ter*

Art. 8-*quinqüesdecies*.

(Copertura finanziaria, privacy e abrogazione)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei capi II-*bis* e II-*ter* della presente legge si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.

2. Il primo conferimento di documenti sul sito Internet di istituzioni, amministrazioni od altri organi pubblici, ai sensi delle disposizioni contenute nella presente legge, è effettuato previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali di cui all'articolo 154, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

3. Il parere espresso ai sensi del comma 2 è vincolante in ordine alle soluzioni ivi prescritte per conseguire la tracciabilità del richiedente in or-

dine alle misure di protezione ivi dettate per prevenire la contraffazione o la riproduzione selettiva del documento conferito.

4. La legge 5 luglio 1982, n. 441, è abrogata».

S9

BIANCO, DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, CECCANTI, VITALI, BASTICO, DE SENA, CASSON, CHIURAZZI, SANNA, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, CAROFIGLIO, LATORRE

Stralciare l'articolo.

Art. 9.

9.1

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'art. 17, comma 1, lettera *e*), della legge 5 maggio 2009, n. 42 sostituire le parole: ", con individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali" con le seguenti: "con individuazione dei casi di incandidabilità ed ineleggibilità, a qualsiasi carica elettiva a livello locale, regionale e nazionale, nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali"».

9.8

BIANCO, DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, SANNA, VITALI, BASTICO, Mauro Maria MARINO, DE SENA, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, MARITATI, LATORRE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I Presidenti di giunte regionali destinatari della procedura di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione o imputabili del grave

dissesto nelle finanze regionali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42, non sono ricandidabili alla carica di presidente della Giunta regionale per il turno elettorale immediatamente successivo né a qualsiasi altra carica a livello locale, regionale e nazionale per i successivi tre anni.».

9.2

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Al comma 1, sostituire le parole: «del fallimento politico, che consiste nell'applicazione» con le seguenti: «dell'applicazione».

Sostituire la rubrica con la seguente: «Incandidabilità del Presidente della Regione in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 126, comma 1 Cost.)».

9.3

MAZZATORTA, MAURO, BODEGA, VALLARDI, VALLI

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «temporanea».

9.7

BIANCO, DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, VITALI, DE SENA, SANNA, BASTICO, Mauro Maria MARINO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, MARITATI, CAROFIGLIO, LATORRE

Al comma 1, eliminare le parole: «volto a disciplinare le conseguenze del fallimento politico».

9.4

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'articolo 247 del testo Unico è sostituito dal seguente:

Art. 247.

(Omissione della deliberazione di dissesto)

1. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocare il dissesto economico dell'ente locale e lo stesso non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive previste dall'art. 1, comma 168, della legge 266 del 2005, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto ai fini della deliberazione dello stato di dissesto e della procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141.

2. Il Prefetto può accertare le condizioni di cui all'art. 144 anche attraverso le verifiche amministrativo-contabili effettuate dai servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze, dai bilanci di previsione, dai rendiconti, da deliberazioni dell'ente locale o da altra fonte, formulando chiarimento e assegnando all'organo di revisione contabile il termine di 30 giorni per la risposta.

3. Ove sia accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.

4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 3, il Prefetto nomina un Commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141».

9.5

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera c), n. 1), del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, sopprimere le seguenti parole: "specifica e"».

9.6

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera c), n. 1), del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, il secondo e il terzo periodo sono abrogati».

9.0.1

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Abrogazione dell'art. 11, comma 4, della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di indipendenza della Corte dei conti)

1. L'art. 11, comma 4, della legge 4 marzo 2009, n. 15 è abrogato.
 2. Le integrazioni eventualmente intercorse in seno alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti effettuate in forza dell'art. 11, comma 4, della legge 4 marzo 2009, n. 15 sono nulle. È comunque fatta salva l'attività svolta dalle sezioni regionali della Corte dei conti sino alla data di entrata in vigore della presente legge».
-

Art. 10.**10.1**

D'ALIA, DELLA MONICA

Sostituire l'articolo 10 con i seguenti:

«Art. 10.. – 1. L'articolo 1 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. – (*Elettori*). – 1. Sono elettori tutti i cittadini italiani che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2, 3 e 3-bis".

Art. 10-bis.

1. L'articolo 2 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 è sostituito dai seguenti:

"Art. 2. – (*Limitazioni per incapacità civile*). – 1. Non sono elettori coloro che non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno fissato per la votazione.

Art. 2-bis. – (*Limitazioni per effetto di sentenza penale irrevocabile*). – 1. *Non sono elettori:*

a) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

b) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata;

c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

d) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

e) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione

per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera e);

g) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo.

2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato, sia attivo che passivo.

3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

4. Le disposizioni previste dal presente articolo non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

Art. 2-ter. – (*Limitazioni per indegnità morale*). – 1. Non sono elettori:

a) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

b) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, finché durano gli effetti del provvedimento stesso.

c) coloro nei confronti dei quali è stata accertata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo la violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale ai sensi dell'articolo 14, commi 7, 8 e 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

2. La norma prevista dal comma 1 non si applica nei confronti di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327».

Art. 10-ter.

1. All'articolo 32, primo comma, numero 3) del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, le parole: "della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria di cui agli articoli 2-bis e 2-ter, compresi gli accertamenti definitivi del Collegio regionale di garanzia elettorale. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'articolo 2-ter, comma 1".

2. All'articolo 15, comma 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della perdita del diritto di elettorato, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al comune di iscrizione nelle liste elettorali, ai sensi dell'articolo 32, numero 3) del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223."

3. Al comma 1, alinea, dell'articolo 2 della legge 2 luglio 2004, n. 165, le parole "Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione," sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo l'obbligo del candidato di disporre dell'elettorato attivo ai sensi degli articoli 2, 2-bis e 2-ter del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223,".

4. L'articolo 58, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente:

"1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane, coloro che non dispongono dell'elettorato attivo ai sensi degli articoli 2, 2-bis e 2-ter del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223."

Art. 10-quater.

3. L'articolo 6 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 è sostituito dai seguenti:

"Art. 6. – 1. Sono eleggibili a deputato i cittadini italiani che soddisfino tutti i seguenti requisiti:

- a) siano elettori;
- b) abbiano compiuto il venticinquesimo anno d'età entro il primo giorno fissato per la votazione.

2. Non possono essere candidati a deputato:

- a) coloro che versino nelle condizioni soggettive di incandidabilità di cui agli articoli 2-*bis* e 2-*ter* del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223;
- b) coloro che versino nelle condizioni di ineleggibilità di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10.

3. La presentazione della dichiarazione di accettazione della candidatura è corredata:

- a) dal certificato di nascita, o documento equipollente, e dal certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
- b) da una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in cui il candidato attesta di non versare in alcuna delle condizioni di ineleggibilità di cui al comma 2, lettera b).

4. Le condizioni soggettive di cui al comma 2 lettera a) sono rilevate d'ufficio, in sede di procedimento di ammissione delle candidature. La mancata iscrizione alle liste elettorali di cui al titolo II del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 fa piena prova della condizione soggettiva, salvo l'esito del ricorso giudiziario di cui al titolo IV del medesimo D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.

5. Le condizioni soggettive di cui al comma 2, lettera b) sono eccettivate, in sede di procedimento di ammissione delle candidature, da chiunque vi abbia interesse. Il rigetto dell'eccezione è impugnabile con le modalità previste per gli atti elettorali preparatori".

Art. 6-*bis*. – 1. Quando successivamente alla elezione insorga in capo all'eletto qualcuna delle condizioni soggettive di incandidabilità previste dall'articolo 6, comma 2, lettera a), ovvero quando essa esista al momento della candidatura ma non sia stata rilevata in sede di ammissione delle liste, la Camera di cui l'interessato fa parte gliela contesta, secondo le norme del suo regolamento.

2. L'interessato ha dieci giorni di tempo per riformulare osservazioni.

3. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, su proposta della Giunta competente, l'assemblea delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la condizione soggettiva di incandidabilità, lo dichiara decaduto, se del caso mediante l'annullamento della convalida dell'elezione. La deliberazione, nel giorno successivo, è depositata nella segreteria dell'assemblea e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.

4. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche quando si accerta che una delle cause di ineleggibilità di cui dall'articolo 6, comma 2, lettera *b*), ovvero l'incapacità civile di cui all'articolo 6, comma 1 lettera *b*), esisteva al momento della candidatura".

Art. 10-quinquies.

1. Coloro che versano nelle condizioni soggettive di cui all'articolo 6, comma 2 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come introdotto dall'articolo 10-*quater*, non possono neppure rivestire:

a) qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

1) del Presidente della Repubblica, del Parlamento in seduta comune, dell'Assemblea, del Presidente o dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati o del Presidente o del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale, in virtù di specifiche disposizioni di legge;

2) del Governo o del Presidente del consiglio dei ministri o di singoli ministri, della Giunta regionale o del suo Presidente, della Giunta provinciale o del suo presidente, della Giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali;

b) qualsiasi altra carica negli organi esecutivi che per norma di Costituzione o di legge hanno l'obbligo delle dimissioni collegato all'approvazione di una mozione di sfiducia da parte di uno degli organi di cui al numero 1) della lettera *a*);

c) la carica di:

1) presidente o componente del consiglio di amministrazione dei consorzi;

2) presidente o componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni;

3) consigliere di amministrazione o presidente delle aziende speciali o delle istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

4) presidente o componente degli organi delle comunità montane.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.».

10.2

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. – (Nuove disposizioni in materia di incandidabilità alla carica di deputato o di senatore). – 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 30 marzo 1957, n. 361, al Capo II, del Titolo II sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "candidabilità ed eleggibilità";

b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

"Art. 6-bis. – 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato coloro che sono stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli artt. 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis del codice penale.

2. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati al comma 1, emessi nei confronti di deputati in carica, sono comunicati alla Camera dei deputati per la pronuncia della decadenza.

3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

4. La Camera dei deputati dichiara la nullità dell'elezione dei propri componenti entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva.

5. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, è nulla".

2. All'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Non possono essere candidati alle elezioni politiche e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che rientrano nelle fattispecie previste dall'articolo 6-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361"».

10.3

D'ALIA, DELLA MONICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. – (Misure di prevenzione in riferimento ai proventi di attività delittuose contro la pubblica amministrazione). – 1. All'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

"Qualora le attività delittuose di cui all'articolo 1, primo comma, numero 2 siano compiute nello svolgimento delle funzioni o del servizio, al pubblico ufficiale od all'incaricato di pubblico servizio è altresì applicata la misura di prevenzione della sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni, ai sensi dell'articolo 3-*quater* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, alle seguenti condizioni:

a) che i beni o le altre utilità di cui il soggetto abbia la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, risultino di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica. A tal fine le indagini e verifiche, di cui al comma 1 del citato articolo 3-*quater*, prendono a base di riferimento gli emolumenti annuali resi pubblici ai sensi dell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'articolo 76 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché le dichiarazioni reddituali rese pubbliche ai sensi dell'articolo 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) che la pericolosità sociale sia valutata anche in rapporto al corretto andamento della pubblica amministrazione;

c) che il soggetto non sia in grado di giustificare la legittima provenienza dei beni o altre utilità di cui alla lettera a)".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera b) ed all'articolo 10 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, le parole: "come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327" sono sostituite dalle seguenti: "e successive modificazioni"».

10.4

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 1 capoverso «Art. 6-bis» comma 1, sopprimere le parole: «per cinque anni dal passaggio ingiudicato della sentenza di condanna», e le parole: «superiori a due anni».

10.5

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, Mauro Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 1 capoverso «Art. 6-bis» comma 1, sopprimere le parole: «per cinque anni dal passaggio ingiudicato della sentenza di condanna» sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 640-bis, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale».

10.6

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

Al comma 1, capoverso «6-bis», al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» con le seguenti: «dagli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, 380, comma 2, e 407 comma 2, lettera a)».

10.7

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

Al comma 1, capoverso «6-bis», al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e 320», con le seguenti: «320 e 323».

10.8

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

Al comma 1, capoverso «6-bis», al comma 4, dopo le parole: «la decadenza» inserire le parole: «immediata».

10.9

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

Al comma 1, capoverso «6-bis», al comma 4, dopo le parole: «dalla Camera dei Deputati» inserire le seguenti: «entro trenta giorni dalla comunicazione da parte della Autorità giudiziaria della sentenza di condanna definitiva».

10.10

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, Mauro Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 60, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali dopo il comma 1 inserire i seguenti commi:

"1-bis. Salvo quanto previsto dalle norme penali in materia di interdizione dai pubblici uffici, non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320, 640-bis, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale.

1-ter. Agli effetti del comma 1-bis, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a pronuncia di condanna.

1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis ed 1-ter, del presente articolo, non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale. La perdita delle condizioni di eleggibilità, per i motivi di cui ai commi 1-bis ed 1-ter, comporta la decadenza dalla carica sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale.

1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies del presente articolo costituiscono principi fondamentali in materia di ineleggibilità alle elezioni regionali"».

10.11

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 76 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-bis. Nell'anagrafe è inserita menzione delle sentenze di condanna emesse dalla Corte dei Conti ai sensi degli articoli 63, comma 1, n. 5) e 248, comma 5"».

10.0.1

SARO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

*(Modifiche alla legge 13 febbraio 1953, n. 60,
in materia di incompatibilità parlamentari)*

Dopo l'articolo 1-bis della legge 13 febbraio 1953, n. 60 è aggiunto il seguente:

"Art. 1-ter.

1. I membri del Parlamento italiano non possono ricoprire le cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti e di presidente di giunta provinciale, ove assunto durante il mandato parlamentare, fermo restando quanto stabilito in materia di ineleggibilità dagli articoli 6-bis e 7 del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

2. I membri del Parlamento per i quali esista o si determinino le incompatibilità di cui al comma 1 optano, nel termine di un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, fra le cariche che ricoprono e il mandato parlamentare».

10.0.2

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Delega al Governo per l'integrazione del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di ineleggibilità amministratori locali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, uno o più decreti legislativi secondo i principi e i criteri desumibili dalla presente legge per apportare al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, le ulteriori modifiche strettamente necessarie all'applicazione della disciplina delle incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità per i componenti delle assemblee elettive, delle giunte e dei Presidenti dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane per i soggetti che sono stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-bis del codice penale».

10.0.3

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Principi in materia di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri regionali, dei presidenti di regione e dei membri delle Giunte regionali)

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

"*a-bis*) sussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità per i Consiglieri regionali per i componenti della Giunta regionale e per il Presidente per i soggetti che sono stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-*bis* del codice penale".

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, anche per gli enti locali e gli enti ad ordinamento regionale o provinciale le cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità per i Consiglieri regionali per i componenti della Giunta regionale e per il Presidente per i soggetti che sono stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-*bis* del codice penale».

10.0.4

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18)

1. Dopo l'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art.4-bis.

(Principi in materia di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità per i membri del Parlamento europeo)

1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo coloro che sono stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-bis del codice penale.

2. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati al comma 1, emessi nei confronti di deputati al Parlamento europeo in carica ne determinano la decadenza.

3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, è nulla».

10.0.5

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo)

1. Non possono ricoprire incarichi di governo coloro nei confronti dei quali è stato disposto il decreto di cui all'articolo 429 del codice di procedura penale per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-bis del codice penale.

2. Agli effetti del presente articolo, per titolari di incarichi di governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vice Presidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i Sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. L'eventuale nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla e gli atti eventualmente compiuti dal titolare dell'incarico di governo sono nulli e inefficaci, fatta salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. I medesimi effetti si determinano qualora le cause ostative di cui al citato comma 1 intervengano successivamente all'assunzione di uno degli incarichi di governo di cui al comma 2».

10.0.6

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BASTICO, Mauro Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA, BARBOLINI, AGOSTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure di trasparenza nell'assunzione di incarichi di governo)

1. Coloro che stanno per assumere incarichi di governo devono attestare di non trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) che non sia stato disposto nei loro confronti misura cautelare, non revocata o non annullata, ovvero che non sia stato emesso a loro carico decreto di rinvio a giudizio o sentenza anche non definitiva:

1) per un delitto contro la pubblica amministrazione o contro l'amministrazione della giustizia, che importi l'interdizione dai pubblici uffici;

2) per uno dei delitti previsti dagli articoli 629, 640-*bis*, 644, 648-*bis*, 648-*ter* del codice penale;

3) per il delitto previsto dall'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

4) per il delitto di attività organizzate in materia di traffico illecito di rifiuti;

5) per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale ovvero per un delitto aggravato ex articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

b) che non siano stati destinatari di:

1) misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

2) di divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;

3) di non essere stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduto ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

2. Ai fini del presente articolo, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna».

Art. 11.

11.1

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. – (*Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*). – 1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: "320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)" sono inserite le seguenti: "322 (Istigazione alla corruzione), e 629 (Estorsione)";

b) all'articolo 59, comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: "320" sono inserite le seguenti: "322, 325, e 629"».

11.2

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, Mauro Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «e 353 (turbata libertà degli incanti)» con le seguenti: «, 353 (turbata libertà degli incanti) e 640-bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)».

11.3

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e 353 (turbata libertà degli incanti)», con le seguenti: «323 (abuso di ufficio) e 353 (turbata libertà degli incanti)».

11.4

ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Non sono eleggibili alla carica di sindaco di comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e alla carica di presidente di Giunta

provinciale i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica"».

11.5

ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 61 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al comma 1 dopo il numero 2) inserire il seguente:

"2-bis. i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica"».

11.6

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, ARMATO, LEDDI, BASTICO, Mauro Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sostituire l'articolo 83 con il seguente:

"Art. 83. – (*Divieto di cumulo*). – 1. I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza previsti dal presente capo.

2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.

3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta"».

11.0.1

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 11-bis.

(Modifiche al codice civile)

1. All'articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) le parole: "con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e" e le parole: "previste dalla legge" sono soppresse;

2) le parole: "con l'arresto fino a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione fino a cinque anni";

b) i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati.

2. All'articolo 2622 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "False comunicazioni sociali nelle società quotate in mercati regolamentati";

b) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo 111, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni";

c) al sesto comma, le parole: "per i fatti previsti dal primo e terzo comma" sono soppresse;

d) i commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo e nono sono abrogati.

3. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 2622-bis. – (*Circostanza aggravante*). – Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave nocumento ai risparmiatori o alla società le pene sono aumentate".

4. All'articolo 2624 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) le parole: "con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni," e le parole: ", se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale," sono soppresse;

2) dopo le parole: "od occultano" è inserita la seguente: "consapevolmente";

3) le parole: "con l'arresto fino a un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione fino a quattro anni";

b) il secondo comma è sostituito dai seguenti:

"Se la condotta di cui al primo comma è commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a sei anni.

Se la condotta di cui al primo o al secondo comma ha cagionato un grave nocumento alla società, la pena è aumentata"».

11.0.3

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. In esecuzione della disposizione dell'articolo 58 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116 e per rafforzare l'efficacia dell'azione delle strutture preposte all'individuazione e alla repressione dei reati contro la pubblica amministrazione, con regolamento da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono istituite presso l'AISE e presso l'AISI unità di intelligence finanziaria, responsabili della ricezione e analisi di informazioni relative a variazioni finanziarie sospette, nonché volte ad individuare e impedire il trasferimento di proventi relativi ai reati contro la pubblica amministrazione».

11.0.4

MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. In esecuzione della decisione quadro n. 2002/465/GAI del Consiglio, 13 giugno 2002, squadre investigative comuni possono essere richieste dal Procuratore della Repubblica anche quando procede per i delitti di cui agli articoli 318 e 322 del codice penale».

11.0.5

CASSON, ZANDA, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. I titolari di cariche di governo, entro trenta giorni dalla data di assunzione della carica, devono dichiarare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di casi di conflitto di interessi tra la carica di governo ricoperta e ogni interesse economico privato astrattamente idoneo a condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ricoperte.

2. Sussiste in particolare conflitto di interessi nei casi di posizioni dominanti nella proprietà di imprese che producono informazione a diffusione nazionale, regionale o interregionale.

3. Il conflitto di interessi sussiste anche nei casi in cui l'interesse economico privato sia del coniuge non legalmente separato ovvero di parenti o affini entro il secondo grado ovvero di persona stabilmente convivente con il titolare della carica di governo.

4. Nel caso di conflitto d'interessi, anche sopravvenuto, accertato anche d'ufficio, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato invita il titolare della carica di governo ad eliminare entro trenta giorni il conflitto stesso. In mancanza o nel caso in cui l'Autorità accerti la persistenza del conflitto d'interessi, il titolare della carica di governo decade dalla carica stessa».

11.0.6

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. In caso di dimissioni o di pensionamento, i pubblici dipendenti, per la durata di tre anni, non possono svolgere attività professionale o essere impiegati in attività del settore privato direttamente collegata alle funzioni svolte in precedenza».

11.0.7

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di esclusione del segreto in relazione a delitti contro la pubblica amministrazione)

1. Al codice di procedura penale è apportata la seguente modificazione: all'articolo 204, comma 1, primo periodo, dopo le parole "285, 416-bis, 416-ter" sostituire le parole: "e 422 del codice penale" con le seguenti: "422, 314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 640 cpv. n. 1 del codice penale"».

Art. 12.**12.1**

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. – *(Modifiche al codice penale)*. – 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32-*quater*, le parole: "317, 318,", le parole: "319-bis, 320, 321," e le parole: "322-bis" sono soppresse e dopo le parole: "501-bis," sono inserite le seguenti: "629, secondo comma,";

b) all'articolo 32-*quinquies*, le parole: "317, 318, 319, 319-*ter* e 320" sono sostituite dalle seguenti: "319, 319-*ter* e 629, secondo comma,";

c) all'articolo 314, primo comma, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "quattro";

d) all'articolo 316, le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a quattro anni";

e) all'articolo 316-*bis*, primo comma, le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a cinque anni";

f) all'articolo 316-*ter*, primo comma, le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a quattro anni";

g) all'articolo 317-*bis*, le parole: "per il reato di cui agli articoli 314 e 317" sono sostituite dalle seguenti: "per il reato di cui all'articolo 314";

h) gli articoli 317, 318, 319-*bis*, 320, 321 e 322-*bis* sono abrogati;

i) l'articolo 319 è sostituito dal seguente: "Art. 319. - (*Corruzione*). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio o servizio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Nei casi di cui al primo comma, chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a sei anni. Quando la dazione o la promessa è effettuata per un atto d'ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, il corruttore è punito con la pena della reclusione da tre mesi a un anno.

La pena per il corruttore è diminuita fino alla metà quando lo stesso è indotto alla dazione o alla promessa al solo fine di evitare il pericolo di un danno ingiusto";

l) l'articolo 319-*ter* è sostituito dal seguente: "Art. 319-*ter*. - (*Corruzione in atti giudiziari*). - Se i fatti di cui all'articolo 319 sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Nei casi di cui al primo comma, chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da tre a otto anni. Se la dazione o la promessa è effettuata per un atto d'ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno";

m) l'articolo 322 è sostituito dal seguente: "Art. 322. - (*Istigazione alla corruzione*). - Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio

nei casi di cui all'articolo 319 soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'articolo 319, terzo comma, ridotta di un terzo. Qualora l'offerta o la promessa, effettuata nei casi di cui all'articolo 319-ter, non sia accettata, si applica la pena stabilita dall'articolo 319-ter, terzo comma, ridotta di un terzo.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità nei casi indicati dall'articolo 319 è punito, qualora la sollecitazione non sia accolta, con la pena stabilita dall'articolo 319, primo comma, ridotta di un terzo. Se la sollecitazione è effettuata nei casi di cui all'articolo 319-ter, si applica la pena stabilita dall'articolo 319-ter, primo comma, ridotta di un terzo";

n) all'articolo 322-ter, primo comma, la parola: "320" è sostituita dalla seguente: "319-ter" e le parole: "anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma," sono soppresse;

o) all'articolo 322-ter, secondo comma, le parole: "anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma," e le parole: "o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma" sono soppresse;

p) l'articolo 323-bis è sostituito dal seguente: "Art. 323-bis. – (*Circostanze attenuanti*). – Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici;

Se i fatti previsti dagli articoli 319, 319-ter e 322 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici";

q) dopo l'articolo 335-bis, è inserito il seguente: "Art. 335-ter. – (*Circostanze aggravanti*). – Per i delitti dal presente capo, le pene per il solo pubblico ufficiale sono aumentate in caso di atti particolarmente lesivi per la pubblica amministrazione ovvero commessi al fine di far conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.";

r) l'articolo 346 è sostituito dal seguente: "Art. 346. – (*Traffico di influenze illecite*). – Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.

Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici";

s) all'articolo 354, primo comma, le parole: "sino a sei mesi o con la multa fino a euro 516" sono sostituite dalle seguenti: "fino a un anno";

t) all'articolo 356, primo comma, le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a sei anni".

u) all'articolo 357, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

"Sono, altresì, pubblici ufficiali agli effetti della legge penale i soggetti che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali nell'ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali";

v) all'articolo 358, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

"Sono, altresì, incaricati di un pubblico servizio agli effetti della legge penale i soggetti che esercitano attività corrispondenti a quelle degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali";

z) dopo l'articolo 360 è inserito il seguente: "Art. 360-bis. - (*Circostanza attenuante*). - La pena prevista per i delitti di cui agli articoli 319, 319-ter e 346 è diminuita fino a due terzi qualora l'autore del fatto, prima che sia esercitata l'azione penale, fornisca indicazioni utili all'individuazione degli altri responsabili e al sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite";

aa) all'articolo 629 il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098 se la violenza o minaccia è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni, ovvero se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 628"».

Consequentemente l'articolo 32-quater è sostituito dal seguente:

«Art. 32-quater. - (*Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione*). - Ogni condanna per

i delitti previsti dagli articoli 316-*bis*, 316-*ter*, 319, 319-*ter*, 322, 346, 353, 355, 356, 416, 416-*bis*, 437, 501, 501-*bis*, 640, secondo comma, numero 1), 640-*bis* e 644 commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione a essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione».

Conseguentemente, all'articolo 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322 e 629, secondo comma.»;

Conseguentemente, all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) al comma 1, le parole: «317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322»;*

*b) al comma 2-*bis*, le parole: «317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322, 629, secondo comma, limitatamente ai fatti commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni.».*

Conseguentemente, al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), le parole: «317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) «sono sostituite dalle seguenti: «319 (corruzione), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 322 (istigazione alla corruzione) e 629 (estorsione)»;

b) all'articolo 59, comma 1, lettera a), le parole: «317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322 e 629»;

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, le parole: «317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322 e 629, secondo comma.»;

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 461, le parole: «317, 318, primo comma, 319, 319-ter, 320, 321, 323, secondo comma, e 326, terzo comma, prima parte,» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 323, secondo comma, 326, terzo comma, prima parte, e, limitatamente ai fatti commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o vio-

lazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni, 629, secondo comma,».

Conseguentemente, all'articolo 159, comma 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, le parole: «truffa e calunnia» sono sostituite dalle seguenti: «truffa, calunnia ed estorsione».

12.2

D'ALIA, DELLA MONICA

Sostituire l'articolo 12, con i seguenti:

«Art. 12. – (*Modifiche al codice penale*). – 1. All'articolo 32-*quinquies* del codice penale, le parole: "per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*ter* e 320" sono sostituite dalle seguenti: "per un tempo non inferiore a due anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*ter*, 320 e 323".

2. Al comma 1 dell'articolo 314 del codice penale, le parole: "da tre a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "da quattro a dodici anni".

3. All'articolo 316 del codice penale, le parole "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a cinque anni".

4. All'articolo 316-*bis* del codice penale, le parole "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a sei anni".

5. All'articolo 317 del codice penale, le parole "da quattro a dodici anni" sono sostituite dalle seguenti "da cinque a quattordici anni".

6. L'articolo 317-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 317-*bis*. – *Pene accessorie*. 1. La condanna per il reato di cui agli articoli 314 e 317 importa sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici".

7. Al comma 1 dell'articolo 318 del codice penale, le parole "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a quattro anni".

8. Al comma 2 dell'articolo 318 del codice penale, le parole "fino a un anno" sono sostituite dalle seguenti: "da tre mesi a tre anni".

9. All'articolo 319 del codice penale, le parole "da due a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da tre a sette anni".

10. Al comma 1 dell'articolo 319-*ter* del codice penale, le parole "da tre a otto anni" sono sostituite dalle seguenti: "da quattro a dieci anni".

11. L'articolo 322-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 322-*ter*. (*Confisca*). 1. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 323, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-*bis*, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero,

quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.

2. Negli stessi casi è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

3. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall'art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.

4. Se, nel corso del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione dell'art. 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi che precedono, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al presente articolo si applicano anche al custode delle cose predette.

5. Si applicano anche ai casi di confisca previsti dal presente articolo le disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dalla legge 31 marzo 1965, n. 575, e successive modificazioni; restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.

6. Il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato, ovvero ancora di provenienza ingiustificata».

12. All'articolo 323 del codice penale, le parole «ingiusto vantaggio patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti: «ingiusto vantaggio economicamente valutabile» e le parole «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle parole «da sei mesi a cinque anni».

13. All'articolo 323-*bis* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La particolare tenuità dei fatti deve essere valutata avendo riguardo tanto al danno cagionato quanto al vantaggio conseguito».

14. Quando si procede per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 320, 321, 322, 322-*bis* e 323 del codice penale, il giudice non può dichiarare la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti ovvero l'equivalenza tra le stesse, ai sensi dell'articolo 69, commi 2 e 3, del codice penale, quando non vi è prova dell'integrale riparazione del danno, mediante il risarcimento di esso e mediante le restituzioni.

15. L'articolo 346 è sostituito dal seguente: "Art. 346. (*Traffico d'influenza*). 1. Chiunque, affermando o adducendo in qualsiasi modo di essere in grado di esercitare un'influenza sulla decisione, relativa al suo ufficio, di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, fa dare, promettere, offrire o procurare a sé o ad altri qualsiasi indebito vantaggio a titolo di remunerazione o di pagamento del soggetto presso cui si vanta credito, è punito, indipendentemente dal fatto che l'influenza sia o meno esercitata o che la vantata influenza realizzi l'effetto ricercato, con la reclusione da due a sette anni e con la multa da mille a cinquantamila euro.

2. Nei casi di cui al primo comma, chiunque da, promette, offre o procura un indebito vantaggio a chi vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da mille a trentamila euro.

3. Se i fatti previsti dal presente articolo sono di particolare tenuità, le pene sono ridotte fino alla metà.

4. La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che il fatto sia di particolare tenuità ai sensi del comma 3; in tal caso, la condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici per un minimo di tre anni ed un massimo di cinque anni".

16. Dopo l'articolo 513-*bis*, è inserito il seguente: "Art. 513-*ter*. – (*Corruzione nel settore privato*). – 1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, imprenditoriale, professionale, di direzione di un ente privato o di prestazione lavorativa a qualsiasi titolo a favore di un ente privato, intenzionalmente sollecita, induce o riceve, direttamente o per il tramite di terzi, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, per sé o per altri, ovvero ne accetta l'offerta o la promessa, per compiere o astenersi dal compiere un atto in violazione dei propri doveri legali, professionali o contrattuali relativi all'attività di competenza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da mille a diecimila euro.

2. La stessa pena si applica a chiunque intenzionalmente, nell'ambito di attività professionali, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette l'indebita utilità di cui al primo comma.

3. La pena è aumentata da un terzo a due terzi qualora dal fatto siano derivate distorsioni della concorrenza nel mercato ovvero rilevanti danni economici all'ente o ai suoi creditori".».

Art. 12-*bis*. – (*Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*). – 1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole «commi 2 e 4,» sono inserite le seguenti parole: «346, commi 1 e 2,»;

b) all'articolo 25-*bis*.1, comma 1, lettera b), dopo le parole «513-*bis*» sono inserite le seguenti parole: «, 513-*ter*».

12.3

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 32-*quinquies*, le parole: «per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «per un tempo non inferiore a due anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 319, 319-ter, 322 e 629».

12.4

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, Mauro Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 32-*quater*, dopo le parole: «per i delitti previsti dagli articoli» è inserita la seguente: «314,», dopo le parole: «319-*bis*» sono inserite le seguenti: «319-*ter*», e dopo le parole «501-*bis*», sono inserite le seguenti: «629».

12.5

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, Mauro Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 157, sesto comma, dopo le parole «di cui agli articoli» inserire le seguenti «314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346, 629».

12.6

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, Mauro Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 314:

1) al primo comma, le parole: «da tre a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dodici anni»;

2) dopo il secondo comma è aggiunto, infine, il seguente: «La condanna per i fatti previsti dal primo comma importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

12.7

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, Mauro Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) l'articolo 319 è sostituito dal seguente:

«Art. 319. – (*Corruzione*). – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che indebitamente, anche mediante induzione, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto o di attività del suo ufficio o servizio ovvero al compimento di un atto o di attività contrari ai doveri di ufficio o del servizio, o comunque in ragione della funzione esercitata, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

La stessa pena si applica, nei casi di cui al primo comma, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità.

La condanna per i fatti previsti dal presente articolo importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

12.8

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, Mauro Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

g-bis) l'articolo 319-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 319-bis. – (*Riparazione pecuniaria*). – Con la sentenza di condanna, ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 314, 319, 319-ter e 629, terzo comma, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore della amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno».

12.9

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, Mauro Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) l'articolo 319-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 319-ter. – (*Corruzione in atti giudiziari*). – Se i fatti indicati nell'articolo 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo si applica la pena della reclusione da quattro a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

La stessa pena prevista per i fatti di cui ai commi primo e secondo si applica a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità.

La condanna per i fatti di cui al presente articolo importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

12.10

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

h-bis) l'articolo 322 è sostituito dal seguente:

«Art. 322. – (*Istigazione alla corruzione*). – Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio nei casi di cui all'articolo 319 soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'articolo 319, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è effettuata nei casi di cui all'articolo 319-ter, si applica la pena stabilita dall'articolo 319-ter primo comma ridotta di un terzo.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità nei casi indicati dall'articolo 319 è punito, qualora la sollecitazione non sia accolta, con la pena stabilita dall'articolo 319, ridotta di un terzo. Se la sollecitazione è effettuata nei casi di cui all'articolo 319-ter, si applica la pena stabilita dall'articolo 319-ter, primo comma ridotta di un terzo».

12.11

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

h-bis) l'articolo 323-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 323-bis. – (*Circostanze attenuanti comuni e speciali*). – Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 319, 319-ter, 322, 323, 346 e 513-ter sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Per i delitti previsti dagli articoli 319 e 319-ter, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita fino a due terzi.

3. Quando risulta che è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione di pena, ritenuta la circostanza attenuante di cui al secondo

comma del presente articolo, per effetto di dichiarazioni false o reticenti, il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata ne chiede la revisione. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta di revisione il giudice riforma la sentenza di condanna e determina la nuova misura della pena. In caso di revoca della sentenza di applicazione di pena, la corte ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice che l'ha pronunciata. In tali casi il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del fatto fino alla pronuncia della sentenza di revisione».

Conseguentemente al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«m-bis) all'articolo 368 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le pene previste dai commi primo, secondo e terzo, prima parte, sono aumentate fino a due terzi quando il delitto è stato commesso mediante una dichiarazione rilevante agli effetti dell'applicazione delle circostanze di cui al secondo dell'articolo 323-bis;».

12.12

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) dopo l'articolo 335-bis, è aggiunto il seguente:

"Art. 335-ter. – (Circostanze aggravanti). – Per i delitti previsti dal presente capo, le pene sono aumentate in caso di atti o attività commessi al fine di far conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea, o al fine di turbare la gara nei pubblici incanti, nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni o comunque in procedure per l'affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'articolo 3, commi da 37 a 41, del codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero qualora il fatto sia commesso nell'ambito di procedimenti relativi alla gestione di calamità naturali, catastrofi o dei grandi eventi di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401».

12.13

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) l'articolo 346 è sostituito dal seguente:

"Art. 346. – (*Traffico di influenze illecite*). – Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità, quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La stessa pena si applica, nei casi di cui al primo comma, a chi versa o promette denaro o altra utilità.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali».

Conseguentemente all'articolo 11 sostituire la lettera a con la seguente:

«a) al comma 1, lettera b), le parole: ", 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale", sono sostituite dalle seguenti: ", 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 346 (*Traffico di influenze illecite*), e 353 (*turbata libertà degli incanti*) del codice penale».

12.14

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) l'articolo 346 è sostituito dal seguente:

«Art. 346. – (*Traffico di influenze illecite*). – Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa

dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o vtro adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.

Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici».

12.15

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere le seguenti:

«*m-bis*) all'articolo 357, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Sono altresì pubblici ufficiali agli effetti della legge penale i soggetti che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali nell'ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali»;

m-ter) all'articolo 358, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Sono altresì incaricati di un pubblico servizio agli effetti della legge penale i soggetti che esercitano attività corrispondenti a quelle degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali"».

12.16

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, Mauro Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 1 dopo la lettera m) aggiungere le seguenti :

«*m-bis*) all'articolo 648-*bis*, primo comma, le parole: "Fuori dei casi di concorso nel reato," sono soppresse;

m-ter) all'articolo 648-*ter*, primo comma, le parole: "dei casi di concorso nel reato e" sono soppresse"».

12.17

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, Mauro Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«*m-bis*) all'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 416-*ter*. – (*Scambio elettorale politico mafioso*). – La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-*bis* si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-*bis* in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze associazione mafiosa di cui all'art. 416-*bis* o di suoi associati"».

Conseguentemente

all'articolo 11 lettera sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a*) al comma 1, lettera *b*), le parole: ", 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale", sono sostituite dalle seguenti: ", 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 353 (turbata libertà degli incanti) e 416-*ter* (*Scambio elettorale politico mafioso*) del codice penale"».

12.18

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, Mauro Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) dopo l'articolo 513-bis è inserito il seguente:

«Art. 513-ter.

(Corruzione nel settore privato)

È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera a favore del medesimo, indebitamente induce, sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, per compiere od omettere un atto, in violazione di un dovere, qualora dal fatto derivino o possano derivare distorsioni della concorrenza nel mercato ovvero danni economici all'ente o a terzi, anche attraverso una non corretta aggiudicazione o una scorretta esecuzione di un contratto.

Per violazione di un dovere ai sensi del primo comma si intende qualsiasi comportamento sleale che costituisca una violazione di un obbligo legale, di normative professionali o di istruzioni professionali ricevute o applicabili nell'ambito dell'attività dell'ente.

La pena di cui al primo comma si applica anche a chi, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera a favore del medesimo, dà, offre o promette il denaro o altra utilità di cui al primo comma.

Per i delitti di cui al presente articolo, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita fino alla metà».

Conseguentemente

all'articolo 11 lettera sostituire la lettera a) con la seguente

«b) al comma 1, lettera b), le parole: ", 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale", sono sostituite dalle seguenti: ", 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio),

353 (turbata libertà degli incanti) e 513-ter (Corruzione nel settore privato) del codice penale"».

12.19

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, Mauro Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:

m-bis) all'articolo 629 è aggiunto, in fine, il seguente:

«La stessa pena di cui al secondo comma si applica quando la violenza o minaccia è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni. In ogni caso si applica la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

Conseguentemente:

1. *Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«d-bis) l'articolo 317 è soppresso».

2. *Al comma 1, prima della lettera a) inserire la seguente:*

«Oa) all'articolo 32-*quater*, dopo le parole: "501-*bis*", sono inserite le seguenti: "629,"».

12.0.1

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BASTICO, Mauro Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA, BARBOLINI, AGOSTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Incarichi di collaborazione con la pubblica amministrazione)

1. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli enti pubblici economici, e alle società a partecipazione pubblica di conferire

incarichi di collaborazione o consulenza o assimilati, anche se a tempo parziale o a titolo non oneroso, a:

a). Coloro che siano o siano stati rinviati a giudizio o condannati, con sentenza anche non definitiva:

1) per delitti contro la pubblica amministrazione o contro l'amministrazione della giustizia;

2) per uno dei delitti previsti dagli articoli 629, 640-*bis*, 644, 648-*bis*, 648-*ter* del codice penale;

3) per il delitto previsto dall'articolo 12-*quinqüies* del DL 8 giugno 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

4) per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;

5) per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale ovvero per un delitto aggravato di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

b) coloro che siano o siano stati destinatari di misure di prevenzione personali o patrimoni ali, ancorchè non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) coloro che siano o siano stati assoggettati a divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;

d) coloro che siano o siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. In caso di violazione del divieto, consegue la decadenza dall'incarico per chi lo abbia ricevuto e l'illecito disciplinare per il responsabile del procedimento».

12.0.2

D'ALIA, DELLA MONICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Incarichi di collaborazione con la pubblica amministrazione)

1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici in generale, compresi gli enti pubblici economici, non possono attribuire incarichi di collaborazione o consulenza, di qualunque specie e comunque denominati,

a tempo indeterminato o parziale, neanche a titolo gratuito, a persone che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) condannati, con sentenza anche non definitiva, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione o per uno dei delitti previsti dagli articoli 629, 644, 648-*bis*, 648-*ter* del codice penale;

b) sottoposti, nei cinque anni precedenti al conferimento dell'incarico, a misura cautelare personale, non soggetta ad annullamento per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, per uno dei reati indicati nella lettera che precede;

c) sottoposti ad applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.

2. Al momento dell'attribuzione formale degli incarichi di cui al presente articolo, il beneficiario dichiara all'amministrazione o all'ente conferente, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle ipotesi previste al comma 1. In caso di false dichiarazioni, il dichiarante è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da diecimila a centomila euro. Nell'ipotesi che precede il rapporto di collaborazione è immediatamente revocato».

12.0.3

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, MAURO Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Prescrizione degli illeciti amministrativi e tributari connessi al delitto di corruzione)

1. Quando è stato commesso un delitto di corruzione in occasione o comunque in relazione ad accertamenti tributari, contestazioni o irrogazioni delle relative sanzioni, ovvero per ottenere l'occultamento o il mancato perseguimento di violazioni amministrative, le decadenze previste per la notifica degli atti di contestazione o di irrogazione non si verificano dal momento della consumazione del predetto delitto fino al momento dell'esercizio dell'azione penale.

2. Sono altresì sospesi, nel periodo indicato al comma 1, i termini di prescrizione degli illeciti amministrativi, nonché i termini di prescrizione previsti per il diritto alla riscossione delle sanzioni irrogate».

12.0.4

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Prescrizione degli illeciti amministrativi e tributari connessi al delitto di corruzione)

1. Quando è stato commesso un delitto di corruzione in occasione o comunque in relazione ad accertamenti tributari, contestazioni o irrogazioni delle relative sanzioni, ovvero per ottenere l'occultamento o il mancato perseguimento di violazioni amministrative, le decadenze previste per la notifica degli atti di contestazione o di irrogazione non si verificano dal momento della consumazione del predetto delitto fino al momento dell'esercizio dell'azione penale.

2. Sono, altresì, sospesi nel periodo indicato al comma 1, i termini di prescrizione degli illeciti amministrativi, nonché i termini di prescrizione previsti per il diritto alla riscossione delle sanzioni irrogate».

12.0.5

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 12-bis.

(Attività di contrasto e norme processuali)

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti

alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia ed al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai reati di cui agli articoli 319, 319-ter, 346 e, limitatamente ai fatti commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni, 629, secondo comma, del codice penale commessi nell'ambito di associazioni a delinquere, anche transnazionali, compiono le attività di cui alla lettera a), ovvero promettono od offrono denaro o altra utilità ovvero, anche attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, simulano di accettarne la promessa o la consegna, direttamente o per interposta persona».

2. Quando risulta che è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione di pena ritenuta la circostanza attenuante di cui all'articolo 360-bis del codice penale per effetto di dichiarazioni false o reticenti, il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata ne chiede la revisione. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta di revisione il giudice riforma la sentenza di condanna e determina la nuova misura della pena. In caso di revoca della sentenza di applicazione di pena, la corte ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice che l'ha pronunciata. In tali casi il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del fatto fino alla pronuncia della sentenza di revisione.

3. Quando è accertato, con sentenza definitiva di condanna o applicazione di pena, che è stata pronunciata sentenza in conseguenza del reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale, il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata ne chiede la revisione. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In tali casi il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale fino alla pronuncia definitiva di condanna o applicazione di pena per il medesimo reato».

12.0.6

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, Mauro Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Attività di contrasto e norme processuali)

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

«*b*-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai reati di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-*ter*, 346 e 629 del codice penale, commessi nell'ambito di associazioni per delinquere, anche transnazionali, compiono le attività di cui alla lettera *a*), ovvero promettono od offrono denaro o altra utilità, ovvero, anche attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, simulano di accettarne la promessa o la consegna, direttamente o per interposta persona».

2. Quando è accertato, con sentenza definitiva di condanna o applicazione di pena, che è stata pronunciata sentenza in conseguenza del reato di cui all'articolo 319-*ter* del codice penale, il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto quest'ultima sentenza è stata pronunciata ne chiede la revisione. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In tali casi il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del reato di cui all'articolo 319-*ter* del codice penale fino alla pronuncia definitiva di condanna o applicazione di pena per il medesimo reato».

12.0.7

DELLA MONICA, D'ALIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Attività di contrasto e norme processuali)

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

«*b-bis)* gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai reati di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 346 del codice penale, compiono le attività di cui alla lettera *a)*, ovvero promettono od offrono denaro o altra utilità, ovvero, anche attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, simulano di accettare la promessa o la consegna, direttamente o per interposta persona».

12.0.8

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 1986, n. 898)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a quattro anni"».

12.0.9

ZANDA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche al Codice civile)

Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2621 è sostituito dal seguente:

"Art. 2621. – (*False comunicazioni sociali*). – Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.";

b) l'articolo 2622 è sostituito dal seguente:

"Art. 2622. – (*False comunicazioni sociali nelle società quotate in Borsa*). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a otto anni";

c) dopo l'articolo 2622 è inserito il seguente:

"Art. 2622-bis. – (*Circostanza aggravante*). Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave nocumento ai risparmiatori o alla società, le pene sono aumentate della metà".

d) l'articolo 2624 è sostituito con il seguente:

"Art. 2624. – (*Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione*). I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre co-

municazioni, consapevolmente attestano il falso ed occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni.

Se la condotta di cui al primo comma concerne una società soggetta a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a otto anni.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un grave nocumento ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione fino a dodici anni".

e) dopo l'articolo 2624 è inserito il seguente:

"Art. 2624-bis. (*False dichiarazioni contabili e false comunicazioni sociali a fini di corruzione*) – Qualora la dichiarazione fraudolenta di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 o le false comunicazioni di cui agli articoli 2621 e 2622 sono finalizzati a commettere i reati di cui agli articoli 318, 319, 320, 321, 322, 346 del codice penale, la pena è disposta a prescindere dall'ammontare degli elementi sottratti al reddito"».

12.0.10

DELLA MONICA, BARBOLINI, BIANCO, PEGORER, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, AGOSTINI, BASTICO, Mauro Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche al codice civile e al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di falso in bilancio, falso prospetto, falso nelle relazioni dei revisori e di impediti controlli societari)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2621 è sostituito dal seguente:

"Art. 2621. – (*False comunicazioni sociali*). – Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione econo-

mica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi";

b) l'articolo 2622 è sostituito dal seguente:

"Art. 2622. – (*False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori*). – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti con la reclusione da due a sei anni.

La pena è da due ad otto anni, nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.";

c) l'articolo 2625 è sostituito dal seguente:

"Art. 2625. – (*Impedito controllo*). – Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, agli altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni".

2. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 173-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 173-bis. – (*Falso in prospetto*). – 1. Chiunque, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i destinatari del prospetto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni";

b) all'articolo 174-*bis*, nel comma 1, le parole: "con l'intenzione di ingannare i destinatari" sono soppresse».

12.0.11

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Norme in materia di influenze illecite)

1. L'articolo 346 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Articolo 346. – (*Traffico di influenze illecite*). – Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.

Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici".

Conseguentemente, l'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente:

"Articolo 25. – (*Corruzione e traffico di influenze illecite*). – 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e

322, commi 1 e 3, e 346 primo, secondo e quarto comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-*bis* quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-*ter*, comma 1 e comma 2, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, e 346, quinto comma, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a novecento quote.

3. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 357, secondo comma, e 358, secondo comma, del codice penale.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

12.0.12

ZANDA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

*(Modifiche agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale in materia di autoriciclaggio)*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 648-*bis*, primo comma, le parole: "Fuori dei casi di concorso nel reato," sono soppresse;

b) all'articolo 648-*ter*, primo comma, le parole: «dei casi di concorso nel reato e» sono soppresse».

12.0.13

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 12-bis.

(Ulteriori modifiche al codice penale in materia di riciclaggio)

1. All'articolo 379; primo comma, del codice penale le parole: "articoli 648-bis e 648-ter sono sostituite dalle seguenti: "articoli 648 e 648-bis".

2. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 648-bis. – (*Riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*) – Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

3. L'articolo 648-ter del codice penale è abrogato.

4. L'articolo 648-quater, al primo comma, le parole: "dagli articoli 648-bis e 648-ter" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 648-bis" e al terzo comma le parole: "di cui agli articoli 648-bis e 648-ter" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 648-bis"».

12.0.14

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 684 del codice penale in materia di esercizio del diritto di informazione)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 684 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente secondo comma:

"Non è punibile chi ha commesso i fatti di cui al presente articolo nell'esercizio del diritto di informazione, quando la notizia pubblicata faccia riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione e presenti eccezionale rilevanza sociale, in ordine all'esercizio di funzioni pubbliche o all'attività politica di soggetti titolari di incarichi istituzionali"».

12.0.15

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 684 del codice penale in materia di esercizio del diritto di informazione)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 684 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente secondo comma:

"Non è punibile chi ha commesso i fatti di cui al presente articolo nell'esercizio del diritto di informazione, quando la notizia pubblicata concerna un procedimento per taluno dei delitti di cui al Capo I del Titolo II del Libro II"».

12.0.17

D'ALIA, DELLA MONICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All'articolo 267 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

"2-bis. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 266, comma 1, lettera b), l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, con decreto motivato, dal giudice per le indagini preliminari se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa".

2. Al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le disposizioni del presente comma si applicano altresì in ordine ai delitti previsti dagli articoli 314, 317, 319, 319-ter, 321, 322-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis del codice penale"».

12.0.16

DELLA MONICA, BIANCO, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, SERRA, GARRAFFA, LUMIA, DE SENA, ARMATO, LEDDI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BARBOLINI, AGOSTINI, BASTICO, Mauro Maria MARINO, VITALI, LATORRE, SANNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazione)

1. All'articolo 267 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

"2-bis. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 266, comma 1, lettera b), l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data,

con decreto motivato, dal giudice per le indagini preliminari se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa".

2. Al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le disposizioni del presente comma si applicano altresì in ordine ai delitti previsti dagli articoli 314, 317, 319, 319-ter, 321, 322-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis del codice penale"».

12.0.100

CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, MARITATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

*(Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale
in materia di intercettazioni)*

1. All'articolo 267 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 266, comma 1, lettera b), l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, con decreto motivato, dal giudice per le indagini preliminari se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa"».

12.0.18

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Introduzione degli articoli 371-ter, 371-quater, 371-quinquies, 371-sexies, 371-septies e 371-octies nel codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 371-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 371-ter.

(Procedura attiva di costituzione di Squadre investigative comuni)

1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di squadre investigative comuni quando procede a indagini collegate a quelle condotte in altri Stati, sempreché vi sia l'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse o di assicurare il coordinamento delle indagini con l'autorità straniera.

2. La richiesta di cui al comma 1, nel caso di avocazione delle indagini a norma dell'articolo 372, è formulata dal procuratore generale presso la Corte d'appello; nei casi indicati dall'articolo 371-bis, comma 3, lettera h), dal procuratore nazionale antimafia.

3. La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune è trasmessa alla competente autorità dello Stato estero. L'autorità giudiziaria richiedente, inoltre, informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la Corte d'appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.

4. La squadra investigativa comune che opera sul territorio dello Stato è diretta dal pubblico ministero o dall'ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo.

5. Nei casi previsti da accordi internazionali in vigore per lo Stato, quando la richiesta di costituzione di squadra investigativa comune proviene dall'autorità di uno Stato estero, il procuratore della Repubblica informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la Corte d'appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.

6. Se il procuratore della Repubblica ritiene che la competenza appartiene ad altro ufficio, trasmette immediatamente la richiesta di cui al

comma 1 all'autorità giudiziaria competente, dandone avviso all'autorità straniera richiedente.

7. Nei casi di cui agli articoli 371-*ter* e 371-*quater*, il procuratore della Repubblica o, nei casi indicati nell'articolo 371-*ter*, comma 2, il procuratore generale presso la Corte d'appello o il procuratore nazionale antimafia, forma, con le competenti autorità straniere, l'atto scritto di costituzione della squadra investigativa comune.

8. L'atto che costituisce la Squadra investigativa comune contiene l'indicazione:

- a) del titolo di reato con la descrizione sommaria del fatto oggetto delle indagini;
- b) dei motivi che giustificano la costituzione della squadra;
- c) del nominativo del direttore della squadra;
- d) dei nominativi dei membri nazionali e di quelli distaccati che la compongono;
- e) degli atti da compiersi;
- f) della durata delle indagini;
- g) degli Stati, delle organizzazioni internazionali e degli altri organismi istituiti, ai quali è richiesta, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, la designazione di rappresentanti esperti nelle materie dell'indagine comune;
- h) delle modalità di partecipazione dei rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, organizzazioni internazionali e organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea.

9. Nei casi di cui agli articoli 371-*ter* e 371-*quater*, l'atto costitutivo della squadra investigativa comune è trasmesso senza ritardo al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno.

10. Nel caso di cui all'articolo 371-*quater*, il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di costituzione della squadra investigativa comune, può disporre con decreto che non si proceda al compimento degli atti indicati, se risulta evidente che gli stessi sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

11. Il termine di cui all'articolo 371-*quinquies*, comma 2, lettera j), non può essere superiore a sei mesi, salvo proroghe giustificate dalla oggettiva impossibilità di concludere le indagini nel termine stabilito. In ogni caso la durata non può essere superiore ad un anno. La proroga è comunicata al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno, nonché, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo, al procuratore generale presso la Corte d'appello, o al procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, in caso di successive modificazioni del contenuto dell'atto costitutivo della squadra.

13. Salvo che nell'atto costitutivo sia stabilito diversamente, i soggetti distaccati dall'autorità giudiziaria o investigativa di altro Stato pos-

sono partecipare agli atti di indagine da compiere nel territorio dello Stato, nonché all'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Ai membri distaccati sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra investigativa comune. Ad essi, se autorizzati al porto d'armi sul territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del codice penale.

14. L'atto costitutivo può altresì prevedere che rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, da organizzazioni internazionali e dagli organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea siano autorizzati ad assistere o a partecipare all'esecuzione degli atti di indagine da compiersi nel territorio dello Stato in conformità a quanto stabilito nell'atto costitutivo. Ai rappresentanti e agli esperti, se autorizzati a partecipare al compimento di atti di indagine, sono attribuite le funzioni di agenti di polizia giudiziaria, nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra.

15. Il procuratore della Repubblica può richiedere all'autorità dell'altro Stato con cui ha costituito la squadra investigativa comune di ritardare, per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra e non altrimenti disponibili, se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato. Il Ministro della giustizia viene informato senza ritardo della richiesta.

16. L'autorità giudiziaria osserva le condizioni richieste dall'autorità dell'altro Stato per l'utilizzazione delle informazioni di cui al comma 1 per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nel fatto costitutivo.«

17. All'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale, i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse forme e modalità ovvero i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune;".

18. La squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato in base alle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari. Essa agisce sotto la direzione del pubblico ministero o di un ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo.

19. Lo Stato italiano è responsabile per i danni derivanti dagli atti illeciti commessi sul territorio dello Stato da funzionari stranieri e dai membri distaccati della squadra investigativa comune.

20. Quando la squadra investigativa comune è costituita nell'ambito degli strumenti dell'Unione europea, lo Stato italiano rinuncia a richiedere ad un altro Stato membro il risarcimento dei danni causati dal funzionario straniero o dal membro distaccato, limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento delle attività della squadra investigativa comune, indicate nell'atto costitutivo.

21. Dall'attuazione degli articoli 8-bis, 8-ter, 8-quater 8-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, all'attuazione dei medesimi si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 29 settembre 2010

224^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Belsito.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2180) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta 28 luglio.

Il presidente VIZZINI (*PdL*), relatore, presenta una serie di nuovi emendamenti, pubblicati in allegato, che comportano una complessiva riformulazione del testo: proponendo di fissare per martedì 5 ottobre alle ore 12 il termine per presentare subemendamenti, assicura comunque che gli emendamenti già presentati saranno considerati come subemendamenti in quanto compatibili ai nuovi emendamenti.

Su richiesta della senatrice INCOSTANTE (*PD*), si conviene di poter disporre anche del pomeriggio di martedì 5 ottobre, fino alle ore 18, per presentare subemendamenti, se lo richiedano, anche per le vie brevi, i rappresentanti dei Gruppi parlamentari o singoli senatori: in tal caso, l'esame dei nuovi emendamenti e dei subemendamenti avrà inizio nella seduta del 6 ottobre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

**NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2180**

Art. 1.

01.100

VIZZINI, *relatore*

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01.

1. Al di fuori dei casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi nei confronti del Presidente della Repubblica o del Presidente del Consiglio dei ministri, anche relativi a fatti antecedenti l'assunzione della carica, possono essere sospesi con deliberazione parlamentare secondo le disposizioni della presente legge costituzionale».

1.100

VIZZINI, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Quando il pubblico ministero esercita l'azione penale nei confronti del Presidente della Repubblica o del Presidente del Consiglio dei ministri ne dà immediato avviso all'imputato. Entro i dieci giorni successivi, l'imputato può chiedere all'autorità giudiziaria di trasmettere gli atti alle Camere ai fini della decisione di cui al comma 2. In tale caso, l'autorità giudiziaria, quando procede nei confronti del Presidente della Repubblica, trasmette immediatamente gli atti al Presidente della Camera dei deputati che convoca il Parlamento in seduta comune ovvero, quando procede nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, trasmette immediatamente gli atti alla Camera di appartenenza. Se il Presidente del Consiglio

dei ministri non è membro di una delle Camere, l'autorità giudiziaria trasmette immediatamente gli atti al Senato della Repubblica.

2. Entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti, il Parlamento in seduta comune, la Camera di appartenenza o il Senato della Repubblica, in base alle rispettive competenze come definite nel comma 1, deliberano sulla sospensione del processo per l'intera durata della carica.

3. Il processo è comunque sospeso dall'avviso all'imputato fino alla deliberazione parlamentare.

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale. Se vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove nei casi previsti dall'articolo 392 del codice di procedura penale. Qualora, a seguito della sospensione del processo, venga esercitata l'azione civile in relazione ai medesimi fatti, i termini per comparire di cui all'articolo 163-*bis* del codice di procedura civile sono ridotti alla metà e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause e dà precedenza al processo relativo a tale azione civile».

Art. 2.

2.100

VIZZINI, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. Quando la carica di Presidente della Repubblica o di Presidente del Consiglio dei ministri è assunta dopo l'esercizio dell'azione penale, il giudice sospende il processo e ne dà immediata comunicazione all'imputato che, entro i dieci giorni successivi, può chiedere all'autorità giudiziaria di trasmettere gli atti alle Camere, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1.

2. La sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale per l'assunzione delle prove non rinviabili.

3. Quando il processo è sospeso non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale. Se la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini per comparire, di cui all'articolo 163-*bis* del codice di procedura civile, sono ridotti alla metà e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita».

2.0.100VIZZINI, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche nei casi in cui sia già stata esercitata l'azione penale alla data della sua entrata in vigore».

Titolo**Tit.100**VIZZINI, *relatore*

Sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni in materia di sospensione dei processi penali nei confronti del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri».

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 29 settembre 2010

189^a Seduta*Presidenza del Presidente***BERSELLI**

Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo e, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il dottor Franco Ionta, Direttore del Dipartimento amministrazione penitenziaria, accompagnato dalla dottoressa Assunta Borzacchiello e dal commissario Elena Nanni.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BERSELLI comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Direttore del Dipartimento amministrazione penitenziaria, in relazione all'esame del disegno di legge n. 2313 recante: «Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno», approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 1, 2 e 10, del disegno di legge n. 3291, d'iniziativa governativa

Dopo una breve introduzione del PRESIDENTE, il dottor IONTA fornisce in primo luogo il numero complessivo dei detenuti, ammontante a circa 68.000 unità, dei quali 3.000 donne.

In proposito coglie l'occasione per fornire, in relazione anche al disegno di legge attualmente in discussione presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati, alcuni dati in ordine alle detenute custodite con i figli, che sono certamente in Italia un numero molto piccolo, 56 unità, ma al tempo stesso un problema molto grande dal punto di vista psicologico, organizzativo, sanitario e di rapporto con il territorio; un esempio di

un modo concreto di impostare correttamente questo tipo di detenzione è fornito dalla struttura di Milano specificamente adibita alla custodia attenuata delle detenute madri, in grado di ospitare 10 condannate con i loro figli.

Ritornando alla più generale questione del sovraffollamento delle carceri, il dottor Ionta osserva come l'attuale livello di saturazione si sia ricostituito molto rapidamente nei quattro anni trascorsi dall'indulto se si considera che i detenuti erano prima del provvedimento di clemenza complessivamente 62.000 circa e che grazie all'indulto erano scesi a 39.005; la rapidità dell'incremento della popolazione carceraria ha sottoposto il sistema nel suo complesso ad una forte pressione, soprattutto dal punto di vista del rapido aumento dei costi di gestione, in primo luogo per gli oneri derivanti dal vitto, ma anche dalle utenze idriche ed elettriche.

La strategia scelta per avviare a soluzione questa situazione critica è quella di percorrere contemporaneamente tre strade che devono convergere verso un unico risultato: da un lato infatti sono in corso le procedure per l'assunzione di 1.800 agenti di custodia, un numero certamente non elevato rispetto alle esigenze di un comparto entrato ormai da tempo in sofferenza, ma che sicuramente può contribuire ad alleviare la carenza di personale, soprattutto se nuovi agenti saranno messi rapidamente in grado di espletare le loro funzioni – anche attraverso la rimodulazione, prevista dall'articolo 4 del disegno di legge n. 2313, degli attuali tempi di formazione – e se si riuscirà a promuovere un uso più razionale delle risorse umane, si pensi a quale onere rappresentino oggi per l'amministrazione penitenziaria i trasferimenti impropri dei detenuti, ad esempio per le udienze di convalida; la seconda strada è quella di portare avanti il piano per l'edilizia carceraria mentre la terza, di fatto prodromica alle altre due, è quella di porre in essere strumenti deflattivi della popolazione carceraria, primo fra i quali l'istituto dell'esecuzione domiciliare previsto dall'articolo 1 del disegno di legge n. 2313.

Il Ministero della giustizia e l'amministrazione carceraria annettono grande importanza a questo provvedimento; secondo le valutazioni dell'amministrazione penitenziaria i detenuti con una pena residua inferiore o uguale ad un anno, al netto delle esclusioni relative all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, sono 10.436, dei quali 5.677 italiani e 4.759 stranieri. Poiché di questi ultimi una parte rilevante risulta priva di domicilio o residenza, si può affermare che i detenuti in astratto destinatari del provvedimento sono 7.992, un numero suscettibile evidentemente di aumentare in presenza di identificazione di domicilio o di offerta di domicilio per alcuni degli stranieri che ne risultano privi.

Evidentemente quella indicata è solo una platea potenziale, dal momento che bisognerà in concreto vedere sia per quanti di costoro la procedura avrà esito positivo, sia – e sotto tale profilo è particolarmente importante assicurare la rapidità dell'istruttoria – per quanti avrà esito utile, dal momento che è evidente come una decisione che arrivasse dopo quattro mesi sarebbe del tutto ininfluenza per un condannato con un residuo di pena non superiore ai 5 o 6 mesi.

A tal fine il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria si è mosso per tempo, in modo da non farsi trovare impreparato dall'approvazione della legge, e ha già diramato istruzioni agli istituti di pena e agli uffici di esecuzione penale esterna per le modalità di accertamento dell'effettività del domicilio e per la predisposizione degli atti da trasmettere alla magistratura di sorveglianza.

Il presidente BERSELLI nel ringraziare il dottor Ionta osserva in primo luogo, in riferimento alle informazioni da lui fornite circa la casa di sorveglianza attenuata di Milano, che probabilmente un esperimento consimile potrebbe essere condotto anche a Rimini, dove vi sono strutture di recente realizzazione che potrebbero prestarsi allo scopo.

Nel richiedere al dottor Ionta di fornire alla Commissione elementi di conoscenza circa i costi per il vitto della popolazione carceraria, chiede di conoscere quale sia la differenza, media mensile fra il numero dei soggetti che escono dal sistema carceraria e quelli che rientrano.

Il senatore D'AMBROSIO (*PD*) chiede di conoscere se il numero di 10.436 unità fornito dal dottor Ionta corrisponda unicamente ai soggetti detenuti in esecuzione di sentenza passata in giudicato, ovvero se riguardi anche condannati non definitivi, che hanno presentato appello o ricorso per Cassazione, e ciò in quanto l'approvazione della legge potrebbe determinare molti di coloro che hanno condanne pari o di poco superiori all'anno a rinunciare all'appello o al ricorso in modo da beneficiare della detenzione domiciliare.

La senatrice PORETTI (*PD*) chiede al dottor Ionta se le cifre da lui fornite si riferiscano ai detenuti che potrebbero beneficiare della detenzione domiciliare sulla base del testo approvato dalla Camera dei deputati, ovvero ai potenziali destinatari del provvedimento così come licenziato dal Consiglio dei Ministri, e in ogni caso quale sia la differenza fra la platea potenziale dei destinatari del testo governativo e quella dei destinatari del testo oggi all'esame del Senato.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) chiede in primo luogo al dottor Ionta la sua opinione in ordine alla praticabilità delle valutazioni richieste ai fini della documentazione prevista dal comma 3 dell'articolo 1 del testo approvato dalla Camera dei deputati, in particolare per quanto riguarda la valutazione dell'idoneità del domicilio.

In relazione poi al problema delle risorse impegnate nelle attività di trasferimento dei detenuti, ella chiede al dottor Ionta se non ritiene che, utilizzando gli strumenti tecnici già oggi in possesso di diversi istituti penitenziari ai fini dell'escussione di testimoni e interrogati di imputati in videoconferenza, non si possano tenere con questo sistema anche le udienze di convalida, in modo da uscire fuori dal circolo vizioso rappresentato dalle situazioni di sofferenza dell'amministrazione carceraria da un lato e degli uffici dei magistrati di sorveglianza dall'altro.

Il senatore PERDUCA (*PD*) nel ricordare che il numero di 68.000 detenuti indicato dal dottor Ionta deve essere valutato tenendo conto che la capienza complessiva del sistema carcerario italiano è di 43.000 posti, per cui di fatto le detenzioni nelle carceri italiane si svolgono per lo più in un regime di vera e propria illegalità, come dimostrano anche le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, osserva come il dato di 7.992 unità fornito dal dottor Ionta è meramente potenziale, e che nei fatti, specialmente considerando i detenuti il cui residuo pena è molto inferiore ad un anno, saranno forse non più di 2.000 coloro che riusciranno effettivamente a beneficiarne. Egli si chiede quindi se non sia meglio affrontare in maniera reale il problema del sovraffollamento delle carceri attraverso un provvedimento di clemenza.

Il senatore MARITATI (*PD*) osserva come il sistema penitenziario soffra attualmente non solo della carenze di agenti di custodia, ma anche e soprattutto della carenza di educatori, assistenti sociali e altri operatori dedicati all'attività di riabilitazione dei condannati.

Egli si chiede che senso possa avere in queste condizioni confidare in un palliativo come il provvedimento in titolo per la soluzione del problema dell'affollamento delle carceri, e ritiene che questa vada invece cercata in un'azione di ben più ampio respiro diretta in primo luogo a ridurre gli ingressi impropri nel sistema carcerario.

Il relatore, senatore BALBONI (*PdL*), chiede al dottor Ionta quale sia la sua valutazione circa le potenzialità dell'espiazione domiciliare così come configurata dal disegno di legge come strumento per favorire la ri-socializzazione del condannato. In proposito egli osserva che il gran numero di strumenti previsti dalla legislazione penale italiana per favorire forme alternative di esecuzione della pena – dall'affidamento in prova ai servizi sociali, alla semilibertà, alla liberazione anticipata – fanno sì che coloro che scontano oggi effettivamente una pena siano solo soggetti che hanno fallito in più occasioni le prove d'appello offerte loro dall'ordinamento.

L'espiazione in detenzione domiciliare proposta dal disegno di legge n. 2313 si configura dunque come una nuova concessione di credito che potrebbe avere un estremo valore ai fini del procedo di riabilitazione.

Il dottor IONTA fornisce in primo luogo alcuni dati circa l'andamento degli ingressi nelle carceri che, al netto dei cosiddetti «ritorni» verificatisi dopo l'indulto del 2006, può essere valutato in una media di circa 700 al mese, con una tendenza ad una riduzione negli ultimi tre mesi.

Per quanto riguarda la domanda del senatore D'Ambrosio, egli conferma che i dati da lui forniti si riferiscono ai condannati definitivi.

È sicuramente possibile fare una stima che tenga conto anche di coloro che sono detenuti per condanne non definitive, tuttavia in base alla sua esperienza egli non ritiene che il dato sia di qualche utilità, essendo molto difficile che un condannato rinunci ad un appello o ad un ricorso

dal quale può sperare di ottenere un risultato che è comunque più favorevole della detenzione domiciliare.

Per quanto riguarda i chiarimenti chiesti dalla senatrice Poretti, egli conferma che i dati forniti si riferiscono ai destinatari potenziali del testo attualmente all'esame del Senato, tenendo cioè conto delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, dal momento che la platea potenziale del testo originariamente approvato dal Governo era più grande di circa 6.000 unità

Per quanto riguarda le osservazioni della senatrice Della Monica, egli fa presente in primo luogo che indubbiamente l'utilizzo del termine «idoneità» del domicilio nel testo approvato dalla Camera dei deputati, in sostituzione dell'originaria espressione «congruità» contenuta nel testo del Governo rende molto più facile la valutazione ai fini della concessione del beneficio; egli osserva poi che il ricorso alla videoconferenza per le udienze di convalida non costituisce, a suo parere la strada maestra per ridurre l'onere dei trasferimenti dei detenuti: infatti già oggi il ricorso alla videoconferenza è spesso criticato in quanto menomazione del diritto dell'imputato ad essere presente in giudizio.

A suo parere sarebbe meglio invece fare in modo che le udienze di convalida si svolgessero sempre presso il carcere, ed osserva come a tal fine per l'amministrazione carceraria possa rivelarsi meno oneroso mettere un mezzo di trasporto a disposizione di un magistrato che procedere al trasferimento del detenuto.

Con riferimento alle osservazioni del senatore Perduca, il dottor Ionta fa presente di non essere certo lui il destinatario di una proposta di provvedimento clemenziale, che peraltro non appare assolutamente in linea con il programma del Governo, e invita il senatore Perduca a non sottovalutare né il possibile numero dei beneficiari dell'espiazione per detenzione domiciliare, né il vantaggio che ne verrebbe per il sovraffollamento delle carceri, specie se si considera che, come egli ha messo in luce nel suo intervento iniziale, il provvedimento deve essere considerato parte di una politica di più ampio respiro diretta ad adeguare alle necessità del sistema penale le strutture e le risorse umane del sistema carcerario.

In proposito egli fa presente che il progetto originario del Governo al quale egli stesso aveva collaborato, prevedeva che il beneficio dell'espiazione domiciliare dell'ultimo anno di pena detentiva andasse a regime. Il termine del 2013 indicato nel testo approvato dalla Camera dei deputati, peraltro, appare idoneo a lasciare al Governo il margine di tempo sufficiente a realizzare un parte importante del piano di edilizia carceraria.

Anche per quanto riguarda le osservazioni del senatore Maritati, il dottor Ionta fa presente di non essere certo lui il destinatario di indicazioni di politica criminale diretta a ridurre il numero degli ingressi in carcere che peraltro è effettivamente troppo elevato.

Concorda infine con le valutazioni del senatore Balboni, osservando come molto spesso una concessione di fiducia sia uno strumento importante per favorire la risocializzazione di condannati che, egli ricorda, non sono in ogni caso soggetti appartenenti alla criminalità organizzata

o comunque condannati per delitti di particolare gravità e fa riferimento all'esperienza dell'ex colonia agricola di Isili, da lui visitata di recente, dove appaiono evidenti i vantaggi di una responsabilizzazione dei detenuti.

Il presidente BERSELLI ringrazia il dottor Ionta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 17,15.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 29 settembre 2010

103^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

Alberto FILIPPI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Scotti.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2010-2011 (n. 253)

(Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore LIVI BACCI (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, sul quale la Commissione affari esteri è chiamata a rendere osservazioni alla Commissione Istruzione.

Il provvedimento è disposto in base al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in materia di immigrazione e condizione dello straniero. Esso prevede che il Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'università e della ricerca scientifica, provveda annualmente all'emanazione del decreto per la fissazione del numero massimo di autorizzazioni all'ingresso e di permessi di soggiorno in favore degli studenti stranieri che intendono seguire corsi universitari in Italia.

Lo schema di decreto reca un unico articolo che stabilisce il numero di 48.877 autorizzazioni all'ingresso che potranno essere concesse dalle Ambasciate e Consolati all'estero per l'anno 2010-2011. Si tratta di 42.482 accessi ai corsi universitari e di 6.395 accessi per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Ricorda che gli interessati, per usufruire in concreto di tale opportunità, dovranno seguire la procedura prevista per la richiesta del visto, ossia dimostrare il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corso universitario e dei requisiti indicati dalla legge relativi alla disponibilità economica, all'assicurazione sanitaria, all'alloggio.

Ricorda altresì che nelle analoghe osservazioni rese lo scorso dicembre la Commissione aveva sottoposto alla valutazione della Commissione di merito l'opportunità di sollecitare una semplificazione delle procedure volte a consentire agli studenti stranieri di svolgere percorsi di studio in Italia e di formulare l'invito ad un innalzamento dei limiti numerici massimi per l'accesso degli studenti stranieri alle Università e agli istituti.

Si registra invece una diminuzione del numero dei visti, a procedure invariate.

Cita quindi dati sugli ingressi negli altri paesi comunitari per gli studenti stranieri. Auspica altresì chiarimenti sulle verifiche di profitto prescritte per detti studenti. Propone pertanto di rinnovare i medesimi rilievi.

La senatrice CONTINI (*FLI*) fa presente che gli accordi di cooperazione per i paesi scenario degli interventi internazionali di pace prevedono anche la formazione negli studi di allievi stranieri e chiede chiarimenti in ordine agli strumenti normativi da utilizzare a tal fine.

Il sottosegretario SCOTTI fa presente che lo schema in esame rappresenta un importante strumento per la promozione del sistema universitario e scientifico italiano.

Ricorda i lavori in corso di svolgimento da parte di un gruppo misto che prevede la partecipazione del Ministero degli Affari esteri, del Ministero dell'Università e della Conferenza dei rettori per promuovere l'internazionalizzazione del sistema universitario italiano. È stato anche messo a punto un sito che riunisce tutti gli accordi stipulati tra le Università italiane e straniere e il relativo stato di attuazione.

Concorda con il rilievo svolto dal relatore circa la necessità di una maggiore apertura delle Università italiane rispetto agli studenti stranieri. Tuttavia, segnala taluni ostacoli, tra cui le procedure burocratiche talvolta farraginose: in tal senso, sono in corso di elaborazione con il Ministero dell'interno misure di facilitazione per i visti universitari. Inoltre, ricorda la scarsa elasticità dell'offerta formativa italiana dal punto di vista linguistico e gli approfondimenti che la Conferenza dei rettori sta svolgendo per incrementare la disponibilità di corsi universitari in lingua inglese. Infine, richiama la necessità di migliorare le strutture di accoglienza per gli studenti mediante accordi con le regioni e gli enti locali.

Il senatore TOFANI (*PdL*) segnala le gravi carenze che vengono da più parti lamentate nella reperibilità di informazioni aggiornate, anche mediante gli strumenti informatici, circa la disponibilità dei corsi e informazioni pratiche.

Sottolinea inoltre come anche gli studenti italiani che intendano maturare esperienze di studio all'estero incontrino grandi difficoltà; i due aspetti, quello dell'accoglienza e quello del supporto rispetto agli studenti italiani all'estero, sono evidentemente strettamente connessi.

Il sottosegretario SCOTTI fa presente che il sito del Ministero degli affari esteri è collegato con quello delle Università e che ciascun ateneo è tenuto ad aggiornare il proprio sito.

Riprendendo le considerazioni svolte dal senatore Tofani, il senatore MARCENARO (PD) rileva come la politica dell'accoglienza degli studenti stranieri si colleghi inevitabilmente alle misure di sostegno per gli studenti italiani che vogliono svolgere una formazione specialistica all'estero. Vi sono, infatti, evidenti elementi di reciprocità nelle relazioni con gli Stati stranieri.

Il senatore CABRAS (PD) condivide l'esigenza di incentivare un maggiore interscambio culturale tra Italia ed estero, poiché contribuire a formare la classe dirigente di uno Stato straniero ha inevitabili ricadute positive sull'economia nazionale.

Rileva tuttavia come le Università italiane stentino a raggiungere livelli di eccellenza e quindi tendano ad attrarre soprattutto studenti stranieri provenienti dai paesi in via di sviluppo.

Reputa pertanto indispensabile eliminare le limitazioni numeriche ai visti universitari e migliorare la capacità di attrazione dei centri di eccellenza.

Il sottosegretario SCOTTI condivide le osservazioni testé svolte dal senatore Marcenaro e dal senatore Tofani sulla necessità non solo di attrarre talenti dall'estero, ma anche di sostenere gli studenti italiani che compiano il percorso inverso. L'elevato numero di accordi bilaterali non ha sinora prodotto significativi risultati e tuttavia le migliori Università italiane hanno incentivato la loro capacità di attrazione.

Dopo un intervento del presidente Alberto FILIPPI che riassume le considerazioni emerse nel corso dell'esame, accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione conferisce, infine, mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli alla 7^a Commissione, con i rilievi emersi nel corso del dibattito.

IN SEDE REFERENTE

(2264) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Minsk il 18 aprile 2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 luglio scorso.

Il presidente Alberto FILIPPI ricorda che è stato presentato l'ordine del giorno G/2264/1/3 con primo firmatario il senatore Perduca (pubblicato in allegato al resoconto della presente seduta).

Il senatore MARCENARO (PD) fa presente che l'ordine del giorno, che reca anche la propria firma, affronta la delicata tematica della tutela dei diritti umani in Bielorussia e ricorda la ferma presa di posizione recentemente assunta dal Consiglio d'Europa sulla ripresa delle esecuzioni capitali. Reputa di estrema gravità l'atteggiamento sinora seguito dal Governo italiano che non ha preso le distanze dal Governo della repubblica di Belarus.

Ritira l'ordine del giorno preannunciandone la riproposizione per l'esame da parte dell'Assemblea.

Il relatore AMORUSO (PdL) si riserva di esprimere le proprie considerazioni sull'ordine del giorno nel corso dell'esame in Assemblea.

Il presidente Alberto FILIPPI, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di conferire mandato al relatore Amoruso a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo altresì allo svolgimento della relazione orale.

(2179) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Malawi sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Blantyre il 28 agosto 2003*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 maggio scorso.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente Alberto FILIPPI, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di conferire mandato al relatore Nessa a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo altresì allo svolgimento della relazione orale.

(2265) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per la manutenzione del confine di Stato, fatta a Roma il 7 marzo 2007*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 luglio scorso.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente Alberto FILIPPI, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di conferire mandato alla relatrice Marinaro a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo altresì allo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA

(2322) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010

(Doc. LXXXVII n. 3) Rel. sulla partecipazione dell'Italia all'UE nell'anno 2009

(Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 2322. Parere alla 14^a Commissione sul documento LXXXVII, n. 3. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore AMORUSO (*PdL*) illustra i provvedimenti in esame, ovvero la legge comunitaria 2010 e la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2009, che saranno esaminati e discussi congiuntamente dalla Commissione per le parti di competenza. Successivamente verrà approvata una relazione sul disegno di legge, e un parere sulla Relazione annuale, entrambi destinati alla Commissione Politiche dell'Unione europea.

La struttura del disegno di legge in esame segue lo schema indicato all'articolo 9 della legge n. 11 del 2005.

Il Capo I contiene le disposizioni che conferiscono al Governo delega legislativa, per l'attuazione di direttive (elencate negli Allegati A e B) che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse.

Viene anche conferita delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative di competenza statale per l'adempimento di obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario.

L'articolo 1 regola il procedimento per la emanazione dei decreti legislativi; la responsabilità dello stesso è attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche europee al quale, nel rispetto delle competenze dei Ministeri di settore, spetta di operare per assicurare la conformità del disegno di legge all'obbligo comunitario da assolvere.

L'articolo 2 detta principi e criteri di carattere generale per l'esercizio delle deleghe al fine dell'attuazione delle direttive comunitarie, in gran parte già contenuti nelle precedenti leggi comunitarie.

L'articolo 3 conferisce una delega biennale al fine di consentire la gestione di una politica sanzionatoria dei comportamenti che costituiscono violazione di precetti comunitari non trasfusi in leggi nazionali.

L'articolo 4 rinvia alla disposizione contenuta nell'articolo 9, commi 2 e 2-bis, della legge 4 febbraio 2005 n. 11, in materia di oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie.

L'articolo 5 delega il Governo all'emanazione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie.

Il Capo II contiene disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di delega legislativa.

Completano il presente disegno di legge gli allegati A e B.

Segnala il recepimento della direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Quanto alla relazione sull'Unione europea nel corso del 2009, il processo di integrazione europea è stato orientato principalmente su due fronti: il completamento del processo di ratifica del Trattato di Lisbona, in vista della sua definitiva entrata in vigore, e la prosecuzione della azione di contenimento degli effetti della crisi finanziaria esplosa nella seconda metà del 2008.

Nella parte prima si tratta del processo di integrazione europea e orientamenti generali delle politiche dell'Unione Europea.

Il completamento del processo di ratifica del Trattato di Lisbona ha rappresentato l'obiettivo principale dell'attività nell'agenda istituzionale europea del 2009.

A partire dal 2 ottobre, si è avviata una discussione sul futuro Servizio Europeo di Azione Esterna (SEAE), che affiancherà l'Alto Rappresentante nello svolgimento delle sue funzioni.

Per quanto riguarda il processo di allargamento dell'Unione, nel corso del 2009 è proseguita la strategia dell'allargamento verso la Turchia, la Croazia ed i Paesi dei Balcani Occidentali sulla base delle indicazioni del Consiglio europeo del 2006, confermate nel dicembre 2008 dal Consiglio Affari Generali e Relazioni Esterne (CAGRE). Inoltre, nel luglio del 2009 l'Islanda ha presentato domanda di adesione all'Unione europea.

Nella parte seconda si tratta della partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea e recepimento del diritto dell'Unione nell'ordinamento interno.

Nelle attività relative alla c.d. fase ascendente, vale a dire la partecipazione dell'Italia al processo decisionale dell'Unione europea, resta centrale il ruolo del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) che ha la funzione di assicurare il coordinamento e la definizione della posizione italiana per i dossier a carattere orizzontale.

Con riferimento alla fase discendente, nel corso del 2009, il processo di recepimento del diritto dell'Unione europea ha imposto al Governo un'azione che si è svolta contemporaneamente su tre direttrici: l'esercizio delle deleghe contenute nella legge comunitaria 2008, la predisposizione dello schema di disegno di legge comunitaria 2009 e la predisposizione del disegno di legge comunitaria 2010.

Per quel che riguarda la partecipazione dell'Italia alle operazioni PESD (politica europea di sicurezza e Difesa), questa è stata impegnata in numerose missioni, fornendo il loro contributo in termini di risorse di personale e mezzi.

Sul fronte istituzionale, rileva che occorrerà vagliare con attenzione gli sviluppi derivanti dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, in particolare per quanto riguarda l'accresciuta specificità della PESC e della PESD ed il conseguente maggiore impegno, in termini di partecipazione e di coordinamento, che si renderà necessario, a livello nazionale.

Gli orientamenti per il 2010 nelle relazioni esterne dell'Unione prevedono che riguardo ai rapporti con la Russia, l'Italia sosterrà pienamente la Presidenza spagnola, che pone il rafforzamento della collaborazione con la Russia fra le sue priorità, per lo sviluppo di un autentico partenariato strategico.

Nell'ambito del partenariato orientale, l'Italia, che continuerà ad assicurare l'attività partecipazione alle attività di cooperazione multilaterale, si impegnerà per sostenere il coinvolgimento di Russia e Turchia su temi di comune interesse.

Al fine di rafforzare il quadro dei rapporti euro-mediterranei, l'Italia dedicherà grande attenzione ai negoziati UE-Libia, in vista di una loro conclusione in tempi rapidi.

Per quanto riguarda la politica dell'Unione europea in materia di cooperazione allo sviluppo e ACP, com'è noto, l'Unione si è impegnata ad incrementare il proprio livello di APS.

Osserva conclusivamente come i tempi di esame dei provvedimenti in titolo dovrebbero essere tali da consentire un maggiore approfondimento e, a livello contenutistico, ricorda come sia necessario ribadire l'importanza geostrategica dell'area mediterranea. Ricordato lo stato di attuazione dell'Unione per il Mediterraneo, si sofferma sull'attività svolta dall'Assemblea per il Mediterraneo, una cui rappresentanza da lui stesso guidata ha partecipato come osservatore ai lavori dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite la scorsa settimana.

Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di relazione alla Commissione Politiche dell'Unione europea sul disegno di legge comunitaria 2010 e di parere sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2009) sulla base delle considerazioni che emergeranno nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2273) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo d'intesa, fatta ad Ottawa il 3 giugno 2002*

(Esame e rinvio)

Il relatore GIORDANO (*PdL*) illustra il provvedimento in titolo, che riguarda la Convenzione tra Italia e Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali e dal relativo Protocollo.

La Convenzione del 2002, destinata a sostituire quella firmata il 17 novembre 1977 ed entrata in vigore il 24 dicembre 1980, ha un campo di applicazione limitato alla sola imposizione sui redditi essendo stata esclusa, sulla base del criterio della reciprocità, la tassazione del patrimo-

nio. Essa è in gran parte conforme al modello OCSE, tenendo conto delle specificità dei sistemi fiscali vigenti, nonché della situazione economico-finanziaria.

L'esigenza di procedere alla negoziazione della nuova Convenzione è sorta sia in relazione alle riforme fiscali introdotte dai due Stati (in Italia, la riforma del 1997 ha portato all'abolizione dell'ILOR e all'introduzione dell'IRAP), sia al fine di tenere conto dei mutati presupposti economico-finanziari.

La sfera oggettiva di applicazione della Convenzione, con riferimento alla parte italiana (articolo 2, paragrafo 3, lettera b)) riguarda l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (che ora deve intendersi sostituita dall'IRES), nonché l'imposta regionale sulle attività produttive.

In ordine alla disciplina dei redditi di impresa, è stato accolto il principio generale in base al quale gli stessi sono imponibili nel Paese di residenza, a meno che non siano attribuibili ad una stabile organizzazione.

Il trattamento dei redditi di capitale è stato definito in base al bilanciamento di interesse dei due partner negoziali.

Per i dividendi (articolo 10), è stato stabilito il criterio impositivo concorrente della residenza e della fonte, fissando un'aliquota del 5 per cento per partecipazioni caratterizzate, per almeno il 10 per cento, dai diritti di voto detenuti dalla società distributrice ed un'aliquota del 15 per cento negli altri casi.

Va peraltro rilevato che dell'aliquota del 5 per cento non possono beneficiare le cosiddette *non resident-owned investment corporations* le quali sono entità di diritto canadese che possono, all'occorrenza, essere utilizzate (ad esempio, nella forma di una società *holding* canadese) in modo vantaggioso da un soggetto non residente (che possieda l'intero pacchetto mobiliare della società) per realizzare investimenti indiretti in Canada. La suddetta esclusione trova giustificazione nel fatto che l'applicazione dell'aliquota del 5 per cento, combinata con le disposizioni sui rimborsi d'imposta, porterebbe al risultato che la tassazione di una *non resident-owned investment corporation* sarebbe pari alla ritenuta alla fonte prevista sulla distribuzione dei dividendi. L'esclusione in questione è, pertanto, mirata a disincentivare gli investimenti di tipo indiretto carenti di sostanza economica (manovre elusive) e a favorire altresì gli investimenti diretti.

Nel contesto dell'articolo è stata definita, altresì, la disciplina della cosiddetta «*branch tax*» (articolo 10, paragrafo 6). Tale imposta « in aggiunta alla normale imposta sul reddito » è generalmente applicata sul reddito, al netto delle imposte, di talune società di capitali straniere che svolgono attività di compravendita immobiliare in Canada mediante una stabile organizzazione, con l'aliquota del 25 per cento (o inferiore, se prevista in base ad una convenzione contro le doppie imposizioni).

In tema di *capital gains* (articolo 13), è stata inclusa una disposizione (paragrafo 5) riguardante i riflessi fiscali delle operazioni di organizzazione o riorganizzazione, fusioni o scissioni di due o più società nazionali

(a seconda del caso italiane o canadesi), che possiedono proprietà immobiliari o mobiliari nell'altro Stato.

Con tale disposizione viene data al contribuente la possibilità di beneficiare di un «*tax deferral*» vale a dire un rinvio del momento impositivo nel Paese ove sono situati i cespiti influenzati dalle suddette operazioni, sulla base di un accordo da stipulare tra l'autorità competente dello Stato contraente ove i beni sono situati ed il soggetto che acquisisce la proprietà dei beni stessi.

Nell'articolo 18 relativo alle pensioni è stata introdotta una disciplina molto dettagliata che, soprattutto nell'ottica di semplificare la disciplina vigente (anche su segnalazione dell'INPS, chiamato a gestire un notevole flusso di pensioni in entrata ed in uscita, conseguenza del fenomeno migratorio registratosi verso il Canada), prevede regole specifiche in relazione alla diversa tipologia di pensioni.

La Convenzione ha inoltre definito la problematica dei contrattisti (in servizio presso la rete diplomatico-consolare italiana in Canada e viceversa), in ordine ai quali si sono verificate situazioni di incertezza sulla ripartizione del potere impositivo tra i due Stati. Si attribuisce la potestà impositiva esclusiva allo Stato che eroga i compensi a detto personale. Tale disciplina, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, retroagisce di tre anni rispetto all'anno di entrata in vigore della nuova Convenzione.

Quanto al trattamento delle altre categorie reddituali, nella Convenzione sono stati condivisi i principi suggeriti dall'OCSE e generalmente presenti negli accordi stipulati dal nostro Paese.

Per quanto riguarda il metodo per evitare le doppie imposizioni, è stato previsto il metodo di imputazione ordinaria.

Poiché la presente Convenzione, allorché entrerà in vigore, sostituirà la vigente, è stata prevista anche una clausola di cessazione degli effetti, con una particolarità: se le disposizioni della cessanda Convenzione dovessero consentire trattamenti più favorevoli rispetto a quanto previsto dalle nuove disposizioni in vigore, tali più favorevoli effetti potranno continuare ad essere invocati, in via transitoria, fino all'ultimo giorno dell'anno successivo rispetto a quello di entrata in vigore della nuova Convenzione (in sostanza, circa due anni).

Ciò premesso, propone il conferimento del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MICHELONI (PD) ricorda di aver presentato prima della sospensione estiva dei lavori una proposta di indagine conoscitiva sull'assetto del Ministero degli Affari esteri, che è stata posta all'ordine del giorno. Chiede quindi che nella prossima seduta la Commissione assuma una deliberazione in merito.

Il senatore BETTAMIO (*PdL*) ritiene che dovrebbe preliminarmente svolgersi una informativa da parte di un rappresentante del Ministero degli affari esteri sull'attuale assetto del Dicastero.

Il presidente Alberto FILIPPI fornisce assicurazioni al riguardo.

La seduta termina alle ore 16,55.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2264

G/2264/1/3

PERDUCA, MARCENARO, CABRAS, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, TONINI, ZAVOLI

Il Senato della Repubblica,

considerato che a partire dal referendum indetto nel 1996 per estendere il mandato presidenziale di Lukashenko gli osservatori internazionali dell'OSCE hanno bocciato tutte le consultazioni elettorali tenutesi in Bielorussia;

considerato che a seguito delle ultime elezioni presidenziali, l'UE decise di negare alle autorità di Minsk ogni forma di cooperazione economica, fornì pieno sostegno all'opposizione e proibì per un lungo periodo al Presidente Lukashenko ed a 31 alti ufficiali del regime l'ingresso nel territorio comunitario;

considerati i tragici eventi verificatisi a margine delle elezioni presidenziali del 2006, quando le forze speciali posero fine con la violenza alle pacifiche manifestazioni dell'opposizione che denunciavano i brogli elettorali;

considerato che le ultime elezioni parlamentari del settembre 2008, che non hanno eletto nessun membro dell'opposizione e sono state considerate dall'Osce «lontane da standard minimi di elezioni democratiche»;

considerato che nei primi mesi del 2011 si terranno le prossime elezioni Presidenziali e che durante la campagna elettorale, presumibilmente, non verrà garantita la libertà di espressione agli altri candidati e saranno caratterizzate da massicci brogli elettorali;

preso in esame il documento prodotto dal Dipartimento di Stato americano, *2009 Human Rights Report: Belarus*, pubblicato l'undici marzo scorso nel quale vengono analizzate in dettaglio le carenze democratiche riscontrate in Bielorussia;

considerato che nel documento *2009 Human Rights Report: Belarus* vengono denunciati i continui e reiterati abusi commessi dalle autorità governative nei confronti di detenuti e cittadini comuni;

considerata la frequenza con la quale si ripetono arresti e detenzioni arbitrarie, per motivi politici e per la partecipazione a proteste a sfondo politico, come nel caso di Alexander Kouzlimn, già candidato alle elezioni presidenziali nel 2006 e rimasto recluso per oltre due anni (la sua liberazione è avvenuta solo a seguito di lunghe pressioni dell'U-

nione Europea che hanno portato ad una revoca parziale delle sanzioni imposte nel 2006 al regime di Lukashenko).

considerato che nonostante «l'approccio morbido» adottato dall'Unione Europea si sono registrati nuovi casi di detenuti politici in particolare il giovane attivista di «Malady Front» Arstyom Dubski e i leader dell'associazione di liberi imprenditori Uladzimir Asipenka, Mikalay Autukhovich, Uladzimir Asipenka (quest'ultimi due sono ancora reclusi) per aver organizzato delle manifestazioni di protesta contro una nuova legge particolarmente punitiva nei confronti delle libere iniziative economiche;

considerate le restrizioni alle libertà civili, incluse la libertà di espressione, di associazione e di religione che nella classifica sulla libertà di stampa stilata da *Reporter Sans Frontiers* la Bielorussia ricopre il 151° posto su 175 paesi esaminati. Considerato che la stampa e la distribuzione dei giornali è appannaggio di un'azienda monopolista governativa che può decidere liberamente la lista dei giornali diffusi nel paese.

Considerato il nuovo Decreto Presidenziale approvato il 1° Febbraio 2010 che ho posto Internet sotto il controllo della Presidenza con l'obiettivo, in viste delle prossime elezioni presidenziali, di impedire all'opposizione e ai giornalisti indipendenti di esprimersi liberamente in rete.

considerato che nel 2007 il regime ha chiuso i pochi media liberi e indipendenti che operavano in Bielorussia e sono costanti le intimidazioni nei confronti dei giornalisti indipendenti da parte del Kgb e delle istituzioni giudiziarie;

considerati gli alti livelli di corruzione nelle istituzioni bielorusse espressi dagli indicatori della Banca Mondiale che sottolineano come la corruzione sia un serio problema per il paese, nonostante nel paese esista una legislazione che punisca reati di questo tipo;

considerate le persecuzioni e le minacce nei confronti delle organizzazioni non governative indipendenti a cui viene sistematicamente negata la registrazione e quindi impedito di svolgere legalmente qualsiasi attività (secondo la legge adottata nel 2005 tramite decreto presidenziale, è reato penale organizzare o partecipare a qualsiasi attività portata avanti da un'organizzazione non registrata).

considerati i ripetuti episodi di interferenze arbitrarie alla privacy, alla famiglia, all'abitazione e alla corrispondenza privata, nonostante esista una legislazione che impedisca queste pratiche;

considerati i frequenti provvedimenti di detenzione e deportazione di rappresentanti religiosi e che il governo utilizza i dispositivi della legge sulla religione del 2002 per intralciare o prevenire le attività di gruppi altri alla Chiesa Ortodossa Bielorussa. Nello specifico la legge limita la possibilità delle organizzazioni religiose a provvedere educazione religiosa;

considerato che nonostante la legge garantisca la libertà di movimento e il diritto ad emigrare, il governo, in certi casi, limita il diritto dei suoi cittadini a viaggiare;

considerate le discriminazioni perpetrate nei confronti di minoranze etniche (in special modo le minoranze polacche e rom) e sessuali; considerato che la Bielorussia è l'unico dei paesi OSCE e dell'ex-Unione Sovietica che pratica ancora la pena di morte, per 14 reati che vanno dall'omicidio a una serie di reati militari e contro la sicurezza dello Stato, ai crimini contro l'umanità. Non si hanno dati precisi in quanto tutte le notizie a riguardo sono soggette al segreto di stato, tuttavia, secondo *Nessuno Tocchi Caino*, lo scorso marzo sono stati giustiziati due cittadini Andrei Zhuk e Vasily Yuzepchuk (entrambi riconosciuti colpevoli di omicidio) mentre lo scorso 14 maggio due uomini sono stati condannati a morte Aleg Gryshkautsou e Andrei Burdyka per tre omicidi commessi nell'ottobre del 2009 nel corso di una rapina a mano armata.

considerando che la Bielorussia, proprio a causa del mantenimento della pena di morte, è l'unico paese della regione a non far parte del Consiglio d'Europa;

considerato che la libertà di insegnamento è duramente messa a repentaglio dalle pressioni ideologiche del regime e che l'Università per gli Studi Umanistici fondata a Minsk nel 1992 è stata chiusa dalle autorità nel 2004 e dal 2005 opera in esilio a Vilnius dove accoglie centinaia di studenti bielorussi.

considerate le eccellenti relazioni diplomatiche tra il nostro paese e la Bielorussia dimostrate dal fatto che, a seguito della sospensione delle sanzioni adottate dall'UE, l'Italia è stato il primo Paese UE visitato dal Presidente bielorusso e dai suoi Ministri e che il Governo italiano è stato il primo ad inviare il proprio Ministro degli Esteri in visita ufficiale a Minsk e che, lo scorso 30 novembre, il Primo Ministro italiano, On. Silvio Berlusconi, è stato il primo Capo di Governo di un paese occidentale ad essersi recato in visita di stato a Minsk dalla fine degli anni '90;

impegna il Governo a:

chiedere al Consiglio dell'Unione Europea di vincolare la sospensione delle sanzioni nei confronti delle autorità bielorusse (che dovrà essere esaminata e rinnovata entro il prossimo 31 Ottobre) all'immediata liberazione degli ultimi due prigionieri politici Mikalay Autukhovich e Uladzimir Asipenka e all'introduzione di una moratoria sulla pena di morte;

chiedere direttamente alle autorità bielorusse il rilascio dei due prigionieri politici e di garantire una campagna elettorale libera e democratica in vista delle prossime elezioni presidenziali vincolando a queste due condizioni la ratifica del presente trattato;

unirsi ai governi europei che sostengono finanziariamente L'Università per gli Studi Umanistici, chiusa dalle autorità nel 2004, che ora opera in esilio a Vilnius accogliendo ogni anno centinaia di studenti bielorussi, tra cui coloro che per motivi politici vengono espulsi dagli atenei del Paese.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 29 settembre 2010

153^a Seduta*Presidenza del Presidente***CANTONI***Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.**La seduta inizia alle ore 8,50.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

In apertura di seduta, il presidente CANTONI, con riferimento al disegno di legge n. 169 (d’iniziativa del senatore Ramponi e recante modifica all’articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464), rende noto che, alla scadenza del termine (fissato per le ore 12 di ieri), non risultano presentati emendamenti da parte dei Gruppi, e di aver provveduto, in qualità di relatore, alla presentazione di una proposta volta all’adeguamento del testo al nuovo Codice dell’ordinamento militare.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in attuazione dell’articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25» (n. 255)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene, sull’ordine dei lavori, il senatore SCANU (PD), sottolineando, a nome del Gruppo di appartenenza, l’opportunità di udire il Segretario generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti, al

fine di acquisire dei preziosi ed imprescindibili elementi conoscitivi in ordine alle tematiche affrontate dal provvedimento in titolo.

Alla richiesta formulata dal senatore Scanu si associa il senatore PEGORER (PD), osservando che lo schema di decreto iscritto all'ordine del giorno presenta dei rilevanti profili di criticità che meriterebbero un accurato approfondimento ed una ponderata riflessione politica.

Il presidente CANTONI, preso atto di quanto rappresentato dai senatori Scanu e Pegorer, osserva che la predetta audizione potrebbe aver luogo, in sede di Ufficio di Presidenza, nel pomeriggio di mercoledì 6 ottobre.

La Commissione conviene.

In ordine ai rilievi emersi nella seduta di ieri, il sottosegretario COSIGA precisa che la collocazione di tutte le attività connesse al *procurement* nell'ambito del Segretariato generale è la naturale conclusione di un processo già iniziato con la soppressione della Direzione generale delle telecomunicazioni e delle tecnologie avanzate e con la conseguente attribuzione di gran parte delle relative funzioni al sesto reparto dello stesso Segretariato, che aveva dato risultati ampiamente positivi. Tale processo di riorganizzazione, inoltre, non pregiudicherà il costante e necessario dialogo tra i Capi di Stato maggiore di Forza armata con le direzioni tecniche di riferimento (come originariamente prefigurato dalla legge n. 25 del 1997), soprattutto per quanto attiene alla definizione dei requisiti tecnici dei sistemi d'arma (questione assai più delicata e rilevante della mera possibilità di avvalersi delle suddette direzioni a fini meramente contrattuali).

Relativamente all'eventuale ridefinizione dell'entità e delle modalità del controllo parlamentare sulle procedure di acquisizione degli armamenti, osserva poi che apparirebbe più proficuo spostare il baricentro del confronto con l'esecutivo sugli atti relativi alla pianificazione generale (che hanno un'elevata valenza politica), piuttosto che sui singoli programmi di acquisizione (come invece prefigurato dalla normativa attualmente in vigore), atti di natura eminentemente tecnica ed anche, in alcuni casi, dal carattere non definitivo.

Per quanto attiene, da ultimo, alla soppressione della Direzione generale della Sanità militare, rileva che le –comunque eterogenee– competenze dell'organo sono state ripartite tra lo Stato maggiore della Difesa (presso il quale era stato già costituito, dando risultati concreti assai positivi, uno specifico ufficio generale di sanità), per quanto attiene alle competenze di natura tecnico-operativa, ed il Segretariato generale per ciò che concerne quelle dai connotati squisitamente amministrativi. Tale soluzione, peraltro, produrrà importanti effetti concreti: ad esempio, la definizione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità da valutare ai fini dell'arruolamento, sarà infatti esplicitata tramite un atto di indirizzo cen-

trale e non più in un provvedimento di natura meramente amministrativa (quale è il decreto emanato dall'attuale Direttore generale).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 29 settembre 2010

406^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1167-B/bis) Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente approvato dal Senato, rinviato alla Camera dal Presidente della Repubblica in data 31 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che la Commissione deve esprimere parere sulla proposta 19.0.200 e sui relativi subemendamenti. Ricorda altresì che la proposta 19.0.200 è analoga ad una proposta sulla quale la Commissione aveva espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Al fine di superare i profili critici della proposta ritiene che la soluzione migliore sarebbe quella di trasformare il comma 1 in un incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di 5 milioni di euro

annui a decorrere dall'anno 2012. Ricorda infine che sui relativi subemendamenti non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro VEGAS conviene con la soluzione prospettata dal Presidente.

Il relatore FLERES (*PdL*) illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 19.0.200 e i relativi subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 19.0.200 parere non ostativo a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il primo comma sia sostituito dai seguenti: "1. A decorrere dall'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 5 milioni di euro annui. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". Esprime infine parere non ostativo su tutti i subemendamenti alla proposta 19.0.200».

La Commissione approva.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che, al termine dei lavori, è convocata una seduta della Sottocommissione per i pareri, al fine di esprimere il parere all'Assemblea sull'A.S. 849.

La Commissione prende atto.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE comunica altresì che la seduta pomeridiana della Commissione, già convocata per le ore 15, è anticipata, con il medesimo ordine del giorno, alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 9,15.

407^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il ministro per la semplificazione normativa Calderoli.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province (n. 240)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, 11, comma 1, lettera *b*), 13, comma 1, lettere *c*) e *d*), 21, commi 1, lettere *c*) ed *e*), 2, 3 e 4, e 22, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di martedì scorso.

Il senatore GIARETTA (*PD*) sottolinea che l'esigenza di carattere mediatico dell'Esecutivo rispetto ai tempi di approvazione della riforma del federalismo fiscale, stiano prevalendo sulle legittime aspettative dei cittadini di veder realizzata la riforma, dato che i provvedimenti di attuazione finora adottati appaiono privi di contenuti rilevanti. A fronte dell'esigenza unanimemente riconosciuta di affrontare un tema complesso sia dal punto di vista tecnico che politico, quale la riforma del federalismo fiscale, ricorda come, in occasione dell'approvazione della legge delega, il compromesso politico tra maggioranza ed opposizioni sia stato quello di rinviare le questioni più spinose alla fase dei decreti delegati, mantenendo una significativa redistribuzione solidaristica tra territori e puntando decisamente verso l'obiettivo dell'efficienza attraverso la definizione di costi *standard* e di sanzioni. Rispetto a questo quadro, vi sono pericolosi passi indietro. Ad esempio, in materia di sanità, si assiste ad un ritorno al concetto di fabbisogno *standard* a livello nazionale definito come tetto complessivo di partecipazione dello Stato alla spesa pubblica, indipendentemente dagli *standard* di servizi nel Paese. Addirittura, il criterio di riparto dei fondi per la sanità tra le regioni rischia di essere basato soltanto sulla distribuzione della popolazione per età. Le sanzioni vengono ridotte gradualmente con ogni provvedimento legislativo. In tal modo, vengono svuotati di significato gli incentivi al merito e all'efficienza. Fa presente

poi che, anche le interrelazioni positive tra riforma del federalismo fiscale e riforma della contabilità di Stato trovano una limitata attuazione.

Con specifico riferimento al provvedimento in titolo, rileva che la vaghezza del dettato normativo rende irrealizzabili i vantaggi di efficienza derivanti da una più chiara definizione dei costi *standard*. Questo aspetto è reso ancora più grave dal fatto che non è stata ancora approvata, in via definitiva, la Carta delle autonomie e non è quindi garantito un coordinamento tra le normative *in itinere*. Osserva poi i profili problematici legati alla clausola di invarianza degli oneri. In assenza di dati in grado di suffragare tale presupposto, l'invarianza enunciata si traduce in una tautologia. La complessità del processo in corso, vista l'articolazione frammentata su diversi provvedimenti, richiede l'esigenza di ridefinire un disegno istituzionale più sistematico. Conclude rilevando che le numerose carenze e l'eccessiva vaghezza del decreto legislativo in esame, aumentano significativamente il rischio di mantenere lo *status quo* con uno spiccato accento centralistico delle finanze pubbliche.

Il senatore LEGNINI (*PD*) si sofferma in particolare sul tema connesso ai profili derivanti dalla clausola di invarianza degli oneri inserita nel testo del provvedimento. L'assenza di dati inficia, infatti, in modo significativo, le prerogative parlamentari connesse al rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Ricorda, quindi, che durante il dibattito svolto in Assemblea sulla legge delega, uno dei punti critici più rilevanti è stata la totale assenza di una valutazione dell'impatto finanziario della riforma. Problematicità sottolineata anche dal Ministro Tremonti che, allora, dichiarò di poter sopperire a tale carenza attraverso un'attenta analisi dell'impatto della riforma in sede di attuazione della legge delega. Questo impegno non appare rispettato nel provvedimento in esame che ha contenuto normativo molto generico e quindi limitato. A suo avviso, il percorso più corretto da intraprendere sarebbe stato quello di definire i criteri e di raccogliere dati cruciali per l'emanazione del decreto. Il Governo, invece, ha scelto la strada opposta emanando prima un decreto generico e rinviando l'identificazione dei criteri fondamentali ad una fase successiva avvalendosi di organismi tecnici. In tal modo invertendo il criterio metodologico corretto e trasformando la clausola di invarianza soltanto in un esercizio di stile. Sottrarre al Parlamento le valutazioni sull'effettiva coerenza della clausola di invarianza determina, peraltro, una violazione delle delega oltre che dell'articolo 81 della Costituzione, tenuto conto che i livelli di finanziamento pubblico dei servizi verranno definiti o dal Governo, in via amministrativa, o dagli organismi tecnici ivi richiamati. Su questi aspetti auspica che il Governo prenda una posizione chiara e risolutiva al fine del rispetto del ruolo del Parlamento.

Il Ministro CALDEROLI interviene, incidentalmente, per fornire alcuni chiarimenti. Fa presente preliminarmente che, per quanto concerne le sanzioni evocate dal senatore Giarretta, il Governo sta predisponendo un decreto legislativo *ad hoc*. In relazione, poi, alla determinazione dei

fabbisogni *standard*, fa presente che al termine di un lavoro svolto congiuntamente con una serie di organismi tecnici, di provata competenza, si è pervenuti all'elaborazione di una formula matematica che, alla prova dei fatti ha fornito risultati non soddisfacenti. Infatti, è stata effettuata una simulazione con i dati dei singoli Comuni e sono emersi in taluni casi effetti indesiderati che andavano nella direzione opposta rispetto a quella prevista dalla legge delega. È stato altresì verificato che soltanto la SOSE e l'IFEL hanno i microdati relativi alle numerosissime variabili necessarie per il calcolo dei fabbisogni *standard* relativi agli ottomila comuni. Pertanto, soltanto questi istituti sono in grado di elaborare i dati al fine di giungere alla definizione del fabbisogno per ogni singolo comune. I tempi necessari per completare le elaborazioni sono molto ampi, tanto da rientrare a malapena nel periodo di due anni previsto per i decreti correttivi. D'altro canto, fa presente che la via amministrativa per la definizione di elementi caratterizzati da elevata tecnicità è stata utilizzata anche per la definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Infine, ritiene che l'adozione di provvedimenti amministrativi non infici il potere di controllo del Parlamento qualora si prevedesse di corredare i suddetti atti con una relazione tecnica sulla quale acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Tutti questi aspetti, considerati congiuntamente, sembrano poter risolvere le questioni sollevate fin qui nel dibattito. Peraltro, ricorda che i tempi più ristretti dell'attuazione della delega sono nati da una richiesta specifica dell'opposizione. Conclude rilevando che il provvedimento in esame si inserisce in un processo più ampio, in evoluzione, e la graduale attuazione della riforma potrà fornire elementi aggiuntivi in grado di chiarire molti aspetti che allo stato appaiono meno definiti.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione conviene ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 29 settembre 2010

190^a Seduta*Presidenza del Presidente***BALDASSARRI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sonia Viale.*

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2322) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010

(Doc. LXXXVII n. 3) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2009

(Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 2322. Parere alla 14^a Commissione per il Documento LXXXVII, n. 3. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore MURA (*LNP*) riferisce alla Commissione sul provvedimento, dando preliminarmente conto della funzione del contenuto proprio del disegno di legge comunitaria e riassumendo, successivamente, la procedura per l'esame congiunto in Commissione del predetto provvedimento e della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Procede quindi all'esame dei contenuti normativi del disegno di legge, segnalando, riguardo agli aspetti di specifico interesse della Commissione Finanze e tesoro, l'articolo 7, recante delega al Governo per il recepimento della direttiva 2009/65/CE – compresa nell'Allegato B al disegno di legge stesso – concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), che modifica la direttiva 85/611/CEE. In particolare, la direttiva 2009/65/CE ha modificato la direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente, anch'essa, gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), che ha già nel corso degli anni aveva subito diverse e sostanziali modifiche. In occasione di nuove modifiche della suddetta direttiva si

è ritenuto opportuno, per ragioni di chiarezza, procedere alla sua rifusione, a conclusione – come emerge dal secondo *considerando* - di un percorso avviato con il Libro verde della Commissione, del 12 luglio 2005, sul rafforzamento del quadro normativo relativo ai fondi d'investimento nell'UE, da cui è scaturito l'ampio ventaglio di modifiche alla direttiva 85/611/CEE apportate dalla direttiva 2009/65/CE.

Specifica che, ai fini della direttiva 2009/65/CE si intendono per OICVM gli organismi il cui oggetto esclusivo è l'investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico in valori mobiliari o in altre attività finanziarie liquide e il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi; ovvero le cui quote sono, su richiesta dei detentori, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a valere sul patrimonio dei suddetti organismi. È assimilato a tali riacquisti o rimborsi il fatto che un OICVM agisca per impedire che il valore delle sue quote sul mercato si allontani sensibilmente dal valore patrimoniale netto.

Prosegue sottolineando che l'articolo 7, comma 1, prevede, nell'esercizio della delega, il rispetto – oltre che dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, in quanto compatibili – anche di principi e criteri direttivi specifici. In particolare, la lettera a) del comma 1 prescrive di apportare al TUF le modifiche necessarie al corretto ed integrale recepimento della direttiva sia confermando il ricorso alla disciplina secondaria ove opportuno, sia attribuendo le relative competenze e i poteri di vigilanza alla Banca d'Italia e alla CONSOB. La lettera b) stabilisce che le modifiche al TUF dovranno consentire alle società di gestione del risparmio di istituire e gestire fondi comuni di investimento armonizzati in altri Stati membri e alle società di gestione armonizzata di istituire e gestire fondi comuni di investimento armonizzati in Italia.

Aggiunge successivamente che la lettera c) prevede vengano apportate modifiche al TUF in materia di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento delle società di gestione armonizzate. Ai sensi della lettera d) vanno attribuiti alla Banca d'Italia e alla CONSOB i poteri di vigilanza e di indagine previsti dall'articolo 98 della direttiva, i cui criteri e modalità di esercizio devono ricalcare quelli previsti dall'articolo 187-*octies* del TUF.

Quindi si sofferma analiticamente sulla lettera e), che prevede il recepimento delle disposizioni della direttiva in materia di fusioni transfrontaliere di OICVM e di strutture cosiddette *master-feeder*, fornendo ampi ragguagli su tale tipologia di organismi di investimento.

Fa presente che la lettera f) prevede l'introduzione di norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia e che la lettera g) prevede invece la ridefinizione – secondo le previsioni della direttiva – delle norme del TUF concernenti l'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento armonizzati; ai sensi della lettera h) vanno invece attuate le misure di tutela dell'investitore adeguando, in particolare, la disciplina dell'offerta al pubblico delle quote o azioni di OICVM aperti. La lettera i) prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle regole nei confronti delle società di gestione del rispar-

mio armonizzate, le quali dovranno essere in linea con quelle già stabilite nel TUF in tema di disciplina degli intermediari, anche riguardo ai limiti massimi ivi previsti.

Rileva che la lettera l) del comma 1 prevede che venga realizzato un complessivo coordinamento della disciplina in materia e che il comma 2 contiene la consueta clausola diretta ad evitare che possano derivare dall'attuazione della direttiva 2009/65/CE maggiori oneri o minori entrate a carico della finanza pubblica.

Conclude la propria esposizione dando diffusamente conto delle direttive contemplate nell'Allegato B (i cui schemi di decreto legislativo di recepimento sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3), che rientrano nell'ambito di competenza della Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica, in relazione alla durata di applicazione dell'aliquota normale minima, la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (n. COM (2010) 331 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione di una risoluzione: Doc. XVIII, n. 51)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Poiché non vi sono richieste di intervento nel dibattito, il presidente BALDASSARRI concede la parola al relatore Sciascia affinché illustri alla Commissione uno schema di risoluzione sull'atto in titolo.

Il relatore SCIASCIA (*PdL*) presenta e illustra uno schema di risoluzione pubblicato in allegato al presente resoconto.

Si passa quindi alla votazione dello schema di risoluzione.

La senatrice FONTANA (*PD*) dichiara il voto favorevole a nome della propria parte politica, condividendo la valutazione contenuta nello schema di risoluzione circa la necessità della proroga dell'aliquota ordinaria minima dell'IVA. Esprime tuttavia l'auspicio che il regime delle aliquote IVA possa essere stabilito in via definitiva senza ricorrere in futuro a ulteriori misure di proroga.

Anche il senatore LANNUTTI (*IdV*) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica, rimarcando l'eccessiva durata e le diverse proroghe che si sono succedute in materia di aliquota minima dell'IVA.

Il presidente BALDASSARRI, tenuto conto di quanto emerso nei precedenti interventi e nella consapevolezza che sussistono tuttora difficoltà che ostano all'introduzione, a livello comunitario, di un definitivo regime delle aliquote IVA, propone al relatore di integrare lo schema di risoluzione, sostituendo, nell'ultimo paragrafo della premessa, le parole «potranno essere» con l'espressione «si auspica che saranno».

Il relatore SCIASCIA (*PdL*) sottolinea che la questione fondamentale concerne la definitiva determinazione dell'aliquota ordinaria minima, considerando la perdurante mancanza di un accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea circa la fissazione di tale misura.

Accedendo alla proposta di integrazione avanzata dal presidente Baldassarri, riformula il proprio schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto della seduta.

Verificata d'ufficio la presenza del numero legale per deliberare, il presidente BALDASSARRI pone in votazione lo schema di risoluzione riformulato dal relatore, che risulta approvato all'unanimità.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (n. COM (2010) 368 definitivo)

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà)

Il presidente BALDASSARRI propone alla Commissione di rinviare alla prossima seduta il seguito dell'esame dell'atto in titolo.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (n. COM (2010) 371 definitivo)

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà)

Il presidente BALDASSARRI propone alla Commissione di rinviare alla prossima seduta il seguito dell'esame dell'atto in titolo.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente BALDASSARRI, alla luce del corrente calendario dei lavori dell'Assemblea, comunica che la seduta delle ore 15 di domani, giovedì 30 settembre, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 331 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

La 6^a Commissione permanente, esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di direttiva n. COM (2010) 331 definitivo del Consiglio che modifica, in relazione alla durata di applicazione dell'aliquota normale minima, la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, sottoposta al parere motivato sulla sussidiarietà;

considerato che:

la proposta di direttiva in oggetto, in estrema sintesi, concerne la determinazione dell'aliquota IVA minima normale da parte del Consiglio UE con valenza per tutti gli stati membri, a partire dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2015;

l'attuale legislazione comunitaria prevede l'applicazione di un'aliquota minima normale IVA nella misura del 15 per cento per tutte le operazioni imponibili poste in essere nella comunità;

tale aliquota venne introdotta a partire dal 1° gennaio 1993 e via via prorogata sino al 31 dicembre 2010 sempre nella misura (minima) del 15 per cento;

il provvedimento del Consiglio UE prevede che tale aliquota minima venga ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 2015;

nel quinquennio così determinato potranno essere portati a compimento studi approfonditi per verificare la valenza dell'aliquota minima così prorogata; la misura di proroga, assolutamente necessaria, non ha alcun impatto negativo sulla fiscalità nazionale,

esprime parere favorevole.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 331 definiti-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 51)**

La 6^a Commissione permanente, esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di direttiva n. COM (2010) 331 definitivo del Consiglio che modifica, in relazione alla durata di applicazione dell'aliquota normale minima, la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, sottoposta al parere motivato sulla sussidiarietà;

considerato che:

la proposta di direttiva in oggetto, in estrema sintesi, concerne la determinazione dell'aliquota IVA minima normale da parte del Consiglio UE con valenza per tutti gli stati membri, a partire dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2015;

l'attuale legislazione comunitaria prevede l'applicazione di un'aliquota minima normale IVA nella misura del 15 per cento per tutte le operazioni imponibili poste in essere nella comunità;

tale aliquota venne introdotta a partire dal 1° gennaio 1993 e via via prorogata sino al 31 dicembre 2010 sempre nella misura (minima) del 15 per cento;

il provvedimento del Consiglio UE prevede che tale aliquota minima venga ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 2015;

nel quinquennio così determinato si auspica che saranno portati a compimento studi approfonditi per verificare la valenza dell'aliquota minima così prorogata;

la misura di proroga, assolutamente necessaria, non ha alcun impatto negativo sulla fiscalità nazionale,

esprime parere favorevole.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 29 settembre 2010

240^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Crimi, per i beni e le attività culturali Giro e per l'istruzione, l'università e la ricerca Viceconte.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dà il benvenuto al senatore Gustavino che è entrato a far parte della Commissione al posto del senatore Peterlini e partecipa oggi per la prima volta ai lavori della Commissione.

Il senatore GUSTAVINO (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) ringrazia il Presidente augurandosi di poter contribuire proficuamente all'attività della Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il senatore RUSCONI (*PD*) dichiara di aver aggiunto la propria firma all'interrogazione n. 3-01558 del senatore Galperti.

Il senatore GUSTAVINO (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) dichiara di aver aggiunto la propria firma all'interrogazione n. 3-01590 del senatore D'Alia.

Il sottosegretario VICECONTE risponde all'interrogazione n. 3-01381 della senatrice Vicari, relativa al personale dipendente dal comune di Palermo transitato alle dipendenze dello Stato, osservando che la questione

ha origine con il passaggio allo Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) del comune e della provincia di Palermo che svolgeva compiti analoghi a quelli del collaboratore scolastico.

Al riguardo, precisa che il personale in questione ricopriva, alle dipendenze del comune di Palermo, le mansioni di bidello (III livello). Lo stesso ente locale, attraverso un corso non selettivo, inquadrò tali dipendenti al IV livello del contratto nazionale di comparto, senza però mutarne le mansioni, sicché i predetti sono stati retribuiti come «personale esecutore» (*ex* IV livello funzionale) continuando a svolgere le funzioni di bidello.

Il successivo contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti locali inquadrò gli «esecutori» nell'area B, nella quale non è prevista l'attribuzione della competenza della pulizia dei locali.

All'atto del trasferimento allo Stato, tale personale si rifiutò di espletare le mansioni che aveva effettuato fino a tutto il 1999. Né va dimenticato, prosegue il Sottosegretario, che in quell'occasione fu negato dagli enti locali l'esercizio del previsto diritto di opzione.

A seguito del trasferimento, tale personale venne dunque inquadrato nei ruoli della scuola statale come «collaboratore scolastico».

A causa di sentenza passata in giudicato (per mancato appello da parte dell'avvocatura distrettuale di Palermo), il giudice del lavoro sancì il diritto dei ricorrenti all'inquadramento nell'area B ed all'espletamento delle richieste funzioni di assistente amministrativo e di assistente tecnico, per le quali tuttavia gli interessati non possedevano il titolo di accesso né un minimo di esperienza professionale.

Tenuto conto della obbligatorietà della esecuzione del giudicato e delle rivendicazioni degli interessati, il Ministero prospettò ed avallò l'allestimento, a cura della Direzione generale scolastica della Sicilia, di specifici corsi di formazione analoghi a quelli che il contratto del comparto scuola contempla per la mobilità da un'area professionale a quella immediatamente superiore (*ex* articolo 48 del contratto collettivo nazionale). Si escluse invece, da parte ministeriale, l'eventualità di «parcheggiare» tale personale in soprannumero, in quanto una soluzione del genere avrebbe comportato aggravio di spesa. Si ritenne, in sostanza, che il percorso formativo fosse quello maggiormente rispondente al recupero della situazione di legittimità ed anche il solo necessario per garantire, attraverso la qualificazione del personale, la reale efficacia del servizio scolastico.

La soluzione di un anomalo contingente aggiuntivo appariva inoltre ancor più da evitare, tenuto conto che lo stesso personale, mentre rivendicava la retribuzione dell'area B, si rifiutava di essere adibito alle mansioni di collaboratore scolastico (area A) e, quindi, all'espletamento delle mansioni di pulizia dei locali scolastici.

Il Sottosegretario comunica infine che il competente Direttore scolastico regionale per la Sicilia ha destinato una quota parte dei posti attivati nell'organico di fatto per l'anno scolastico 2010-2011 a quelle scuole nelle quali si è maggiormente manifestata l'esigenza di intervenire con risorse

aggiuntive, per disciplinare la questione oggetto dell'interrogazione. In particolare, proprio in considerazione della situazione esistente nella provincia di Palermo riguardo agli assistenti tecnici provenienti dagli enti locali, è stata autorizzata l'attivazione di ulteriori quaranta posti per il corrente anno scolastico.

La senatrice VICARI (*PdL*) si dichiara soddisfatta della risposta inviando tuttavia il Governo a vigilare ulteriormente sulla vicenda, atteso che pare che siano in corso immissioni di ulteriori unità. Manifesta comunque preoccupazione per la qualità dell'offerta formativa che risulta alquanto scarsa, data la necessità di formare professionalità adeguate. Ciò ha determinato disagi e sfiducia tanto nei ragazzi quanto nei genitori. Si augura infine che l'Esecutivo prenda la dovuta attenzione al tema e adotti soluzioni di buon senso.

Il sottosegretario VICECONTE risponde poi congiuntamente alle interrogazioni n. 3-01544 della senatrice Vittoria Franco ed altri, n. 3-01547 della senatrice Adamo ed altri, n. 3-01558 del senatore Galperti ed altri, n. 3-01571 del senatore Ceccanti, n. 3-01589 del senatore Giaretta, n.3-1590 del senatore D'Alia ed altri, nonché n. 3-01561 della senatrice Sbarbati ed altri, con le quali si chiedono iniziative affinché nel polo scolastico di Adro venga rimosso il simbolo noto come «Sole delle Alpi».

Nel ricordare che su tale argomento, il Ministro ha riferito in Aula alla Camera dei deputati nella seduta di *question time* del 22 settembre scorso, il Sottosegretario precisa che già in quell'occasione il Ministro ha avuto modo di evidenziare come il comune di Adro abbia realizzato, per il polo scolastico locale, un edificio dotato di attrezzature didattiche all'avanguardia e come di ciò si debba dar merito all'Amministrazione comunale.

Tuttavia, prosegue il Sottosegretario, in una fase successiva, anche a seguito delle denunce e degli esposti di vari membri della comunità locale e del dirigente scolastico, si è dovuta constatare con rammarico la collocazione diffusa sulle strutture e sulle suppellettili del polo scolastico del simbolo di valenza politica noto come il «Sole delle Alpi».

Tale iniziativa del Comune è stata dal Ministro prontamente stigmatizzata, anche attraverso l'intervento del Direttore scolastico regionale, al quale è stato chiesto di verificare che la libera ed imparziale formazione degli studenti fosse garantita anche nella scuola di Adro.

Le istituzioni scolastiche hanno, infatti, l'obbligo di assicurare la neutralità dell'insegnamento impartito.

Sempre in occasione della seduta di *question time* svoltasi alla Camera lo scorso 22 settembre, rammenta ancora il Sottosegretario, il Ministro ha giudicato inaccettabile la pratica – tipica soprattutto di una certa Sinistra – di utilizzare i bambini per finalità politiche, ricordando le moltissime manifestazioni nelle quali bambini, anche in tenera età, esponevano cartelli contro il Ministro e contro il Governo. In proposito, il Mini-

stro ha affermato di ritenere che, oggi come allora, la politica, di Destra e di Sinistra, debba sempre rimanere fuori dalla scuola.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha infatti il compito di garantire un'offerta formativa scevra da condizionamenti di ordine anche politico, che non rispettino un equilibrato e autonomo sviluppo di ciascun alunno, e deve impegnarsi affinché venga garantito il sereno svolgimento delle attività didattiche.

Per tali ragioni, il Direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Lombardia, d'intesa con il Ministero, ha inviato al sindaco di Adro, a cui spetta per legge la decisione ultima sulla simbologia da utilizzare all'interno dell'edificio scolastico, una lettera con la quale è stato chiesto di adoperarsi per la rimozione dal polo scolastico del simbolo noto come «Sole delle Alpi». Infatti, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dal Sindaco in merito al significato del simbolo quale uno dei riferimenti della cultura locale, non si può sottacere il fatto che si tratta di uno dei simboli utilizzati dal movimento politico al quale appartiene la maggioranza dell'Amministrazione comunale.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) si dichiara totalmente insoddisfatta della risposta poiché il problema non è stato ancora risolto, data la permanenza dei simboli di partito nella scuola. Lamenta altresì la risposta tardiva del ministro Gelmini che inizialmente aveva derubricato la vicenda come semplice folklore, segno o di compiacenza verso un sindaco della sua stessa maggioranza, oppure addirittura di sottovalutazione della questione.

Si dichiara poi particolarmente stupita dall'assenza di valori nella cultura istituzionale del sindaco, tenuto conto che nessun simbolo di partito può sostituirsi a quelli rappresentativi dello Stato, come peraltro affermato dal Presidente della Repubblica. Reputa pertanto che il sindaco di Adro abbia compiuto un abuso di potere e deve essere denunciato politicamente, onde evitare che il fanatismo partitico porti al degrado. Detti simboli rappresentano del resto, a suo giudizio, la negazione della scuola pubblica, che si fonda sull'uguaglianza, e evidenziano una concezione proprietaria delle istituzioni. Occorre dunque reagire con la necessaria forza per difendere i principi della scuola pubblica, anche perché i ragazzi devono essere accompagnati ad una maturazione autonoma dei propri convincimenti politici senza alcuna imposizione.

Giudica altresì poco elegante la risposta del Ministro circa i presunti simboli della Sinistra nelle scuole, invocando con forza un chiarimento sul punto. Nega altresì la strumentalizzazione dei bambini, rivendicando la legittima reazione della propria parte politica contro simili forme di arroganza politico-istituzionale.

La senatrice ADAMO (*PD*) si dichiara a sua volta insoddisfatta della risposta, che si limita a riprodurre quanto affermato alla Camera dal ministro Gelmini lo scorso 22 settembre, data dopo la quale tuttavia i simboli padani non sono stati ancora rimossi. Reputa particolarmente grave che il

sindaco di Adro abbia disatteso le indicazioni del Ministro per adempiere esclusivamente a quelle del proprio segretario di partito. Non a caso dunque l'interrogazione è rivolta anche al Ministro dell'interno, deputato a garantire le istituzioni repubblicane e a difendere le pubbliche amministrazioni. Sollecita quindi un intervento del ministro Maroni affinché prenda posizione a difesa della scuola come luogo primario in cui si costruisce il senso civico.

Precisa peraltro che anche altri comuni realizzano scuole all'avanguardia con i fondi delle comunità di riferimento, ma non per questo sono autorizzati ad apporre simboli non istituzionali. Stigmatizza conclusivamente la forte sottovalutazione della vicenda da parte del ministro Gelmini.

Il senatore RUSCONI (*PD*) ritiene che la risposta non giovi al dibattito, che dovrebbe invece restituire serenità e certezze alle famiglie. Associandosi alle senatrici Vittoria Franco e Adamo manifesta preoccupazione per il valore che tale precedente negativo costituirà per il futuro. Desta peraltro stupore che il Ministro e il dirigente scolastico regionale siano rimasti inascoltati, deplorando altresì che gli amministratori locali di Adro non siano stati in grado di rappresentare tutti i cittadini.

Nel respingere le accuse all'utilizzo di simboli di Centro-sinistra nelle scuole, si dichiara non soddisfatto della risposta, censurando la persistente inerzia del sindaco di Adro. Reputa infine inaccettabile che si possa rimediare a tale grave errore utilizzando soldi pubblici per la rimozione dei simboli padani.

Il senatore CECCANTI (*PD*) si dichiara perplesso dalla risposta del Sottosegretario che tralascia interamente l'interrogazione a sua firma. Tiene a precisare infatti di aver chiesto chiarimenti circa le dichiarazioni con cui il sindaco si è impegnato ad eseguire esclusivamente le disposizioni del proprio segretario di partito e non quelle di un Ministro della Repubblica. Stigmatizza pertanto le lacune della risposta, interrogandosi sulla capacità del Ministro a far rispettare le istituzioni.

Il senatore GIARETTA (*PD*) si dichiara a sua volta insoddisfatto della risposta, confutando le affermazioni del Ministro circa l'uso dei simboli della Sinistra e la presunta strumentalizzazione dei bambini; a tale ultimo riferimento, ritiene che di tale colpa si siano macchiati coloro i quali hanno utilizzato le istituzioni scolastiche come luoghi personali. Ravvisa peraltro un certo disordine istituzionale, tanto più che l'amministrazione comunale ha diffuso l'idea che i diritti non debbano essere rispettati.

Chiede inoltre se l'intervento del dirigente scolastico regionale sia stato effettivamente attuato, considerato che occorre rimediare ad una palese violazione dell'imparzialità e dell'indipendenza della Pubblica amministrazione. Giudica quindi irrisolto il problema, ribadendo la propria contrarietà a che nell'ordinamento italiano le scuole vengano utilizzate per la propaganda politica.

Il senatore GUSTAVINO (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) esprime un certo imbarazzo rispetto alla risposta del Sottosegretario, lamentando l'assenza di un intervento incisivo per porre fine alla vicenda. Richiamandosi poi alle affermazioni del Presidente del Consiglio circa l'importanza dei giovani per il futuro, invita il sindaco di Adro a riflettere sul suo operato, che non giova affatto agli studenti.

La senatrice POLI BORTONE (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) si dichiara insoddisfatta della risposta, ritenendo che il caso di Adro mostri un'Italia senza regole. Nega peraltro che al sindaco spetti un potere decisionale esclusivo circa la simbologia da apporre nelle scuole, tenuto conto che si procede attraverso delibere del consiglio comunale, che rappresenta del resto l'intera cittadinanza. Stigmatizza dunque l'atteggiamento del sindaco che ha imposto una sua scelta tale da provocare un preciso impatto educativo senza che le istituzioni siano state in grado di intervenire efficacemente.

Puntualizza altresì che il sindaco, in quanto tale, è chiamato a giurare sulla Costituzione italiana e dunque sui simboli istituzionali in cui si riconoscono tutti gli italiani. Dopo aver ricordato con vivo disappunto altre misure adottate in passato dal medesimo sindaco, forse anche motivate dalla volontà di avere un risalto mediatico, ritiene assai grave che egli non abbia reperito le risorse per garantire la mensa scolastica alle famiglie bisognose preferendo utilizzare i fondi disponibili per apporre simboli di partito. Replica conclusivamente assai spiacevole la vicenda, al punto che sarebbe forse utile, a suo avviso, ascoltare direttamente le motivazioni del sindaco.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(645) BUTTI. – *Interventi in favore dell'impiantistica sportiva*

(1813) RUSCONI ed altri. – *Disposizioni per favorire le società e le associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione dell'impiantistica sportiva*

(2300) RUSCONI ed altri. – *Misure a favore delle società e delle associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione degli impianti sportivi*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 settembre scorso.

Il sottosegretario CRIMI ribadisce che il Governo si è formalmente impegnato a sostenere i disegni di legge in titolo, finalizzati ad assicurare, nelle forme opportune e in tempi certi, misure di favore estese all'impiantistica sportiva per le associazioni dilettantistiche. Ciò, nelle more dell'approvazione del progetto di legge sui grandi stadi, approvato in prima lettura

al Senato (A.S. n. 1193 e abbinati) e ora all'esame della Camera dei deputati, su cui tuttavia si è verificato un certo irrigidimento di alcune posizioni.

Afferma poi che la situazione di stallo in cui versa il progetto di legge sugli stadi impone la necessità, nel rispetto degli impegni presi, di devolvere risorse allo sport dilettantistico in grado di abbattere gli ostacoli di ordine finanziario che ostano ad una celere approvazione del relativo disegno di legge. In esso, infatti, sono state previste agevolazioni fiscali e misure di favore che necessitano di una copertura finanziaria e garantisce che il Governo, in questa fase, prevede una copertura di 20 milioni di euro annui per il triennio 2011-2013, che può essere assicurata attraverso: l'utilizzo del contributo di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto-legge n. 159 del 2007, pari a 20 milioni di euro; gli stanziamenti in conto capitale appostati sul capitolo del centro di responsabilità del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport, fino alla concorrenza di 25 milioni di euro; quota parte dello 0,5 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti televisivi, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 9 del 2008, fino alla concorrenza di 15 milioni di euro.

A tale ultimo riguardo, comunica che la quota parte dello 0,5 per cento – resa disponibile dalle istituzioni sportive con una nota che consegna agli atti della Commissione – è stabilita nella legge sui grandi impianti in corso di esame alla Camera dei deputati, in ordine alla quale sono stati preannunciati emendamenti che egli valuterà positivamente se migliorativi ed in linea con l'accordo politico raggiunto al Senato. In caso contrario, si riserva di inserire le norme sugli stadi in un decreto-legge attinente la materia, tanto più che esse sono finalizzate anche alla sicurezza negli stadi, come più volte convenuto con il ministro Maroni.

Il senatore RUSCONI (*PD*), nel trasmettere un documento al Sottosegretario, giudica positivamente le affermazioni rese, condividendo altresì l'urgenza di approvare la legge sui grandi stadi.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) prende atto con favore delle comunicazioni del Sottosegretario, che confermano la volontà dell'Esecutivo di superare l'attuale fase di stallo.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1006-1036-B) Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento in ambito scolastico, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Vittoria Franco ed altri; Asciutti ed altri; e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione sospesa nella seduta di ieri nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si è concluso il dibattito e sono state

svolte le repliche. Egli comunica altresì che sono stati presentati alcuni emendamenti ed ordini del giorno, pubblicati in allegato al presente resoconto, che i presentatori rinunciano ad illustrare.

Con riferimento all'ordine del giorno n. 1, la relatrice Vittoria FRANCO (*PD*) chiede un chiarimento al presentatore. Rileva infatti che nell'intervento di ieri, il senatore Bornacin ha fatto riferimento alla possibilità di diagnosticare i disturbi specifici di apprendimento anche presso strutture convenzionate, mentre l'ordine del giorno richiama le strutture non convenzionate. Nel dichiararsi favorevole alla prima ipotesi, dissente dalla seconda che potrebbe dare adito ad abusi. Chiede pertanto al presentatore se si tratta di un errore materiale, che egli intenda correggere facendo riferimento a strutture convenzionate.

Il senatore BORNACIN (*PdL*) conviene con le osservazioni della relatrice e modifica l'ordine del giorno in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto. Sottolinea peraltro l'importanza della diagnosi.

I senatori COLLI (*PdL*) e Giancarlo SERAFINI (*PdL*) aggiungono la propria firma all'ordine del giorno n. 1 (testo 2).

La relatrice Vittoria FRANCO (*PD*) invita quindi il Governo ad accogliere l'ordine del giorno n. 1 (testo 2). Quanto all'ordine del giorno n. 2, ne auspica l'accoglimento come raccomandazione.

Il sottosegretario VICECONTE concorda con l'opinione della relatrice ed accoglie l'ordine del giorno n. 1 (testo 2). Accoglie invece come raccomandazione l'ordine del giorno n. 2.

Il PRESIDENTE rileva che non sono stati presentati emendamenti all'articolo 1. Previa verifica del prescritto numero legale, esso è quindi posto ai voti ed accolto all'unanimità nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

La relatrice Vittoria FRANCO (*PD*) dichiara di condividere nel merito alcuni degli emendamenti presentati, in particolare laddove essi sono volti a ripristinare il testo a suo tempo approvato dal Senato. Per coerenza con l'unanime convergenza emersa nella seduta di ieri a non apportare ulteriori modifiche al testo, onde non procrastinarne l'entrata in vigore, invita tuttavia i presentatori a ritirarli.

Il sottosegretario VICECONTE si esprime in senso conforme alla relatrice.

Il senatore PITTONI (*LNP*) ritira gli emendamenti 2.1 e 2.2.

La Commissione approva all'unanimità l'articolo 2, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

In sede di articolo 3, la relatrice Vittoria FRANCO (*PD*) manifesta un orientamento favorevole all'ordine del giorno n. 3 del Presidente, cui aggiungono la firma dei componenti dei rispettivi Gruppi i senatori ASCIUTTI (*PdL*), RUSCONI (*PD*), PITTONI (*LNP*), GIAMBRONE (*IdV*) e VALDITARA (*FLI*).

Il sottosegretario VICECONTE accoglie l'ordine del giorno n. 3.

La relatrice Vittoria FRANCO (*PD*), richiamandosi alle considerazioni già espresse, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 3.1 e 3.2.

Si associa il sottosegretario VICECONTE.

Il senatore PITTONI (*LNP*) ritira gli emendamenti 3.1 e 3.2.

La Commissione approva all'unanimità l'articolo 3, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

Su invito della relatrice Vittoria FRANCO (*PD*) e del sottosegretario VICECONTE, il senatore PITTONI (*LNP*) ritira l'emendamento 4.1.

La Commissione approva all'unanimità l'articolo 4, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

In sede di articolo 5, accedendo all'invito della relatrice Vittoria FRANCO (*PD*) e del sottosegretario VICECONTE, il senatore PITTONI (*LNP*) ritira l'emendamento 5.1.

L'articolo 5 è quindi accolto all'unanimità, nel testo modificato dalla Camera.

Con separate votazioni, la Commissione approva all'unanimità anche gli articoli 6 e 7, cui non erano stati presentati emendamenti, nel testo modificato dalla Camera.

Il PRESIDENTE avverte che all'articolo 8 non sono state apportate modifiche dall'altro ramo del Parlamento.

La Commissione approva infine all'unanimità l'articolo 9, cui non erano stati presentati emendamenti, nel testo modificato dalla Camera.

Per dichiarazione di voto finale, interviene il senatore VALDITARA (*FLI*), il quale esprime la piena soddisfazione del suo Gruppo per l'approvazione definitiva di un provvedimento importante di cui ripercorre le tappe nelle scorse legislature. Si tratta di misure che intervengono opportunamente a favore di bambini svantaggiati e sulle quali egli registra con piacere il consenso unanime di tutta la Commissione. In particolare, giudica positivamente una testimonianza autentica di solidarietà e civiltà in un frangente politico così difficile.

Anche il senatore GIAMBRONE (*IdV*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, evidenziando come solo per un disguido tecnico nel testo manchi la sua firma, che invece era presente nell'analogo provvedimento esaminato nella scorsa legislatura (A.S. n. 1169 della XV legislatura).

Si associa il senatore PITTONI (*LNP*) a nome del proprio Gruppo, sottolineando come il provvedimento colmi una lacuna e risponda ad esigenze troppo a lungo disattese.

La senatrice Anna Maria SERAFINI (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, rivendicando al Senato un ruolo determinante nella stesura della legge. Ella sottolinea altresì come tale fattivo contributo si concretizzi anche nella responsabile accettazione di modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento e non pienamente condivise. Il testo licenziato dalla Camera dei deputati per molti aspetti non è infatti a suo avviso convincente. Il Senato oggi compie dunque un sacrificio, per senso di responsabilità nei confronti delle numerose famiglie con ragazzi dislessici, pari a circa il 4-5 per cento della popolazione scolastica.

In particolare, ella rileva come fosse preferibile la definizione di «difficoltà specifiche di apprendimento» a quella di «disturbi specifici di apprendimento» adottata dall'altro ramo del Parlamento. La dislessia non è infatti una malattia da cui guarire, ma una difficoltà di cui si possono ridurre gli effetti. È noto del resto che si può ben apprendere nonostante le difficoltà. L'approccio del Senato era pertanto assai più positivo, in un'ottica di riduzione delle frustrazioni.

In secondo luogo, ella evidenzia l'importanza della prevenzione, della diagnosi e della formazione continua dei docenti. Anche a tale riguardo ella ritiene che il testo del Senato fosse preferibile in quanto assicurava continuità al percorso formativo per i docenti di ogni ordine di scuola. La Camera dei deputati ha invece finanziato la formazione solo per il 2010 e 2011, sicchè occorrerà ora trovare con urgenza nuove fonti di finanziamento.

Ella coglie peraltro l'occasione per esprimersi a favore dell'ordine del giorno n. 1 (testo 2) del senatore Bornacin, sulla possibilità di diagnosi presso le strutture convenzionate.

Condivide altresì la prospettiva di premiare i docenti che si impegnano nella formazione, come suggerito dal senatore Bornacin, e manifesta

un giudizio favorevole sull'esigenza di protocolli uniformi sottesa all'ordine del giorno n. 3.

Deplora invece la soppressione della comma 4 dell'articolo 3 e del comma 1 dell'articolo 6 del testo approvato in prima lettura dal Senato.

Conferma comunque il convinto voto favorevole del suo Gruppo.

Anche il senatore GUSTAVINO (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, manifestando piena condisione rispetto agli obiettivi della legge.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) esprime compiacimento per la definitiva approvazione della legge, che conclude un *iter* lungo e tortuoso. Nel rallegrarsi per l'ottimo lavoro svolto congiuntamente dai diversi schieramenti politici, auspica che l'intesa registrata sul testo abbia la dovuta eco nella società civile.

In particolare, si rallegra per l'accoglimento da parte del Governo dell'ordine del giorno n. 3 del Presidente, che sottolinea l'esigenza di destinare risorse significative alla ricerca sulla dislessia. Dichiarando pertanto il voto pienamente favorevole del suo Gruppo, manifestando solidarietà nei confronti dei numerosi studenti affetti da disturbi specifici di apprendimento.

La Commissione accoglie infine all'unanimità il disegno di legge nel suo complesso come modificato dalla Camera dei deputati.

AFFARE ASSEGNATO

Disciplina della qualifica di restauratore e collaboratore restauratore (n. 374)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XXIV n. 12*)

Riprende l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 27 aprile scorso.

Il sottosegretario GIRO porge anzitutto le sue scuse alla Commissione per il disguido occorso ieri. Tiene peraltro a precisare che la sua assenza è stata del tutto involontaria e dovuta ad un'improvvisa anticipazione delle votazioni presso l'Assemblea della Camera dei deputati. In nessun modo egli ha dunque inteso accordare una preferenza alla Camera dei deputati rispetto al Senato.

Nel merito, egli ripercorre la disciplina normativa per l'attribuzione della qualifica di restauratore e collaboratore restauratore, a partire dall'articolo 182 del Codice dei beni culturali. Ricorda altresì le modifiche introdotte nel 2009 che tuttavia hanno riguardato solo il conseguimento della qualifica previa prova di idoneità, lasciando così un margine di disomogeneità rispetto all'acquisizione d'ufficio della qualifica.

Rammenta poi di aver già manifestato la disponibilità del Governo a concedere un'ulteriore proroga al bando di selezione in corso di espletamento. Tuttavia, ritiene che tale lasso di tempo debba essere utilizzato in modo proficuo per sanare la discrasia che attualmente si registra nei termini previsti dalla legge per il conseguimento dei requisiti richiesti. Ciò, anche al fine di ridurre il numero di candidati alle procedure di selezione.

Il PRESIDENTE ringrazia il Sottosegretario per il chiarimento offerto al disguido avvenuto ieri, nonché per la disponibilità manifestata nel merito.

Il relatore MARCUCCI (*PD*) sottolinea l'importanza di salvaguardare l'eccellente professionalità dei restauratori, anche quale opportunità economica per il Paese.

Nel riconoscere che l'intreccio normativo è risalente nel tempo, giudica insufficiente la semplice proroga del bando di concorso. Piuttosto, occorre a suo giudizio affrontare con decisione la modifica normativa ed in tal senso, unitamente al relatore Pittoni, illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato al presente resoconto. In particolare, sottolinea come la proroga debba essere collegata alla soluzione legislativa della questione, nell'ambito della quale ritiene opportuno che siano riconosciute le competenze settoriali dei restauratori.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo ed aggiunge la sua firma allo schema di risoluzione. Nel ricordare l'apprezzamento unanime che i professionisti italiani del restauro ricevono all'estero, si compiace in modo specifico per la sollecitazione a modificare i termini entro cui conseguire i requisiti previsti dalla legge e a valorizzare le competenze settoriali dei restauratori.

Il senatore VALDITARA (*FLI*), considerata l'importanza strategica del settore e le competenze degli operatori riconosciute in tutto il mondo, dichiara a sua volta di aggiungere la propria firma e preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Si associa il senatore GIAMBRONE (*IdV*), il quale sottoscrive a sua volta lo schema di risoluzione, condividendo l'impostazione di non chiedere al Governo solo una proroga del bando di concorso, ma anche e soprattutto un impegno concreto a modificare l'articolo 182 del Codice dei beni culturali.

Anche il senatore RUSCONI (*PD*) aggiunge la propria firma al documento, su cui manifesta l'orientamento favorevole del suo Gruppo. Lamenta peraltro che l'intervento giunga nell'imminenza della scadenza del bando, auspicando per il futuro maggiore tempestività.

Sul piano del metodo, invita poi ad una riflessione sul ruolo del giudice amministrativo, augurandosi una semplificazione delle procedure in sintonia con quanto avvenuto per il mondo del calcio.

Il senatore GUSTAVINO (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) aggiunge a sua volta la propria firma allo schema di risoluzione e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Il sottosegretario GIRO dichiara il pieno assenso del Governo alla risoluzione, rivendicando peraltro all'Esecutivo in carica di essersi assunto la responsabilità di dare piena attuazione a questa parte del Codice dei beni culturali. Con il bando di concorso avrà infatti finalmente esecuzione la fase transitoria prevista dall'articolo 182 e sarà regolamentata una «zona grigia» finora piuttosto oscura. Si impegna pertanto fin dai prossimi giorni a dare piena applicazione agli indirizzi contenuti nella risoluzione.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione accoglie all'unanimità lo schema di risoluzione presentato dai relatori.

La seduta termina alle ore 16,30.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 375
(Doc. XXIV, n. 12)**

La 7^a Commissione,

considerato che:

– il Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, prevede all’articolo 29 che i profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori sono definiti con decreto ministeriale (comma 7) e che i relativi criteri e livelli di insegnamento sono demandati ad un ulteriore decreto ministeriale (commi 8 e 9);

– tali decreti sono stati adottati nel maggio 2009 e sono, rispettivamente, il n. 86 del 2009 (attuazione del comma 7) e il n. 87 del 2009 (attuazione dei commi 8 e 9);

– in via transitoria, l’articolo 182 del Codice ha dettato una disciplina per l’acquisizione della qualifica di restauratore e collaboratore restauratore, che di fatto è diventata «a regime», data la tardiva attuazione dell’articolo 29;

– per i *restauratori*, l’articolo 182 prevede:

1. al comma 1, l’attribuzione della qualifica a coloro che hanno maturato determinati requisiti entro termini non più attuali stante l’eccessivo protrarsi della fase transitoria;

2. al comma 1-*bis*, l’acquisizione della qualifica previo superamento di una prova di idoneità per coloro che sono in possesso di altri requisiti;

– per i *collaboratori restauratori*, l’articolo 182 dispone analogamente il conferimento della qualifica in base al possesso di diversi requisiti (comma 1-*quinquies*), ovvero in caso di mancato superamento della prova di idoneità per restauratore purchè sia contestualmente maturata l’idoneità a conseguire la qualifica di collaboratore restauratore, sulla base di un punteggio minimo;

valutati criticamente i limiti temporali previsti nell’articolo 182 per la maturazione dei requisiti i quali, seppur giustificabili nel quadro della disciplina transitoria all’indomani dall’entrata in vigore del Codice, non paiono più attuali e parrebbero suscettibili di violare i principi costituzionali e quelli del diritto comunitario;

preso atto che il Ministero ha attuato l'articolo 182 adottando il regolamento per lo svolgimento della prova di idoneità di cui al comma 1-bis con decreto ministeriale n. 53 del marzo 2009;

tenuto conto che il 25 settembre 2009 è stato indetto un bando di selezione pubblica per il conseguimento delle due qualifiche professionali di restauratore e collaboratore restauratore (per quest'ultima, nella sola ipotesi di raggiungimento di un determinato punteggio nella prova di idoneità per restauratore), nel quale si riproducono gli stessi profili critici contenuti nell'articolo 182;

considerato che la scadenza del bando, inizialmente prevista per il 31 dicembre 2009, è stata da ultimo spostata – con successive proroghe – al 30 settembre 2010;

preso atto che il TAR del LAZIO, con le sentenze nn. 28505, 28781 e 26075 del 2010, ha respinto alcuni ricorsi volti ad ottenere l'annullamento del bando mentre altri ricorsi restano pendenti, essendo prevista la pronuncia del giudice amministrativo per il prossimo mese di novembre;

ritenuto importante bilanciare l'esigenza di stabilire dei parametri certi per il conseguimento delle qualifiche in esame con la posizione di coloro i quali hanno maturato i requisiti successivamente alla data prevista nell'articolo 182 del Codice;

tenuto conto dell'interesse primario alla tutela dello straordinario patrimonio storico-artistico del Paese e, conseguentemente, dell'assoluta esigenza di scongiurare ogni minimo rischio di abilitare alle professioni di restauratore e di collaboratore restauratore persone senza le dovute capacità;

preso atto con favore dell'ulteriore impegno assunto dal Ministero in data 28 settembre 2010 a prorogare nuovamente il termine di scadenza del bando;

reputato necessario risolvere definitivamente la questione dei criteri per l'acquisizione delle qualifiche, tanto più che si tratta di superare la fase transitoria, onde evitare di posticipare *sine die* lo svolgimento del bando attuativo dell'articolo 182 del Codice;

impegna il Governo:

a rivedere con urgenza, entro e non oltre il termine della nuova scadenza del bando, la disciplina dei requisiti prevista dall'articolo 182 del Codice dei beni culturali, assicurando il giusto riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita dagli operatori in questi anni;

a riconoscere, nell'ambito della predetta revisione normativa, i settori specifici del restauro al fine di valorizzare adeguatamente le professionalità settoriali.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1006-1036-B

G/1006-1036-B/1/7

BORNACIN, VALDITARA

La 7^a Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge «Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento in ambito scolastico»,

premesso che:

il disegno di legge, recante norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento circoscritte al settore scolastico, ai fini dell'applicabilità necessiterebbe di alcune integrazioni,

nello specifico, sarebbe opportuno prevedere la possibilità di diagnosticare i DSA (disturbi specifici di apprendimento) anche da parte di strutture non convenzionate, considerato che le lunghe liste di attesa non consentono interventi tempestivi per la individuazione dei casi sospetti di DSA, come espressamente richiesto dall'articolo 3, comma 3, del disegno di legge;

la non tempestività degli interventi viene determinata da diverse motivazioni, in particolare: dalla numerosa utenza che si rivolge ai servizi socio-sanitari pubblici, dal fatto che per effettuare i test di diagnosi dei DSA trascorre, a volte, più di un anno, e che tra la diagnosi e l'inizio della terapia riabilitativa trascorrono ancora molti mesi, per la molteplicità delle altre patologie che il servizio socio-sanitario pubblico deve trattare, dal fatto che spesso le strutture operano con personale sotto organico e precario;

sarebbe, altresì, opportuno garantire il diritto del cittadino di poter scegliere in quali strutture e presso quali operatori sanitari sottoporsi alle debite cure,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di consentire la diagnosi dei DSA anche da parte delle strutture non convenzionate, con le quali si potrebbero, altresì, soddisfare in tempi ragionevoli le richieste di coloro che si rivolgono esclusivamente ai servizi socio-sanitari pubblici ed offrire un servizio qualificato.

G/1006-1036-B/1/7 (testo 2)

BORNACIN, VALDITARA, COLLI, Giancarlo SERAFINI

La 7^a Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge «Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento in ambito scolastico»,

premessi che:

il disegno di legge, recante norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento circoscritte al settore scolastico, ai fini dell'applicabilità necessiterebbe di alcune integrazioni,

nello specifico, sarebbe opportuno prevedere la possibilità di diagnosticare i DSA (disturbi specifici di apprendimento) anche da parte di strutture convenzionate, considerato che le lunghe liste di attesa non consentono interventi tempestivi per la individuazione dei casi sospetti di DSA, come espressamente richiesto dall'articolo 3, comma 3, del disegno di legge;

la non tempestività degli interventi viene determinata da diverse motivazioni, in particolare: dalla numerosa utenza che si rivolge ai servizi socio-sanitari pubblici, dal fatto che per effettuare i test di diagnosi dei DSA trascorre, a volte, più di un anno, e che tra la diagnosi e l'inizio della terapia riabilitativa trascorrono ancora molti mesi, per la molteplicità delle altre patologie che il servizio socio-sanitario pubblico deve trattare, dal fatto che spesso le strutture operano con personale sotto organico e precario;

sarebbe, altresì, opportuno garantire il diritto del cittadino di poter scegliere in quali strutture e presso quali operatori sanitari sottoporsi alle debite cure,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di consentire la diagnosi dei DSA anche da parte delle strutture convenzionate, con le quali si potrebbero, altresì, soddisfare in tempi ragionevoli le richieste di coloro che si rivolgono esclusivamente ai servizi socio-sanitari pubblici ed offrire un servizio qualificato.

G/1006-1036-B/2/7

ADERENTI, PITTONI, RIZZI

La 7^a Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge «Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento in ambito scolastico»,

premesso che:

la proposta di legge, al fine di garantire la piena fruizione del diritto allo studio, riconosce quali disturbi specifici di apprendimento (DSA), la dislessia (difficoltà nella lettura), la disgrafia (difficoltà nelle manifestazioni grafiche) e la discalculia (difficoltà nello svolgimento di calcoli), che si manifestano in soggetti dotati di un quoziente intellettivo nella norma,

tali disturbi, come specifica la relazione illustrativa, interessano il 4 per cento della popolazione scolastica. Questa disfunzione non è dovuta a limitazioni intellettive: il dislessico è spesso intelligente ed anche dotato, creativo e intuitivo;

a sostegno degli alunni affetti da DSA il disegno di legge introduce misure per la diagnosi precoce ed indica interventi didattici volti a prevenire l'insuccesso scolastico ed assicurare il pieno sviluppo delle potenzialità;

l'articolo 4 prevede che ai docenti sia assicurata una formazione specifica;

impegna il Governo:

ad assicurare al personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, una adeguata formazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, nell'ambito dei programmi annuali di formazione attivati a valere sulle disponibilità già previste per la formazione del personale del comparto scuola e dei dirigenti scolastici, anche con ricorso a strumenti di *e-learning* per la formazione *on line*;

garantire la formazione attraverso la conoscenza approfondita delle problematiche relative ai DSA, per l'applicazione di strategie didattiche adeguate;

prevedere lo stanziamento di risorse pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 – 2011, al fine di dotare le scuole che ne fanno richiesta di materiale didattico e *software* specifici a supporto dei percorsi scolastici personalizzati degli alunni con DSA.

Art. 2.

2.1

ADERENTI, PITTONI, RIZZI

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) favorire la diagnosi precoce e i percorsi didattici coerenti a superare il DSA».

2.2

ADERENTI, PITTONI, RIZZI

Al comma 1, lettera h), sostituire la parola: «professionale» con la seguente: «formativo».

G/1006-1036-B/3/7

POSSA, ASCIUTTI, Vittoria FRANCO, BARELLI, BEVILACQUA, CERUTI, COLLI, DE ECCHER, DE FEO, FIRRARELLO, Mariapia GARAVAGLIA, GIAMBRONE, MARCUCCI, MONTANI, PITTONI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, Giancarlo SERAFINI, SIBILIA, VALDITARA, VERONESI, VITA

La 7^a Commissione,

con riferimento all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge «Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento in ambito scolastico»,

informato, nel corso dell'audizione del Consiglio Superiore di Sanità del 28 settembre 2010, che vi è anche a livello internazionale «una carenza nella codifica del procedimento diagnostico dei disturbi specifici di apprendimento», ed inoltre «che i parametri essenziali per la misurazione del livello raggiunto nella lettura, nel calcolo e nell'espressione scritta non sono standardizzati né tantomeno condivisi a livello della pratica clinica», nonché che «le conoscenze raggiunte su popolazioni che utilizzano sistemi verbali con caratteristiche diverse da quello italiano (in termini ad esempio di trasparenza) sono difficilmente trasferibili alla popolazione italiana»,

preso atto con vivo apprezzamento che il Consiglio Superiore di Sanità, nel corso della suddetta audizione, si è dichiarato disponibile ad «offrire il proprio contributo nella predisposizione di linee guida e protocolli consolidati e condivisi di diagnosi dei DSA nonché a fornire il proprio supporto tecnico-scientifico alle istituzioni scolastiche»,

concordando pienamente con il Consiglio Superiore di Sanità circa la necessità di un cospicuo sforzo di ricerca nel settore dei DSA sia per superare le suddette carenze di codifica del procedimento diagnostico, sia per migliorare le pratiche riabilitative,

consapevole della grande importanza sociale del problema dei disturbi specifici di apprendimento, che sono stimati riguardare una percentuale compresa tra il 3 e il 4 per cento della popolazione scolastica,

impegna il Governo

a inserire, nei programmi di attività del Consiglio Superiore di Sanità e, se necessario, anche dell'Istituto Superiore di Sanità, specifiche azioni finalizzate al superamento delle sopra indicate carenze diagnostiche;

a destinare a ricerche nei settori della diagnostica e della riabilitazione dei DSA adeguate risorse.

Art. 3.

3.1

ADERENTI, PITTONI, RIZZI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,».

3.2

ADERENTI, PITTONI, RIZZI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può promuovere, anche mediante iniziative da realizzare in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, attività di identificazione precoce per individuare gli alunni a rischio di DSA. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi effettiva di DSA».

Art. 4.

4.1

ADERENTI, PITTONI, RIZZI

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4.

(Formazione nella scuola)

1. Al personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata una adeguata formazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, nell'ambito dei programmi annuali di formazione attivati a valere sulle disponibilità già previste per la formazione del personale del comparto scuola e dei dirigenti

scolastici, anche con ricorso a strumenti di *e-learning* per la formazione *on line*.

2. La formazione degli insegnanti deve garantire una conoscenza approfondita delle problematiche relative ai DSA, una sensibilizzazione per l'individuazione precoce e la capacità di applicare strategie didattiche adeguate.

3. È autorizzata una spesa pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, al fine di dotare le scuole che ne fanno richiesta di materiale didattico e *software* specifici a supporto dei percorsi scolastici personalizzati degli alunni con DSA. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla TabellaC allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191».

Art. 5.

5.1

ADERENTI, PITTONI, RIZZI

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) la possibilità di fruire di tempi più lunghi di esecuzione rispetto a quelli ordinari».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 29 settembre 2010

222^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MENARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Reina.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MENARDI, constatata la mancanza del prescritto numero legale per il seguito dell'esame congiunto degli atti nn. 244, 245 e 246, apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,25.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 29 settembre 2010

175^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 14,30.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (n. COM (2010) 375 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione di una risoluzione: Doc. XVIII, n. 54)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 settembre scorso.

Il presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA illustra un nuovo schema di risoluzione (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna), evidenziando che lo stesso è stato predisposto a seguito di un confronto avvenuto in sede informale, nell'ambito del gruppo di lavoro costituito nella seduta di ieri.

Si passa alle dichiarazioni di voto sullo schema di risoluzione testé illustrato dal Presidente relatore.

Il senatore ZANOLETTI (*PdL*), dopo aver espresso apprezzamento per lo schema di risoluzione, equilibrato e completo, che opportunamente manifesta una chiara contrarietà rispetto all'ipotesi di introduzione in Italia di coltivazioni transgeniche, preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole in ordine allo stesso.

Il senatore ANDRIA (*PD*) evidenzia che il confronto avvenuto nell'ambito del gruppo di lavoro informale ha consentito di addivenire ad uno schema di risoluzione condivisibile, rispetto al quale preannuncia, an-

che a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole.

Il senatore VALLARDI (*LNP*) esprime la propria viva soddisfazione per lo schema di risoluzione, sottolineando che lo stesso risulta opportunamente incentrato su una posizione di netta contrarietà rispetto all'introduzione di coltivazioni transgeniche, in linea con l'orientamento prevalente dell'opinione pubblica su tale tematica e con la caratterizzazione dell'agricoltura del Paese, incentrata sulle produzioni tipiche e incompatibile pertanto con l'utilizzo di biotecnologie.

Preannuncia infine, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sullo schema di risoluzione.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di risoluzione, nella versione per ultimo prospettata.

La Commissione approva all'unanimità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ricorda che al termine della seduta odierna avrà inizio l'audizione, in Ufficio di Presidenza, di rappresentanti istituzionali e del settore del pomodoro, in riferimento al territorio della provincia di Foggia, sulle problematiche del comparto in questione.

La seduta termina alle ore 14,50.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 375 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 54)**

La 9^a Commissione permanente del Senato, esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio,

premessi che:

l'Unione europea ha già adottato un quadro giuridico completo quanto all'autorizzazione dei prodotti costituiti o comunque ricavati da OGM. Tale quadro giuridico configura un sistema di autorizzazioni che è ispirato al duplice obiettivo di evitare gli effetti nocivi degli organismi in questione nei confronti della salute e dell'ambiente, e dall'altro lato di creare e assicurare un mercato interno per tali prodotti;

il sistema legislativo descritto, in sé completo, è stato sottoposto nel corso del tempo a verifiche e valutazioni alla luce delle esigenze e delle istanze da parte degli Stati membri, sfociate nella richiesta di un certo numero di essi nei confronti della Commissione per nuove proposte atte a riconoscere un margine di libertà dei singoli Stati in relazione alla coltivazione degli OGM;

a conferma di tale nuovo quadro, gli orientamenti della Commissione, esplicitati nel 2009 dal presidente Barroso, hanno configurato un sistema volto a combinare sia l'apparato normativo comunitario di autorizzazioni basato sulla scienza sia la libertà dei Paesi membri di decidere sull'ammissibilità di coltivazioni OGM;

in questo senso la proposta in esame tende ad attuare il nuovo sistema, fornendo agli Stati membri la possibilità di limitare o vietare coltivazioni OGM, autorizzate in ambito comunitario, nel contesto del quadro normativo e scientifico già fissato, ravvisabile anche nelle condizioni alle quali limiti o divieti devono essere comunque sottoposti;

sotto l'aspetto più strettamente contenutistico, la proposta tende ad inserire nella citata direttiva 2001/18/CE una nuova disposizione volta a consentire agli Stati membri di limitare o vietare coltivazioni di OGM autorizzati, purché per motivi diversi da quelli legati alla valutazione degli effetti negativi per la salute o per l'ambiente;

manifestata la piena convinzione che l'Italia voglia avvalersi della facoltà, prevista dall'atto comunitario in questione, di escludere la coltivazione, sul territorio nazionale, di OGM autorizzati dall'Unione europea, alla luce dei potenziali effetti socio-economici negativi delle colture transgeniche sui vari sistemi agricoli locali, caratterizzati dalla tipicità e qualità dei prodotti e dal collegamento degli stessi col territorio;

prospettata l'esigenza che la facoltà, riconosciuta ai singoli Stati, di limitare la coltivazione di OGM venga estesa anche alle situazioni suffragate da motivazioni di carattere sanitario o ambientale;

si esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità», in senso non ostativo.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 29 settembre 2010

165^a Seduta

Presidenza del Presidente

CURSI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Antonio Catricalà, presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, accompagnato dal dottor Angelo Lalli, responsabile dell'ufficio rapporti con le istituzioni pubbliche, e dal dottor Massimo Ferrero, assistente alla Presidenza.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul settore dell'assicurazione di autoveicoli, con particolare riferimento al mercato ed alla dinamica dei premi dell'assicurazione per responsabilità civile auto (RCA): audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 28 luglio scorso.

Il presidente CURSI rivolge un indirizzo di saluto al professor Catri-calà e, ringraziandolo per la presenza all'odierna seduta della Commissione, lo invita a svolgere il suo intervento.

Il professor CATRICALÀ illustra un documento, che deposita agli atti della Commissione, e ricorda che l'Autorità da lui presieduta ha avviato, lo scorso mese di maggio, un'indagine conoscitiva su un tema analogo a quello affrontato dalla 10^a Commissione del Senato. Dopo aver rilevato che la scarsa competizione che si riscontra nel settore assicurativo è la conseguenza del basso livello di concorrenza che si registra in genere nei mercati assicurativi e finanziari, dà conto dell'attività di vigilanza e controllo svolta dall'Autorità in tale settore, con particolare riguardo alle valutazioni sulla presenza di eventuali concentrazioni da parte di imprese del comparto. Osserva, tra l'altro, come la promozione di alcune iniziative, tra cui la diffusione via *internet* dei premi praticati dalle compagnie assicurative, da un lato ha comportato un vantaggio in termini di minori costi per l'utente, ma, dall'altro, non ha ottenuto l'effetto di aprire il mercato anche ad altri operatori.

Da ultimo, rileva che alcune criticità del mercato assicurativo dipendono da una serie di fattori di tipo strutturale, di cui si dà conto nel documento depositato agli atti della Commissione.

Il presidente CURSI chiede alcuni chiarimenti sull'attività di brokering in Italia anche rispetto a quanto avviene in altri Paesi europei.

Il senatore BUBBICO (*PD*) ritiene che i danni subiti dalle compagnie assicurative a causa di comportamenti fraudolenti non possono essere compensati attraverso un aumento dei premi. Chiede, altresì, quali iniziative legislative possano essere assunte a tutela del consumatore.

Il senatore PARAVIA (*PdL*) sottolinea la necessità di inasprire i controlli contro le frodi perpetrate a danno delle compagnie assicurative la cui entità, purtroppo, ha avuto un aumento esponenziale in alcune aree del Paese. Richiama inoltre l'attenzione della Commissione sui gravi rischi legati al «fenomeno dell'abbandono» da parte di alcune compagnie di diverse aree del Mezzogiorno.

La senatrice FIORONI (*PD*) si sofferma sugli effetti prodotti dall'introduzione dell'istituto del risarcimento diretto, sul quale si è espressa di recente anche la Corte costituzionale, e richiama l'attenzione sulla necessità di rafforzare i mezzi di tutela dei consumatori in campo assicurativo.

La senatrice GERMONTANI (*FLI*) ricorda alcuni dati forniti dal Presidente dell'Isvap nell'ultima relazione annuale e si sofferma sulle dinamiche di formazione del premio delle assicurazioni per la responsabilità civile automobilistica. A tale proposito, chiede di conoscere se i livelli raggiunti dai premi assicurativi in alcune regioni del Mezzogiorno siano ve-

ramente giustificati. Richiama, inoltre, l'attenzione sull'esistenza di fenomeni di contraffazione dei contrassegni assicurativi e sull'aumento negli ultimi anni del ricorso alle risorse finanziarie del fondo per l'indennizzo delle vittime della strada, istituito a favore dei danneggiati da parte di conducenti privi di una polizza assicurativa. Da ultimo, evidenzia l'importanza di promuovere maggiormente il merito assicurativo degli automobilisti.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) lamenta il ritardo con il quale il Ministero dello sviluppo economico sta procedendo alla completa attuazione dell'istituto dell'indennizzo diretto, con il quale si potrebbe effettivamente garantire alla compagnia assicuratrice di controllare maggiormente i comportamenti del proprio assicurato. Si sofferma, inoltre, sul tema del danno biologico e ricorda come, in alcuni casi, i premi delle polizze per la responsabilità civile automobilistica siano aumentati anche del 130 per cento.

Il professor CATRICALÀ, in risposta ai quesiti posti dai senatori intervenuti, rileva che il divieto di esclusiva non ha prodotto, fino ad ora, gli effetti benefici sperati sulla concorrenza del mercato assicurativo e giudica di particolare gravità l'abbandono, da parte di alcune compagnie assicurative, di diverse aree del Paese, con particolare riguardo al Mezzogiorno. In merito alla presenza di fenomeni fraudolenti, ritiene necessario rafforzare l'attuale sistema di controlli e di contrastare, al contempo, fenomeni di elusione da parte delle compagnie assicuratrice dell'obbligo di contrarre stabilito dalla legge. Da ultimo, evidenzia che il principio del cosiddetto «mantenimento dei margini di profitto» da parte delle compagnie incide fortemente, soprattutto nei periodi di crisi, sull'ammontare dei premi assicurativi.

Il presidente CURSI ringrazia il professor Catricalà per l'importante contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'odierna audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 29 settembre 2010

173^a Seduta

Presidenza del Presidente

GIULIANO

La seduta inizia alle ore 15,45.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale (n. COM (2010) 379 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione di una risoluzione: Doc. XVIII, n. 52)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 settembre scorso.

La senatrice SPADONI URBANI (*PdL*) dà lettura di uno schema di risoluzione, favorevole con osservazioni, da lei predisposto (vedi allegato), alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette in votazione il predetto schema di risoluzione, che risulta approvato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intrasocietari (n. COM (2010) 378 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione di una risoluzione: Doc. XVIII, n. 53)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 settembre scorso.

Il presidente relatore GIULIANO (*PdL*) dà lettura di uno schema di risoluzione favorevole da lui predisposto (vedi allegato) che, nessuno chie-

dendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, messo ai voti, risulta approvato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2243) Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 settembre scorso.

Ad avviso della senatrice CARLINO (*IdV*) il disegno di legge rappresenta un pericoloso attentato alla sicurezza dei lavoratori. In particolare, la disposizione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 12 potrebbe essere fonte di abusi. L'intento di semplificare l'obbligo di comunicazione a carico del datore di lavoro avrebbe potuto essere semmai conseguito attraverso la digitalizzazione: l'annullamento della comunicazione trasforma invece l'infortunio in un fatto puramente amministrativo. Anche la disposizione di cui alla lettera *b*), lungi dal costituire una semplificazione burocratica, rischia di rendere più lenta e macchinosa la procedura di accertamento delle eventuali violazioni della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Ulteriori criticità presenta la disposizione di cui all'articolo 14, che sostanzialmente abolisce *tout court* il registro degli infortuni. L'articolo 15, inoltre, aumenta le incombenze a carico del lavoratore, costretto ad attivarsi personalmente per assumere informazioni in ordine alla propria posizione, anche in ragione della circostanza che non tutti hanno familiarità con gli strumenti informatici. Anche l'articolo 17 è fonte di forti perplessità, in particolare per l'abrogazione del libretto personale del lavoratore dello spettacolo, non sostituito da alcun altro documento. L'abrogazione finisce così con l'incidere su un diritto essenziale del lavoratore, quale quello di conoscere direttamente la propria posizione assicurativa, senza doversi rivolgere al proprio ente. Con riferimento all'articolo 36, la senatrice sollecita infine un ripensamento totale sul cosiddetto *staff leasing*, in particolare in settori delicati, come la cura e l'assistenza alla persona ed il sostegno alla famiglia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente relatore GIULIANO (*PdL*) dà lettura di uno schema di parere, favorevole con osservazioni, da lui stilato tenendo conto dei rilievi emersi nel corso del dibattito (vedi allegato).

Il senatore NEROZZI (*PD*), pur esprimendo apprezzamento per l'avvenuto recepimento di alcune osservazioni, ritiene che ciò non consenta comunque di superare il dissenso nei confronti dell'impianto generale del provvedimento, con specifico riferimento alle disposizioni in materia

di sicurezza sul lavoro e appalti, nonché a quelle riguardanti i lavoratori agricoli ed i lavoratori dello spettacolo. Dichiara pertanto il voto contrario del proprio Gruppo.

Presente il prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi lo schema di parere predisposto dal Presidente relatore.

(2322) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010

(Doc. LXXXVII n. 3) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2009

(Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 2322. Parere alla 14^a Commissione per il documento LXXXVII, n. 3. Esame congiunto e rinvio)

Introduce l'esame congiunto il presidente relatore GIULIANO (*PdL*) evidenziando che il disegno di legge comunitaria 2010 reca deleghe al Governo per il recepimento delle direttive elencate negli allegati A e B. In particolare, evidenzia alcune direttive, tra cui la 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie; la 2009/50/CE del Consiglio, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati; la 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. In particolare, la citata direttiva 2009/38/CE reca una nuova disciplina comunitaria sul diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione transnazionali nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. La nuova normativa è intesa a garantire l'effettività dei diritti di informazione e consultazione, ad innalzare la percentuale di istituzione di comitati aziendali europei ed a risolvere i problemi constatati nell'applicazione della direttiva 94/45/CE, e successive modificazioni.

La direttiva 2009/50/CE è volta ad agevolare l'ingresso ed il soggiorno nell'Unione europea di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere per un periodo superiore a tre mesi lavori altamente qualificati. La direttiva si propone di armonizzare le condizioni dell'ingresso e del soggiorno di tali soggetti nell'Unione europea semplificare le procedure di ammissione e migliorare lo *status* giuridico dei lavoratori altamente qualificati già presenti sul territorio degli Stati membri.

La direttiva 2009/52/CE formula un divieto generale di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare, stabilendo norme minime comuni relative alle sanzioni ed ai provvedimenti applicabili negli Stati membri verso i datori di lavoro che violino tale divieto.

In merito alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea nel 2009, il Presidente relatore segnala, in particolare, i paragrafi 10.1, 10.2 e 10.4 della Parte seconda, Sezione II, relativi alla partecipazione al processo normativo, nei settori dell'inclusione sociale, delle pari opportunità e della gioventù; delle politiche per il lavoro; dell'istruzione, della formazione, della cultura e del turismo.

Il paragrafo 10.1 ricorda, tra l'altro, che il Governo italiano ha partecipato ai lavori del Sotto-Gruppo Indicatori Sociali del Comitato di Protezione Sociale, avente il compito di elaborare indicatori sociali e strumenti di monitoraggio in tre specifici ambiti delle politiche sociali (pensioni, salute ed inclusione sociale). Il paragrafo menziona altresì tre proposte di direttive comunitarie, concernenti l'applicazione del principio di pari opportunità nella sfera lavorativa, all'elaborazione delle quali ha contribuito il Governo.

Il paragrafo 10.2 rileva che, nell'ambito delle riunioni del Comitato Europeo per l'Occupazione (EMCO), concernenti la crisi economica internazionale tenutesi nel 2009, il Governo italiano ha espresso una posizione in linea con quella degli altri Paesi membri, improntata al principio che la gestione della crisi debba essere affrontata tenendo presente gli obiettivi di lungo termine e i vincoli di finanza pubblica. Il paragrafo ricorda altresì, con riferimento alla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario, l'attività svolta per la modifica del Regolamento (CE) n. 1927/2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG). In particolare – osserva il documento –, il nuovo Regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, recepisce la definizione di «esuberanti» così come intesa dalla normativa nazionale, superando l'interpretazione più restrittiva precedentemente seguita a livello comunitario.

Il paragrafo 10.4 osserva, tra l'altro, che, negli ultimi anni, nell'ambito dei processi di convergenza delle politiche educative e della formazione dell'Unione europea, è stata assicurata la partecipazione dell'Italia alle principali sedi negoziali dell'Unione, contribuendo alla predisposizione degli emendamenti ai documenti proposti dalla Commissione europea o dalla Presidenza di turno del Consiglio; molti di questi atti consistono in documenti, risoluzioni e raccomandazioni in materia di apprendimento permanente.

Il Presidente relatore si riserva infine di formulare una bozza di proposta di relazione sul disegno di legge 2322 e di parere sul Doc. LXXXVII, n. 3 alla luce delle osservazioni e delle considerazioni avanzate nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO COM (2010) 379 definitivo
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 52)**

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale,

premesso che la proposta di direttiva si pone l'obiettivo di creare a livello europeo una base giuridica uniforme in materia di gestione dei flussi migratori legali di lavoratori temporanei stagionali, realizzando al contempo una standardizzazione delle procedure di richiesta e di rilascio del permesso;

considerato che la fattispecie del lavoro stagionale è principalmente svolto da lavoratori provenienti da paesi extracomunitari, spesso costretti a turni lavorativi ben al sotto degli standard di legge, che ne minacciano la salute e la sicurezza, creando al contempo fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero e caporalato);

valutato che, già nel 2004 con il programma dell'Aia, la Commissione europea aveva individuato tra le priorità dell'Unione dirette a rafforzare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia una più equilibrata impostazione nella gestione legale dell'immigrazione;

considerato che la proposta è conforme ai principi di sussidiarietà e che, pur lasciando ampi margini di autonomia, vincola gli Stati membri al raggiungimento degli obiettivi in essa contenuti, attraverso criteri e procedure ben definite;

rilevato che la proposta è conforme al principio di proporzionalità, viste e condivise le osservazioni rese dalle Commissioni 3^a e 14^a del Senato;

si esprime in senso favorevole, con le seguenti osservazioni.

La previsione del rilascio del permesso di lavoro stagionale in 30 giorni nell'ambito di un'unica procedura potrebbe avere una difficile applicazione, considerata la carenza da parte di alcune amministrazioni pubbliche italiane di strutture adatte alla gestione informatizzata delle procedure. In questi anni, i ritardi e la mancanza di risorse delle amministrazioni competenti hanno spesso reso difficile il reperimento e l'assunzione

di lavoratori stranieri stagionali da inquadrare nei canali del lavoro regolare. Pertanto, pur apprezzando la finalità di uno snellimento burocratico nel rilascio dei permessi, la Commissione ritiene che sarebbe opportuna la previsione di un regime transitorio, che permetta di espletare le procedure in un margine di tempo più ampio.

Si fa notare altresì che la durata prevista dal permesso in 6 mesi per anno di calendario potrebbe non coprire le esigenze del settore agricolo, in special modo del comparto zootecnico e florovivaistico, i cui cicli di produzione e gestione hanno una durata di 9 mesi. A tal fine, la Commissione ritiene che, limitatamente al settore agricolo, il permesso debba essere rilasciato per un periodo di 9 mesi, come peraltro attualmente previsto dalla normativa italiana per settori in cui ci sia richiesta di lavoratori stagionali.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 378 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 53)**

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intrasocietari,

premesso che la proposta di direttiva si colloca nell'ambito delle misure volte a disciplinare l'immigrazione illegale e che il settore dei trasferimenti intrasocietari è disciplinato soltanto in modo parziale dalla legislazione europea vigente;

considerato il lavoratore trasferito (manager o specialista) può prestare il proprio servizio per un periodo massimo di 3 anni e, in applicazione della direttiva 2003/86/CE, può chiedere il permesso di soggiorno anche per i propri familiari a titolo di ricongiungimento;

valutato che i datori di lavoro possono impiegare cittadini di paesi terzi, accertata la effettiva impossibilità di impiegare cittadini dell'Unione, e che gli Stati membri possono stabilire quote massime di ammissione;

considerato che la proposta è conforme ai principi di sussidiarietà e che, pur lasciando ampi margini di autonomia, vincola gli Stati membri al raggiungimento degli obiettivi in essa contenuti, attraverso criteri e procedure ben definite;

rilevato che la proposta è conforme al principio di proporzionalità,

si esprime in senso favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2243

La 11^a Commissione permanente, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,

rilevato che la semplificazione degli adempimenti amministrativi è un elemento strategico per il rilancio del sistema Paese;

considerato che l'articolo 12 modifica la disciplina di alcuni adempimenti connessi al verificarsi di infortuni sui luoghi di lavoro;

notato che all'articolo 14 al comma 2 è prevista la soppressione dell'obbligo da parte del datore di lavoro della tenuta del registro infortuni a seguito della istituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione sui luoghi di lavoro (SINP), prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, *Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. con riferimento alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 12, si rileva che le modifiche apportate al Testo Unico succitato prevedono già una semplificazione delle procedure di trasmissione e ricezione via internet delle denunce di infortunio sui luoghi di lavoro, attraverso l'istituzione del SINP, cui le direzioni provinciali del lavoro sono soggetti fruitori delle banche dati da esso elaborate.

Ciò premesso, valuti la Commissione competente di modificare il comma *b*) come segue:

«*b*) all'articolo 56 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. sostituire il primo comma con il seguente: «1. Le direzioni provinciali del lavoro competenti per territorio acquisiscono, mediante accesso al Sistema informativo nazionale per la prevenzione sui luoghi di lavoro (SINP), di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore ai 30 giorni.»;

2. al comma 2 sostituire le parole: «dal ricevimento della denuncia» con le seguenti: «dalla presa visione, mediante accesso al SINP, dei dati relativi alle denunce di cui al comma 1.»;

3. sempre con riferimento all'articolo 12, contenente «Semplificazione della denuncia di infortunio o malattia professionale», si osserva che le disposizioni dell'articolo stesso comportano una semplificazione delle procedure limitatamente alle ipotesi di infortunio e non prendono in con-

siderazione le denunce di malattia professionale. Si invitata pertanto la Commissione di merito a sopprimere nella rubrica la dicitura «o malattia professionale»;

4. in merito alla formulazione del comma 2 dell'articolo 14, si rileva che l'attuazione del SINP, che garantisce la raccolta e la tenuta di ogni informazione necessaria su tutti gli infortuni ai fini di un migliore espletamento delle attività di prevenzione e vigilanza, è in fase di completamento. Pertanto, l'abrogazione dell'obbligo della tenuta dei registri degli infortuni, se avvenisse prima della completa attuazione del SINP, determinerebbe una lacuna informativa, impedendo una continuità nella registrazione di tali dati. A tal fine, si propone l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 14.

Conclusivamente, si invita la Commissione di merito a valutare le disposizioni contenute nell'articolo 11, in merito ad una semplificazione delle procedure in materia di appalti, per evitare che una eccessiva liberalizzazione nel settore possa determinare un abbassamento degli standard di sicurezza e tutela sui luoghi di lavoro.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 29 settembre 2010

194^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*La seduta inizia alle ore 15,35.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE riferisce gli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato, tenutosi ieri alla presenza del Ministro della salute. In tale sede, si è preso atto dell'impegno del Ministro a verificare e superare i problemi di copertura finanziaria connessi al disegno di legge sulle professioni sanitarie ed infermieristiche (1142 ed altri), nonché sui disegni di legge in tema di malattie rare (52 ed altri), sull'endometriosi (15 ed altri) e sui disegni di legge sulla responsabilità professionale sui quali peraltro è aperto un tavolo intergovernativo. Inoltre, il Ministro ha convenuto sull'opportunità di aprire un tavolo tecnico-politico di natura informale sul disegno di legge per la diffusione dei defibrillatori (718), al fine di emanare un apposito decreto ministeriale, e sui disegni di legge in tema di medicine non convenzionali (145 ed altri).

Infine il Ministro si è dichiarato disponibile ad intervenire in Commissione, insieme al Presidente dell'AGENAS e al Direttore generale della programmazione sanitaria, in merito alle tematiche sottese al varo del cosiddetto federalismo sanitario.

Comunica infine che su richiesta dei senatori Calabrò e Cosentino si è convenuto di procedere giovedì 7 ottobre, alle ore 8.30, ad una nuova audizione dei subcommissari delle regioni Lazio ed Abruzzo, nell'ambito dell'affare assegnato sull'ammodernamento del Servizio sanitario nazionale.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (n. 237)

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 settembre scorso.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà alle dichiarazioni di voto sulle osservazioni favorevoli formulate dal relatore.

La senatrice BIONDELLI (*PD*) annuncia il voto favorevole dei senatori del Gruppo del Partito democratico sullo schema di decreto legislativo in titolo che introduce un sistema di identificazione volto a ricostruire l'origine e la movimentazione dei suini, accrescendo in tal modo, anche attraverso una più efficace organizzazione, le informazioni tra Stati membri dell'Unione europea e Paesi terzi al fine di prevenire determinate malattie.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione formula osservazioni favorevoli sul provvedimento in titolo.

(2322) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010

(Doc. LXXXVII n. 3) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'UE nell'anno 2009

(Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 2322. Parere alla 14^a Commissione per il Doc. LXXXVII, n. 3. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 settembre scorso.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale congiunta.

La senatrice BASSOLI (*PD*) esprime forti riserve su quanto disposto dall'articolo 6 del disegno di legge in titolo in merito al repertorio nazionale dei dispositivi medici. Infatti, la disposizione contenuta nella lettera *b*) sopprime la tariffa di 100 euro a carico dei soggetti produttori o distributori di dispositivi medici, tariffa che tali soggetti devono corrispondere al Ministero della salute per ogni dispositivo medico; essa è giustificata, come ricorda la relazione illustrativa, dal fatto che la soppressione della tariffa è intesa a superare una procedura di infrazione comunitaria.

Tuttavia, a suo avviso, il senso di tale disposizione è in qualche modo aggirato da quanto previsto nella lettera *a*) del medesimo articolo 6 in cui si prevede l'incremento della misura del contributo dovuto allo Stato da parte delle imprese che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici. Rispetto a tale palese contraddizione fra quanto disposto nelle let-

tere a) e b) dell'articolo 6 sarebbe opportuno un chiarimento da parte del relatore.

Inoltre, osserva come il Trattato di Lisbona abbia in modo apprezzabile rafforzato il ruolo dei Parlamenti nazionali nell'ambito dell'Unione europea, nonché il ruolo degli stessi cittadini che, ad esempio, possono presentare iniziative legislative. Rispetto a questo indubbio progresso, non si comprende come il Governo esprima degli orientamenti per quanto concerne l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee senza un'adeguata e preventiva informazione e consultazione delle Camere ed in primo luogo delle competenti Commissioni parlamentari.

Sulla base delle argomentazioni esposte, preannuncia un orientamento di astensione da parte del Gruppo del Partito democratico.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale congiunta.

Il relatore, senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) interviene in replica nell'auspicio che le argomentazioni che si accinge a formulare possono consentire il superamento delle obiezioni manifestate dalla senatrice Bassoli. In particolare, ricorda che è in corso una contestazione da parte della Commissione europea, che, sebbene non ancora formalizzata in una procedura di infrazione, invita l'Italia a operare una revisione circa le norme che regolano gli oneri finanziari a carico dei soggetti produttori distributori di dispositivi medici, in ragione della violazione delle norme comunitarie in materia di libera circolazione delle merci. A tale riguardo, l'innalzamento del contributo dovuto allo Stato dalle imprese, a compensazione degli effetti finanziari negativi derivanti dalla soppressione della tariffa, non appare eccessivo, essendo inidoneo a incidere in modo determinante sui costi e sulla tenuta del sistema economico.

Dichiara inoltre di non concordare circa le considerazioni sul mancato coinvolgimento degli organi parlamentari, in quanto è lasciata impregiudicata la facoltà della Commissione di svolgere osservazioni per la parte di competenza, mentre la 14^a Commissione è competente a esaminare il provvedimento in sede referente. Ritiene anzi che vi sia una solida interlocuzione del Parlamento con il Governo, la quale va oltre i rapporti connessi agli oneri di informazione e si sostanzia nel contributo alla elaborazione di specifiche linee di indirizzo. Fermo restando il pieno rispetto per la diversità delle opinioni testé manifestate, si dichiara comunque disponibile a valutare l'opportunità di eventuali successive iniziative che si rendessero necessarie.

Avanza e illustra quindi uno schema di relazione favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto. A tale riguardo si sofferma in primo luogo sull'esigenza di apportare ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 219 del 2006, recante il codice comunitario per i medicinali di natura umana, in attuazione della direttiva comunitaria 2001/83/CE. In particolare, quanto agli aspetti che attengono al controllo delle immissioni

in commercio di un medicinale, occorre attenuare la sanzione della revoca dell'autorizzazione in rapporto all'entità delle violazioni contestate, specialmente nei casi in cui si tratti di lievi irregolarità sanabili in tempi stretti.

Occorre inoltre, quanto all'esigenza di ovviare al mantenimento in commercio di prodotti non sicuri, assicurare un quadro normativo di assoluta trasparenza e rigore a tutela della salute pubblica. Rimarca quindi la necessità di una maggiore chiarezza circa le preparazioni magistrali eseguite al di fuori delle farmacie, con riferimento a quei medicamenti, che, pur non essendo prodotti in forma industriale, non possono essere comunque realizzati presso le farmacie come preparati galenici: si rende in particolare necessario stabilire un regime *standard* circa i criteri qualitativi e quantitativi analogamente a quanto previsto per le officine produttive dei medicinali etici.

Con riferimento alla produzione di sostanze attive (API) finalizzata alla sperimentazione clinica, ritiene opportuno introdurre procedure autorizzative più rapide rispetto ai procedimenti previsti per le normali materie prime, analogamente a quanto già riscontrato nel corso dell'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2243, in materia di semplificazione normativa, recante – tra le altre – disposizioni riguardanti le materie prime atipiche. A tale riguardo ricorda che, anche alla luce della nota di chiarimenti prodotta dall'AIFA, nel corso del dibattito è scaturita l'esigenza di compiere un passo in avanti nella direzione di un progressivo snellimento delle procedure, al fine di evitare una eccessiva penalizzazione degli stabilimenti produttivi di materie prime con l'applicazione di regole diverse, che minano al corretto dispiegamento di virtuosi meccanismi concorrenziali. Richiama quindi la necessità di individuare, per le sanzioni applicabili in materia riservata alla competenza statale, i ruoli e le competenze circa i soggetti deputati all'esercizio della potestà sanzionatoria per violazioni amministrative delle disposizioni in materia farmaceutica.

Si rende inoltre opportuno armonizzare le norme nazionali in materia di sangue ed emoderivati alle direttive europee sui medicinali e sul sangue, al fine di colmare progressivamente i dubbi interpretativi sorti in sede applicativa. Con riferimento infine alla contraffazione farmaceutica, conclude richiamando l'esigenza di un coordinamento sovranazionale al fine di una più efficace armonizzazione normativa, in attesa della revisione della citata direttiva 2001/83/CE sui farmaci ad uso umano e dell'approvazione della convenzione del Consiglio d'Europa che introduce la fattispecie di «crimine farmaceutico» (*Medicrime*).

Propone inoltre l'espressione di un parere favorevole circa la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

La senatrice BASSOLI (PD) interviene incidentalmente per esprimere il suo profondo stupore e disappunto, tenuto conto che, in luogo degli argomenti oggetto del provvedimento in titolo per le parti di competenza della Commissione, la proposta di relazione del relatore sembra a suo giudizio involgere, del tutto inopinatamente, altri aspetti, che non sol-

tanto attengono a direttive comunitarie diverse da quelle contemplate nell'Atto Senato 2322, ma che soprattutto non hanno formato oggetto di discussione nel corso dell'esame sinora svolto in Commissione. Ravvisa pertanto l'esigenza che sia data la possibilità, con i dovuti tempi, di esaminare le questioni contenute nella proposta di relazione testé illustrata, di cui peraltro non vi è menzione alcuna nella relazione introduttiva svolta nella scorsa seduta. A tale riguardo, oltre che come regola di tipo generale circa l'esigenza di attenersi al perimetro delineato dalle disposizioni esaminate per l'esame in sede consultiva, invita il relatore a porre l'opposizione nelle condizioni di conoscere per tempo, e non solo al momento del voto, i contenuti della proposta di relazione nel caso in cui ritenga opportuno estendere il raggio d'esame ad altri argomenti, giudicando altamente scorretto l'atteggiamento volto a aggirare la buona fede dell'opposizione venendo meno ad un onere di preventiva informazione in tal senso.

Il PRESIDENTE, dopo aver fatto presente l'imminente scadenza del termine per l'espressione della relazione da parte della Commissione, assicura che si farà comunque carico di verificare la possibilità che tale relazione possa essere formulata oltre i termini previsti, sempre che la Commissione di merito non abbia concluso l'esame per tale data.

Coglie tuttavia l'occasione per sottolineare come il tenore della proposta di relazione formulata dal relatore appaia assolutamente congruo con i contenuti di cui al provvedimento in titolo, tenuto conto che, come anche in altre occasioni è avvenuto, il relatore ha ritenuto opportuno far riferimento a taluni aspetti che sono stati posti all'attenzione della Commissione in altre precedenti sedi. In particolare, le considerazioni di cui al punto 3 richiamano le conclusioni emerse nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla contraffazione nell'*e-commerce* farmaceutico; analogamente le osservazioni di cui al punto 2 fanno riferimento ai numerosi provvedimenti già esaminati dalla Commissione; le argomentazioni invece di cui al punto 1 costituiscono opportuni spunti di riflessione derivanti dal confronto della normativa nazionale con quella emersa in sede comunitaria, più volte richiamati in questa Commissione in occasione di procedure informative che hanno coinvolto rappresentanti dell'AIFA e del Ministero della salute. Tali aspetti in particolare costituiscono elementi altamente connessi alle disposizioni contenute nell'Atto Senato 2322 e che sono stati avanzati dal relatore D'Ambrosio Lettieri che, anche in quanto componente della 14^a Commissione, può farsi promotore di tali istanze presso quella Commissione.

Il relatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), nel replicare alle considerazioni della senatrice Bassoli, dichiara preliminarmente di non concordare sulle accuse rivolte circa l'intenzione di voler in qualche modo aggirare la disponibilità delle forze di opposizione, tenuto conto che, nel merito, alla luce della discussione sinora svolta sul provvedimento in titolo e degli approfondimenti precedentemente condotti in materia, la proposta di relazione non può essere considerata come un modo surrettizio improprio

teso ad espropriare gli altri commissari della possibilità di compiere doverse valutazioni tecniche. Non vi è in particolare alcun aspetto che, a suo avviso, non rientri nel patrimonio conoscitivo specifico della Commissione: lungi dal recare contenuti ultronei ed estranei all'oggetto del provvedimento in esame, si tratta di argomentazioni che nascono da una incontrovertibile esigenza di conferire una maggiore chiarezza nell'applicazione di norme vigenti. Si augura pertanto che, alla luce dello spirito di collaborazione finora dimostrato dai Gruppi di opposizione, vi siano le condizioni per una revisione delle aspre accuse rivolte.

Inoltre, quanto al metodo, concorda con la senatrice Bassoli circa l'esigenza di una preventiva conoscenza del testo e si dichiara rammaricato che ciò non sia avvenuto. A tale riguardo si fa carico, fin da ora, di portare anticipatamente a conoscenza della Commissione le proposte che intenderà avanzare al fine di assicurare una piena consapevolezza e, se del caso, opportuni spazi di approfondimento.

La senatrice BASSOLI (*PD*), alla luce delle considerazioni formulate dal relatore D'Ambrosio Lettieri, ribadisce la convinzione che gli argomenti contenuti nella proposta di relazione siano stati introdotti deliberatamente in modo surrettizio, a nulla valendo la giustificazione che riguardano aspetti in qualche modo già posti all'attenzione della Commissione in precedenti occasioni e contribuendo di fatto ad ampliare l'oggetto dell'esame su cui la Commissione è chiamata a pronunciarsi. Ritiene infatti indispensabile che l'espressione del voto sia accompagnata da una piena consapevolezza delle proposte messe in votazione. Peraltro, osserva come gli argomenti contenuti nella relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, rechi numerosi spunti di riflessione che, invece, non hanno affatto formato oggetto di discussione nel corso dell'esame congiunto con il disegno di legge comunitaria.

Residua comunque anche una questione che attiene al metodo, secondo cui è buona norma che tutti i commissari siano posti in condizione di conoscere con largo anticipo i contenuti delle proposte su cui è chiamata a pronunciarsi la Commissione.

A tale riguardo, nel caso in cui il Presidente ritenesse opportuno porre ai voti nella seduta odierna la proposta di relazione così come presentata, preannuncia la non partecipazione al voto da parte del suo Gruppo. Laddove invece il Presidente dovesse concordare con l'opportunità di un rinvio, avanza fin da ora l'esigenza di conoscere i riferimenti normativi connessi alla proposta di relazione, ai fini di una successiva partecipazione al voto consapevole e meditata.

Il senatore CALABRÒ (*PdL*) esprime preliminarmente apprezzamento per l'intervento del relatore D'Ambrosio Lettieri per la completezza delle argomentazioni a supporto della proposta di relazione. D'altra parte, concorda tuttavia con il disappunto manifestato dalla senatrice Bassoli circa il fatto che non vi sia stata la possibilità di approfondire adeguatamente le questioni ivi contenute; pertanto, riterrebbe opportuno, se vi

sono le condizioni, procedere alla conclusione dell'esame dei provvedimenti in titolo nella prossima settimana.

Il PRESIDENTE rende noto che, alla luce di informazioni acquisite per le vie brevi, vi è la possibilità per la Commissione di pronunciarsi in sede consultiva entro il prossimo martedì 5 ottobre. Inoltre, nel dare atto all'opposizione di aver assicurato un atteggiamento responsabile nel corso dei lavori della Commissione, sottolinea come, lungi dal proporre elementi estranei alla discussione, l'esame delle proposte legislative di recepimento alla normativa comunitaria rappresenti l'occasione più appropriata per enucleare i profili che necessitano di interventi legislativi di modifica.

Ciò nonostante, comprendendo il sentimento di sorpresa manifestato dalle forze di opposizione nel percepire una sorta di tranello che esclude, tuttavia, in modo categorico, si dichiara disponibile a rinviare l'espressione del voto alla seduta che sarà convocata il prossimo martedì 5 ottobre, ferma restando la possibilità di presentare una proposta di relazione alternativa da parte dei Gruppi di opposizione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2322

La Commissione Igiene e Sanità, esaminato, per le parti di competenza il disegno di legge in titolo, approva una relazione favorevole, con le seguenti osservazioni:

1. al fine di dare compiuta attuazione al recepimento della direttiva 2001/83/CE avvenuta con il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sarebbe opportuno e urgente apportare ulteriori modifiche al decreto legislativo succitato che riguardano diverse norme di natura tecnica, in merito a problematiche specifiche e di dettaglio, che vanno dalle preparazioni magistrali, ai prodotti omeopatici, agli allergeni, nonché modifiche nei settori della farmacovigilanza e dell'apparato sanzionatorio;

in particolare,

a) al fine di consentire lo snellimento del procedimento nella fase di vigilanza e controllo delle immissioni in commercio di un medicinale (AIC), si evidenzia la necessità di inserire una modifica al comma 3 dell'articolo 141, nel senso di prevedere oltre alla revoca dell'autorizzazione dell'immissione in commercio di un medicinale (AIC) in casi di non rispetto delle norme di cui al comma 3 del citato articolo, anche la sospensione in casi di lievi irregolarità sanabili in un congruo periodo di tempo;

b) si valuti l'opportunità di una revisione del testo vigente dell'articolo 20, comma 1, relativo ai medicinali omeopatici, in quanto l'attuale formulazione consente il mantenimento in commercio di prodotti non sicuri visto che attualmente il richiedente non è tenuto a garantire il minimo di informazioni necessarie per la registrazione semplificata;

c) all'articolo 5, comma 1, la parola «industrialmente» pone un problema interpretativo e non consente di collocare nell'esatto ambito di applicazione delle norme sulla produzione dei medicinali le preparazioni «magistrali» eseguite al di fuori delle farmacie;

d) si reputa opportuno garantire, per gli allergeni usati nell'ambito delle preparazioni magistrali, una regolamentazione con norme specifiche in modo da assicurare un livello di qualità, efficacia e assenza di rischio uguale a quello di altri allergeni autorizzati all'immissione in commercio;

e) quanto alla produzione di sostanze attive (API) finalizzata alla sperimentazione clinica, si valuti l'opportunità di introdurre procedure autorizzative più rapide rispetto ai procedimenti previsti per le normali autorizzazioni di materie prime, al fine di allinearsi al resto dell'Europa

e dare alle aziende italiane maggiori opportunità di sviluppare i propri prodotti, aumentandone in tal modo la concorrenzialità;

f) è necessario inoltre, per le sanzioni applicabili in materia riservata alla competenze statale, individuare i ruoli e le competenze, al fine di riempire un vuoto normativo che si è creato con il recepimento del codice comunitario, in cui attualmente non è attribuita con chiarezza la potestà sanzionatoria in relazione alle violazioni amministrative delle disposizioni in materia farmaceutica in palese contrasto con il principio di effettività delle sanzioni;

g) si rende opportuna l'abrogazione dell'obbligo, da parte delle aziende farmaceutiche titolari di AIC di medicinali e delle aziende responsabili della commercializzazione dei medicinali, di trasmettere trimestralmente per via informatica i dati di vendita dei medicinali, obbligo sanzionato espressamente dal comma 23 dell'articolo 148, in quanto risulta necessaria l'armonizzazione delle norme nazionali in coerenza con la normativa comunitaria.

2. Sulla base della necessità di armonizzare le norme nazionali in materia di sangue ed emoderivati alla direttive europee sui medicinali (2001/83/CE) e sul sangue (2002/98/CE) e di aggiornare l'attribuzione delle funzioni istituzionali svolte dai vari attori preposti (Ministero, AIFA e Centro Nazionale Sangue) si suggerisce di modificare gli articoli 10, 12 e 16 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, al fine di attribuire con chiarezza ai soggetti istituzionali coinvolti, una serie di attività di valutazione e controllo delle aziende farmaceutiche e dei medicinali emoderivati.

3. In attesa della revisione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 e dell'approvazione e ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa che introduce la fattispecie di «crimine farmaceutico» (*Medicrime*), si segnala l'esigenza di un coordinamento sovranazionale al fine di una migliore e più efficace armonizzazione normativa volta a contrastare la contraffazione farmaceutica.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 29 settembre 2010

206^a Seduta

Presidenza del Presidente

D'ALÌ

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2322) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010

(Doc. LXXXVII n. 3) Rel. sulla partecipazione dell'Italia all'UE nell'anno 2009

(Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 2322. Parere alla 14^a Commissione per il Documento LXXXVII, n. 3. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore DELLA SETA (*PD*), in merito alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, ribadisce la sensazione di superficialità con cui la questione delle procedure di infrazione sembra essere trattata da parte del Governo. Rileva poi che tra le materie più ricorrenti oggetto di procedure di infrazione risultano proprio quelle di competenza della Commissione. Sarebbe pertanto opportuno richiamare espressamente il Governo a non sottovalutare il problema delle procedure di infrazione invitandolo a prestare particolare attenzione al recepimento delle direttive del cosiddetto «pacchetto clima-energia». Conclude chiedendo l'intervento in Commissione del ministro Prestigiacomo per poter conoscere quali sono gli intendimenti del Governo sulle principali problematiche ambientali.

Si chiude la discussione congiunta.

Il senatore ALICATA (*PdL*), in sede di replica, fa presente che nella relazione al disegno di legge comunitaria sono riportate le informazioni sulla conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e i dati sullo stato delle eventuali procedure di infrazione che risultano aperte al 31 dicembre 2009 nei confronti dell'Italia. Nella suddivisione delle infra-

zioni per settore, il maggior numero di infrazioni (35 su 154) si registra con riferimento alla normativa ambientale. Tuttavia si deve rilevare che le ragioni di tali dati riguardanti il settore ambientale non sono sempre riconducibili ad una responsabilità diretta dell'amministrazione centrale. Infatti, molte infrazioni pendenti in questo settore possono essere imputate al comportamento delle regioni o degli enti locali. Peraltro i dati mostrano che le procedure più rilevanti nel settore dell'ambiente sono quelle concernenti la mancata bonifica di discariche, di competenza regionale, sulla cui difficoltà incidono anche problemi di carattere finanziario.

Preannuncia quindi una proposta di parere favorevole rilevando l'opportunità che il Governo dia attuazione alle direttive comunitarie con pronta sollecitudine ed in maniera conforme rispetto al testo delle stesse direttive.

Nel merito dei contenuti della proposta di parere, il senatore DELLA SETA (PD) ritiene necessario precisare che il recepimento delle direttive da parte del Governo debba essere fedele onde evitare misure di regolamentazione non previste dalle norme da recepire.

Il presidente D'ALÌ dichiara di condividere la precisazione del senatore Della Seta. Ritiene inoltre opportuno sollecitare il Governo a svolgere un'azione di *moral suasion* nei confronti di regioni ed enti locali al fine di evitare di incorrere in procedure di infrazione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive» (n. 250)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta del 22 settembre scorso.

Il senatore FERRANTE (PD) osserva che, in sede di formulazione del parere di competenza della Commissione, dovrebbe essere considerata anche la problematica della Posidonia spiaggiata, che al momento deve ritenersi un rifiuto e che ha anche formato oggetto di una circolare ministeriale.

Il presidente D'ALÌ rileva che in effetti la questione della Posidonia spiaggiata è affrontata in modo diverso in alcune regioni e riveste notevole interesse per numerosi comuni, che si trovano a sostenere costi non limitati per la gestione di tale materiale e anche a confrontarsi con la qualificazione della Posidonia addirittura come rifiuto speciale. In particolare,

dovrebbe essere attentamente valutata la possibilità di un riutilizzo la Posidonia spiaggiata, ad esempio come concime, quale alternativa allo smaltimento in discarica.

Si chiude la discussione.

Il relatore, senatore ORSI (*PdL*), dopo aver osservato che merita sicuramente specifica attenzione il tema della qualificazione e della gestione della Posidonia e delle piccole meduse spiaggiate, fa presente che non possono non essere condivise le preoccupazioni da più parti manifestate rispetto al difficile, per quanto auspicato, decollo del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Nel parere di competenza della Commissione dovranno essere affrontate anche le tematiche del CDR, dei piani regionali, dei sacchetti biodegradabili per la raccolta dell'organico, della verifica del recupero energetico e delle terre e rocce da scavo. Sempre nel parere dovranno essere segnalate da un lato la necessità di eliminare la svista dell'immediata assimilazione dei rifiuti speciali a quelli pericolosi e, dall'altro, l'inopportunità dell'eccessivo ricorso allo strumento del rinvio a successivi decreti ministeriali.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) rileva che, in vista della formulazione di un parere largamente condiviso, ci si dovrebbe preoccupare di evidenziare sia la necessità di una diversa disciplina della figura dell'intermediario, che non può essere certo prevista al di fuori di un sistema di regole e di controlli, sia il fatto che il Governo, in vista dell'elaborazione dello schema di decreto in esame, ha colpevolmente ommesso di consultare le parti sociali, nonché le associazioni di categoria e quelle rappresentative di interessi diffusi, con la sola eccezione di Confindustria.

Il senatore RANUCCI (*PD*) interviene per sottolineare l'importanza rivestita dalla tematica delle terre e rocce da scavo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore LEONI (*LNP*) fa presente che la situazione che si sta determinando in Campania, dove stanno registrandosi nuove situazioni di grave difficoltà nella gestione dei rifiuti, induce a ritenere opportuna la previsione dello svolgimento di un sopralluogo da parte della Commissione in quella regione.

Il senatore DE LUCA (*PD*) si associa all'osservazione formulata dal senatore Leoni e rileva che la Commissione dovrebbe attivarsi anche al fine di pervenire ad una modifica di alcuni punti della normativa intro-

dotta con l'ultimo decreto-legge in materia di emergenza rifiuti in Campania.

Il senatore RANUCCI (*PD*) osserva che uno dei principali problemi che sta emergendo in questi giorni è quello delle difficoltà di funzionamento del termovalorizzatore di Acerra.

Il presidente D'ALÌ assicura che nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari sarà esaminata la proposta di svolgere alcune audizioni e un sopralluogo al fine di acquisire adeguati elementi di informazione e valutazione sulla situazione della gestione dei rifiuti in Campania.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente D'ALÌ avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 30 settembre 2010, alle ore 14,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,05.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 29 settembre 2010

113^a Seduta*Presidenza della Presidente***BOLDI***La seduta inizia alle ore 13,30.**IN SEDE REFERENTE**(2322) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010**(Doc. LXXXVII n. 3) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2009**(Esame congiunto e rinvio)*

La PRESIDENTE propone di iniziare l'esame del documento LXXXVII, n. 3, rinviando, invece, la trattazione del disegno di legge comunitaria 2010, in attesa che le Commissioni consultate facciano pervenire i loro pareri e relazioni.

Conviene la Commissione.

Il senatore DE ECCHER (*PdL*), relatore sul documento in titolo, evidenzia che la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa al 2009, è stata presentata dal Governo il 5 agosto scorso e arriva all'esame del Parlamento con quasi un anno di ritardo, con ciò, evidentemente, vanificandone in parte l'incisività quale strumento ad un tempo conoscitivo e programmatico. Per questo motivo, ribadisce la necessità e l'urgenza di provvedere alle opportune modifiche del Regolamento del Senato, al fine di esperire un esame disgiunto tra la Relazione stessa e il disegno di legge comunitaria annuale.

Osserva, quindi, come la Relazione per il 2009 non poteva non essere fortemente caratterizzata da due principali eventi di portata europea e mondiale: la riforma dei Trattati istitutivi dell'Unione europea e la grave crisi economico-finanziaria. Come è noto, il primo dicembre 2009 è entrato in vigore il Trattato di Lisbona che ha sostanzialmente mutato l'or-

ganizzazione dell'Unione, innovandola profondamente nella struttura, nelle competenze e nella formulazione degli obiettivi. Al contempo, il quadro mondiale in cui l'Europa è inserita è rimasto complesso e fluido, tanto da far necessariamente riflettere le Istituzioni non solo sugli aspetti interni ma anche sul ruolo dell'Unione nella scena mondiale, con risvolti anche nel campo degli affari esteri e della politica di sicurezza.

La Relazione, prosegue il relatore, è strutturata in tre parti: la prima verte sul processo di integrazione europea e gli orientamenti generali delle politiche dell'Unione, ed esamina le questioni istituzionali, la risposta alla crisi mondiale ed i problemi climatici ed energetici; la seconda verte sulla partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea e recepimento del diritto dell'Unione nell'ordinamento interno, analizzando i profili generali (fase ascendente e discendente), la partecipazione al processo normativo nelle singole politiche e la dimensione esterna del processo di integrazione europea; la terza parte infine focalizza le politiche di coesione economica e sociale ed i flussi finanziari dall'Unione europea all'Italia, con particolare riguardo all'attuazione delle politiche di coesione e all'andamento dei flussi finanziari dall'Unione all'Italia nel 2009.

Passando ad esaminare gli sviluppi del processo di integrazione europea, la «questione istituzionale» è stata al centro dell'anno 2009, imperniato, come già accennato, sul processo di ratifica del Trattato di Lisbona. L'ultima ratifica, quella della Repubblica ceca (novembre 2009), ha permesso l'entrata in vigore del Trattato il primo dicembre. L'Italia ha seguito da vicino questi importanti passaggi partecipando alle varie consultazioni che si sono tenute.

Al riguardo, molte, secondo il relatore, le novità introdotte: sono aumentate le competenze dei parlamenti nazionali, il Consiglio europeo e la Banca Centrale Europea (BCE) sono stati espressamente inseriti nel novero delle istituzioni, è stato creato l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (che accorpa le due precedenti figure del Commissario per le relazioni estere e dell'Alto rappresentante PESC) che contemporaneamente è anche vicepresidente della Commissione europea, si è rafforzato il ruolo del Parlamento europeo anche attraverso l'estensione delle procedure di codecisione, è stato riformato il Consiglio e sono aumentati gli ambiti decisi a maggioranza qualificata.

Nell'ambito delle politiche, inoltre, vi sono innovazioni nel campo della PESC (Politica estera e di sicurezza comune) e nell'ambito della politica economica e monetaria, è stata creata una competenza in materia di protezione civile e prevenzione dei rischi, sono state rafforzate le competenze in settori come la proprietà intellettuale, l'energia, lo spazio, il turismo, lo sport, la cooperazione amministrativa. Particolare attenzione è stata riservata al neoistituito Servizio europeo per l'azione esterna, che sarà sottoposto all'Alto rappresentante, nonchè all'allargamento dell'Unione, tema che il Governo ha sempre seguito con attenzione: in questa ottica l'Italia sostiene apertamente l'adesione dell'Islanda, mentre le trattative dell'Unione europea con la Croazia (già membro NATO dal 2009) sono ormai in dirittura d'arrivo e quelle con la Turchia sono ancora aperte.

Avuto riguardo alla crisi finanziaria esplosa verso la fine del 2008 negli Stati Uniti che ha rapidamente investito il mercato finanziario globale e l'economia reale, generando una recessione che, altrettanto rapidamente, si è diffusa a livello mondiale, la risposta dell'Unione europea contro la recessione economica, dopo aver affrontato l'emergenza finanziaria generale ed in particolare quella greca, si è concentrata in una serie di interventi riguardanti alcuni settori specifici e con nuove regole per gli aiuti di Stato.

La Relazione nota che molto del lavoro è stato svolto in seno al Consiglio Ecofin ed ha riguardato, principalmente, il coordinamento delle problematiche della crisi, mediante l'avvio di procedure per disavanzi eccessivi per 21 Paesi su 27. L'Italia, in particolare, ha ricevuto delle raccomandazioni inerenti il rientro del rapporto deficit/Pil al di sotto del 3 per cento entro il 2012, riscuotendo nel contempo apprezzamento per la validità della riforma pensionistica. Il Consiglio ha poi approvato un orientamento generale volto a creare tre autorità, le *European Supervisory Authorities* destinate a vigilare sui servizi finanziari dell'Unione europea. Per il 2010 l'Unione si è posta l'obiettivo di uscire dalla crisi e far riprendere lo sviluppo e l'occupazione.

Il relatore rileva, quindi, che il percorso fatto dall'Unione nel corso del 2009 in materia energetica non poteva trascurare gli obiettivi relativi alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, all'efficienza energetica, allo sviluppo energetico sostenibile ed alla ripresa economica in questo settore. La partecipazione al vertice di Copenhagen sui cambiamenti climatici è stata una opportunità che ha visto l'Unione offrire come soluzione un «pacchetto» legislativo (di recente approvazione) inerente i cambiamenti climatici. La relazione sottolinea che questa azione, decisa per far assumere all'Unione la *leadership* della conferenza, non ha avuto purtroppo gli esiti sperati. Le linee-guida del Governo sono state coerenti con questa ambizione. Gli impegni futuri dell'Unione si concentreranno nel migliorare il mercato interno dell'energia, la sicurezza dell'approvvigionamento strategico, la riduzione dei gas serra ed infine lo sviluppo della *green economy*, tema ricompreso anche nella Strategia europea per lo sviluppo nota come Europa 2020.

Nella parte della Relazione annuale che dà conto della fase ascendente di formazione della legislazione comunitaria, si sottolinea la centralità del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIACE), il quale ha dato impulso a tutta una serie di incontri interministeriali, diversificati a seconda delle materie trattate. In particolare, il 20 luglio 2009 si è svolta una riunione tra il sottosegretario Letta e i rappresentanti delle Amministrazioni interessate, avente lo scopo di illustrare le ricadute sull'assetto istituzionale italiano derivanti dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, per un adeguato coordinamento. Queste attività definite «a geometria variabile» ed il coinvolgimento del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio hanno permesso di affrontare sia le questioni politiche sia quelle tecniche, analizzando le principali tematiche strategiche nel primo caso e concentrando l'attenzione su una serie di *dossier* nel se-

condo. Su quest'ultimo tema la Relazione, osserva il relatore, evidenzia che le esigue risorse umane a disposizione hanno limitato l'attenzione ad una serie di *dossier*, comunque caratterizzati dalla loro trasversalità ed importanza strategica. Concretamente i *dossier* tematici più importanti fra quelli affrontati sono stati quelli riguardanti l'energia ed i cambiamenti climatici, la proprietà intellettuale, la direttiva antidiscriminazione, la tutela della biodiversità.

La Relazione mette, successivamente, in rilievo il buon dialogo instauratosi fra le Camere e le Istituzioni europee, in linea con le modifiche del Trattato di Lisbona: ciò ha comportato che nel corso del 2009 sono stati emanati 11 atti o risoluzioni della Camera e 13 del Senato, redatti anche grazie alle informative del Governo ed in coordinamento con il Dipartimento delle politiche comunitarie. Nel corso dell'anno sono state, inoltre, apprezzate le contribuzioni delle parti sociali e delle regioni al funzionamento del processo decisionale dell'Unione, nei relativi settori di competenza.

Per quanto riguarda la fase discendente, la Relazione evidenzia come il recepimento del diritto dell'Unione da parte italiana ha imposto al Governo una serie di azioni articolate sulle leggi comunitarie del 2008, del 2009 e del 2010.

Nel quadro di adeguamento del diritto interno a quello comunitario le azioni sono state prese su più piani. Riguardo alla valutazione europea del recepimento delle direttive concernenti il mercato interno (c.d. *Scoreboard*) la Relazione nota che l'Italia ha ridotto il suo deficit di recepimento delle direttive, passando dall'1,7 per cento all'1,4 per cento; a tal riguardo si evidenzia, però, come sia ancora lontano dal previsto 1 per cento fissato come obiettivo nel 2007.

Nel settore delle procedure di infrazione si è potenziato l'impegno per la riduzione dei casi aperti con la Commissione: a fine 2009 le 153 procedure pendenti segnano uno dei tassi più bassi del decennio, anche se, fa rimarcare la Relazione, si è ancora distanti dai risultati dei principali governi dell'Unione. In proposito, il Governo si è impegnato nella velocizzazione del processo di adeguamento al diritto europeo, mediante l'adozione di una serie di misure nel corso del 2010.

Il relatore pone in rilievo, quindi, che quasi un terzo della Relazione sia dedicata alla partecipazione al processo normativo nelle singole politiche europee, a cominciare da quelle legate al mercato interno ed alla concorrenza. Il documento prosegue con la trattazione delle attività nel settore della politica agricola e della pesca, della politica per i trasporti e le reti transeuropee, e delle politiche nei settori di ricerca e innovazione, energia, ambiente, fiscalità, lavoro, salute, istruzione, formazione, cultura, turismo e le politiche sociali. Vengono inoltre considerati i settori dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, gli affari interni e la cooperazione giudiziaria.

Il tema della politica estera e della sicurezza comune (PESC) è seguito con particolare attenzione per quanto riguarda il contesto balcanico, in cui le attività a livello europeo sono incentrate a incrementare la stabilizzazione dell'area. Non sono stati inoltre sottovalutati il Medio Oriente,

le crisi africane, la situazione in Myanmar ed infine la cooperazione con le più significative organizzazioni internazionali e regionali (a partire dalla NATO).

Per quanto riguarda gli aspetti della Politica estera di sicurezza e difesa (PESD) la Relazione sottolinea l'impegno italiano profuso in diverse missioni, che impegna il nostro strumento militare a livello di personale, mezzi e risorse. I risultati sono positivi, e si traducono in un pieno apprezzamento per le capacità civili e militari nazionali. Per quanto attiene all'azione del 2010, la Relazione prevede che l'Italia si impegnerà in un'attiva partecipazione in tutte le aree di dialogo fra l'Europa e gli altri *partners* internazionali. Vengono specificati gli interessi italiani ad incrementare il dialogo con l'Est (Russia, Turchia) il Sud (tramite la struttura «Unione per il Mediterraneo»), l'America latina, l'Asia e naturalmente con i *partner* transatlantici (Canada e Stati Uniti).

La Relazione conclude questa parte citando alcune iniziative adottate in merito alla politica commerciale: di particolare importanza è stato l'impegno in merito alla regolamentazione sull'etichettatura obbligatoria dell'origine per i prodotti importati da Paesi extraeuropei. Vi sono inoltre degli accenni ai risultati conseguiti dall'azione europea in merito a certi comparti produttivi (siderurgia, settore tessile, prodotti agro-alimentari) ed, infine, l'importante modifica al Regolamento (CE) n. 1334/2000 in merito all'esportazione di materiali e tecnologie «duali» (cioè con implicazioni sia civili che militari).

A fronte di un contesto macroeconomico e finanziario decisamente complesso a livello nazionale ed internazionale, nel 2009, la Relazione nota che durante questo anno l'impegno del Governo è stato rivolto al coordinamento, alla sorveglianza, al monitoraggio ed alla promozione delle azioni dirette alla piena attuazione della politica di coesione e sviluppo territoriale dell'Unione, così come prevista dall'articolo 174 del TFUE. In particolare il 2009 ha coinciso con la conclusione delle attività previste nella programmazione 2000-2006 e con l'attuazione dei programmi del ciclo 2007-2013. Per quanto riguarda la programmazione 2007-2013, nel 2009 è proseguita l'attuazione dei Programmi del relativo Quadro Strategico Nazionale, con un'attenzione particolare agli investimenti programmati nel settore delle infrastrutture e trasporti, dei servizi, dei rifiuti, della difesa del suolo e della promozione della ricerca. Le attività programmate per il 2010 sono indirizzate anche verso un'intensificazione del confronto sul futuro della politica di coesione europea e sulla revisione del bilancio comunitario, oltreché sull'avanzamento degli impegni presi.

Il relatore conclude la sua esposizione informando che la relazione riporta la situazione delle risorse finanziarie attribuite all'Italia dall'Unione, con aggiornamento al 30 settembre 2009: se ne evince che le somme accreditate dall'Unione all'Italia sono pari a circa 6.500 milioni di euro.

Nel ringraziare il relatore per l'esauriente esposizione, la PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame del documento in titolo.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Proposta di regolamento del Consiglio sull'estensione del campo di applicazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul trasporto transfrontaliero professionale su strada del contante in euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro (n. COM (2010) 376 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

Il relatore sull'atto comunitario in argomento, senatore DIVINA (*LNP*), ritiene necessario, prima di entrare nel merito della proposta, svolgere due premesse di ordine procedurale. La prima riguarda il fatto che l'atto in esame sia stato assegnato in sede primaria alla Commissione Politiche dell'Unione europea: si tratta di una circostanza apprezzabile e da considerare con favore in quanto testimonia la crescente rilevanza del ruolo che la 14^a Commissione sta assumendo nel quadro dell'attività parlamentare del Senato in relazione all'Unione europea. Poichè gli altri atti comunitari assegnati in sede primaria alla Commissione sono i programmi annuali di lavoro dell'Unione europea, le relazioni della Commissione europea sul rispetto della sussidiarietà e proporzionalità e le relazioni della Commissione europea sui rapporti con i parlamenti nazionali, occorre prendere atto che l'assegnazione in esame costituisce effettivamente un'ulteriore fattispecie procedurale rispetto a quelle menzionate.

La seconda premessa del relatore riguarda la peculiarità del contenuto dell'atto in esame, il quale non reca una disciplina propria, ma si limita a richiamare quella dettata da un'altra proposta legislativa (la proposta di regolamento n. 377), anch'essa all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, ma non deferita ai parlamenti nazionali ai fini dello scrutinio di sussidiarietà. Il dispositivo dell'atto in esame si limita, infatti, ad un articolo solo, che stabilisce che il regolamento sul trasporto transfrontaliero su strada del contante in euro, tra gli Stati membri dell'area dell'euro, si applica anche al territorio di uno Stato membro che è in procinto di adottare l'euro.

Appare, dunque, del tutto evidente, secondo il relatore, l'impossibilità di valutare la congruità della proposta di regolamento in esame senza analizzare anche la normativa stessa che è oggetto dell'estensione del campo di applicazione. Per questo motivo, ritiene alquanto discutibile la decisione della Commissione europea di trasmettere ai parlamenti nazionali, ai sensi del Protocollo sul controllo di sussidiarietà, solamente l'atto di estensione e non anche l'atto recante la normativa sostanziale da estendere.

Ricorda, peraltro, che tale aspetto è stato evidenziato, in via generale, dalla 14^a Commissione del Senato anche nell'ambito dell'esame della Relazione annuale sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali per il 2009 (COM (2010) 291 def.). Su questo documento, infatti, la Commissione ha approvato una risoluzione nella quale si rileva, tra l'altro, che «*sulla base di un esame dell'attività legislativa posta in essere*

dalla Commissione europea, dal 1° febbraio al 31 maggio di quest'anno, risultano presentati 141 progetti legislativi, dei quali soltanto 20 trasmessi ai fini del controllo di sussidiarietà», e che sarebbe opportuno un momento di riflessione, che consenta di uscire dall'attuale fase sperimentale e di arrivare a una soluzione «a regime» che sia il più possibile rispettosa della lettera e dello spirito del Trattato di Lisbona.

Passando a valutare nello specifico l'atto in questione, il relatore fa notare che la proposta di estendere, anche ai Paesi che si trovano in procinto di adottare l'euro, la normativa sul trasporto transfrontaliero del contante, nasce dall'esigenza – che tali Paesi hanno in passato dimostrato – di mobilitare ingenti quantitativi di contante in euro, nel periodo immediatamente precedente all'ufficiale adozione dell'euro. La Commissione europea afferma infatti che «in genere si verifica una maggior esigenza di trasporto transfrontaliero del contante in euro nel periodo che precede il passaggio all'euro».

L'estensione del campo di applicazione del regolamento è prevista, in via automatica, a partire dalla data in cui il Consiglio adotta la decisione di revoca della deroga alla partecipazione all'euro nei confronti di uno Stato membro.

Infatti, ai sensi dell'articolo 139 del TFUE, gli Stati membri che non soddisfano le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro sono denominati «Stati membri con deroga». Ad essi non si applicano le norme del Trattato specifiche per i Paesi dell'area dell'euro, tra cui anche le «misure relative all'utilizzo dell'euro» di cui all'articolo 133, in cui rientra – appunto – la proposta di regolamento che disciplina il trasporto del contante in euro.

Pertanto, solo dopo che il Consiglio UE abbia eliminato la deroga all'adozione dell'euro, nei confronti di uno Stato membro, potrà essere applicata la normativa in questione sul trasporto del contante, sebbene tale Stato non abbia ancora ufficialmente adottato l'euro.

La proposta di regolamento in esame è diretta, dunque, a coprire il periodo temporale transitorio che intercorre tra la decisione del Consiglio di ammettere uno Stato membro nell'area dell'euro e l'effettiva e ufficiale adozione dell'euro da parte di tale Stato.

La disciplina sostanziale sul «trasporto transfrontaliero professionale su strada del contante in euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro», a cui la proposta di regolamento in esame fa rinvio per estenderne il campo di applicazione agli Stati in procinto di adottare l'euro, è stabilita dalla proposta di regolamento COM(2010) 377.

L'obiettivo di tale disciplina è quello di rafforzare la concorrenza tra i servizi di trasporto transfrontaliero dell'euro, al fine di agevolare le banche, il settore della grande distribuzione e altri soggetti che operano con il contante a titolo professionale (è escluso il trasporto tra Banche centrali), che devono potersi avvantaggiare dei servizi dell'impresa di trasporto di valuta in contante (CIT – *cash-in-transit*) che offre il miglior prezzo o il miglior servizio, anche se ubicata in un altro Stato membro. Ciò permet-

terà loro di trarre vantaggio dai circuiti di prelievo e consegna del contante più efficienti e dai servizi di contante offerti dalle più vicine succursali delle banche centrali nazionali (BCN) o dai depositi delle imprese di trasporto di contante. Inoltre, un gran numero di Stati membri dell'area dell'euro ha stipulato, o potrebbe voler stipulare degli accordi per la produzione di banconote e monete metalliche in altri Stati membri.

La proposta normativa nasce dal fatto che, secondo la Commissione europea, esistono delle disomogeneità fra le legislazioni nazionali, che rendono molto difficile per i soggetti che si occupano del trasporto di contante a livello professionale di trasferire il contante in euro fra gli Stati membri dell'area dell'euro, per cui il trasporto transfrontaliero su strada del contante in euro è attualmente molto limitato. Le differenze normative riguardano numerosi aspetti, quali il possesso e il porto d'armi da parte del personale addetto al trasporto di valuta, le modalità del trasporto autorizzato, la blindatura e l'equipaggiamento dei veicoli portavalori, il numero di addetti a bordo degli stessi ecc. Inoltre, gli attuali ostacoli normativi comportano una frammentazione del mercato unico in questo settore. Tali vincoli al trasporto professionale del contante in euro hanno un impatto sull'efficienza del ciclo del contante e, in ultima analisi, sul costo del contante per le imprese e i cittadini.

Secondo la regolamentazione proposta, il trasporto transfrontaliero deve avvenire di norma in orario diurno, dietro licenza quinquennale rilasciata dalle autorità competenti del proprio Stato membro di origine. Il regolamento prescrive requisiti di sicurezza relativi al veicolo e all'eventuale «sistema intelligente di neutralizzazione delle banconote (IBNS)», e relativi alla formazione del personale di sicurezza; prevede disposizioni di coordinamento tra le norme nazionali sul porto d'armi; fa salvi eventuali obblighi nazionali di coinvolgimento della polizia; dispone ai fini di una informazione reciproca tra gli Stati membri, coordinata dalla Commissione europea.

Il regolamento prevede inoltre regole specifiche per ciascun tipo di trasporto (con veicolo non blindato, semiblandato o blindato, eventualmente dotato del sistema IBNS), lasciando gli Stati membri liberi di scegliere almeno uno dei sistemi previsti, purché non discriminino tra società nazionali e società di altri Stati membri.

In deroga al regolamento, uno Stato membro può decidere di introdurre misure di sicurezza temporanee più restrittive di quelle previste dalle presenti disposizioni, da adottare in caso di emergenza qualora un problema urgente dovesse avere serie ripercussioni sulla sicurezza delle operazioni di trasporto del contante.

Infine, la retribuzione del personale che opera nel settore del trasporto transfrontaliero di valuta ai sensi del presente regolamento è assicurata in misura pari alla tariffa salariale minima pertinente, in vigore nello Stato membro ospitante. Se il trasporto è effettuato nel corso di una giornata in diversi Stati membri ospitanti, si applica la tariffa più alta fra quelle minime considerate.

Per quanto riguarda la scelta della base giuridica, prosegue il relatore, la Commissione europea ha optato per l'articolo 352 del TFUE (l'ex articolo 308 del Trattato CE) relativo ai cosiddetti «poteri impliciti» dell'Unione, ovvero quei poteri che, pur non essendo espressamente previsti dal Trattato, si intendono comunque attribuiti all'Unione, in quanto «*necessari per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati*».

A tale riguardo egli rileva che, per l'altra proposta di regolamento, la n. 377 recante la normativa sostanziale sul trasporto di contante nei Paesi dell'euro, la base giuridica è stata individuata nell'articolo 133 del TFUE, che consente di stabilire «*le misure necessarie per l'utilizzo dell'euro come moneta unica*».

A suo modo di vedere, lo stesso articolo 133 poteva essere considerato come base giuridica anche della proposta di regolamento n. 376 in esame, piuttosto che ricorrere ai «poteri impliciti». Tuttavia, la Commissione europea ha evidentemente ritenuto di non ricorrere all'articolo 133, in ragione dell'articolo 139 del TFUE.

In particolare, l'articolo 139, paragrafo 2, lettera *f*), del TFUE esclude espressamente gli «Stati membri con deroga» (ovvero gli Stati membri che non soddisfano le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro) dall'applicazione delle misure relative all'utilizzo dell'euro emanate ai sensi dell'articolo 133. Tuttavia la proposta di regolamento in esame prevede la sua applicazione solo dopo che il Consiglio UE abbia abrogato la deroga all'adozione dell'euro, e pertanto ciò consentirebbe l'applicazione dell'articolo 133.

Il secondo e più pregnante motivo che ha indotto la Commissione europea ad escludere l'applicabilità dell'articolo 133, ad avviso del relatore, è dato dall'ultimo periodo dello stesso articolo 139, paragrafo 2, secondo cui «*negli articoli di cui alle lettere da a) a j), per «Stati membri» si intendono gli Stati membri la cui moneta è l'euro*». In questo senso, sebbene l'articolo 133 non citi espressamente gli «Stati membri», disponendo solo nei confronti «dell'euro» in quanto tale, il suo riferimento alla procedura legislativa ordinaria – che nei casi relativi all'euro consente di votare in Consiglio ai soli Stati la cui moneta è l'euro – determina l'impossibilità di applicare, agli Stati non-euro, le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 133. Questo motivo ha, quindi, indotto la Commissione europea a scegliere come base giuridica l'articolo 352 sui poteri impliciti.

Per il relatore, la proposta di regolamento in esame appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto, l'eliminazione delle disomogeneità tra le legislazioni nazionali che ostacolano di fatto il trasporto transfrontaliero del contante, può essere assicurata adeguatamente solo a livello dell'Unione.

Al riguardo egli rileva, inoltre, che l'articolo 352 del TFUE relativo ai poteri impliciti, che è stato individuato quale base giuridica della proposta in esame, contiene, al paragrafo 2, un richiamo espresso al controllo dei parlamenti nazionali sugli atti dell'Unione europea fondati su tale articolo. In particolare, dispone che è compito della Commissione europea, nel quadro della procedura di controllo del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea, di richiamare

l'attenzione dei parlamenti nazionali sulle proposte fondate in base ai poteri impliciti di cui all'articolo 352.

Conclude segnalando che la proposta appare, inoltre, conforme anche al principio di proporzionalità, in quanto si limita ad estendere la normativa relativa al trasporto transfrontaliero professionale su strada del contante in euro pure agli Stati non ancora membri dell'area dell'euro, ma che sono in procinto di diventarlo in forza della decisione del Consiglio di abrogare la loro deroga alla partecipazione all'euro.

La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice MARINARO (*PD*) , nel dichiarare l'assenso della propria parte politica ai contenuti della relazione testé svolta, tiene, comunque, a precisare come non possa essere ritenuto condivisibile il giudizio di apprezzamento, espresso dal relatore, della circostanza per cui il menzionato atto comunitario sia stato assegnato in sede primaria alla 14^a Commissione, tenuto conto, ad esempio, delle consistenti implicazioni connesse al profilo del trasporto del contante euro, che avrebbero potuto indurre ad optare per un differente deferimento dell'atto stesso.

Replica a tale rilievo la PRESIDENTE , la quale fa notare come, al riguardo, ci si è limitati a prendere atto con soddisfazione di una decisione – l'assegnazione del provvedimento, appunto – che è pervenuta, come avviene di solito, direttamente dalla Presidenza del Senato.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Iniziativa di un gruppo di Stati membri per l'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ordine europeo di indagine penale (n. 9288/10)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce sulla proposta in titolo il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*) , relatore, il quale informa che il 16 luglio 2010, il Consiglio dell'Unione europea ha trasmesso l'iniziativa di sette Stati membri per una direttiva riguardante l'istituzione dell'ordine europeo di indagine penale, che mira a creare uno strumento unico che garantisca l'acquisizione delle prove da uno Stato all'altro nell'ambito dei procedimenti penali transfrontalieri, al fine di superare la frammentarietà e la complessità dell'attuale quadro giuridico.

L'esigenza di uniformare il quadro giuridico attuale è stata espressa dal Consiglio europeo nel Programma di Stoccolma approvato il 10 e 11 dicembre 2009, nel quale si ravvisa l'opportunità di istituire un sistema generale di acquisizione delle prove nei procedimenti aventi dimensione transfrontaliera, che sia basato sul principio del reciproco riconosci-

mento, ma che tenga conto anche della flessibilità del sistema tradizionale di assistenza giudiziaria. Tale sistema dovrebbe sostituire gli strumenti esistenti nel settore, avere una portata molto ampia e contemplare il maggior numero possibile di prove.

Attualmente, infatti, l'acquisizione di prove avviene, a seconda dei casi, mediante ricorso al regime di assistenza giudiziaria, o in base al reciproco riconoscimento delle decisioni. Nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, si inseriscono numerose convenzioni e protocolli, quali ad esempio la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959, la Convenzione del 2000 riguardante l'assistenza giudiziaria tra gli Stati membri dell'Unione e il relativo protocollo del 2001.

Il relatore ricorda, quindi, che gli strumenti che rientrano nel regime del reciproco riconoscimento delle decisioni che riguardano l'acquisizione delle prove per il momento sono due: la decisione quadro 2003/577/GAI relativa all'esecuzione nell'Unione europea di provvedimenti di blocco di beni o di sequestro probatorio e la decisione quadro 2008/978/GAI relativa al mandato europeo di ricerca delle prove (MER).

Tuttavia, tali strumenti presentano alcune criticità. In particolare, la decisione quadro sui provvedimenti di blocco dei beni e di sequestro probatorio non comprende la distinta fase della richiesta di trasferimento della fonte di prova nello Stato di emissione, mentre il mandato europeo di acquisizione delle prove può essere emesso solo per prove già esistenti e conosciute in un altro Stato membro, disponibili ad esempio sotto forma di documenti o dati. Non comprende, invece, le prove non conosciute e acquisibili ad esempio mediante gli interrogatori, le intercettazioni, il controllo degli imputati, gli accertamenti bancari, l'analisi del DNA o delle impronte digitali. Pertanto, pur essendo applicabile dagli Stati membri non prima del 2011, la decisione quadro sul MER non è completa in quanto richiede sovente il ricorso all'assistenza giudiziaria. D'altro canto, anche quest'ultima presenta dei limiti poiché, se da una parte consente un margine di flessibilità, in quanto tiene conto della diversità dei sistemi giuridici nazionali, dall'altra, non vincola gli Stati membri, prevede ampi motivi di rifiuto e non impone obblighi riguardo ai termini. Inoltre, le richieste di assistenza giudiziaria passano attraverso il canale governativo, e non direttamente tra le autorità giudiziarie degli Stati interessati.

La proposta degli Stati membri, prosegue il relatore, rispondendo all'invito del Consiglio europeo di sostituire gli attuali strumenti di settore e di superare l'odierno approccio frammentato, integra le disposizioni della Convenzione del 2000 e dei suoi protocolli con quelle della decisione quadro sul MER, inserendo alcuni elementi di novità.

Complessivamente, essa mira a: accelerare e a semplificare le procedure; assicurare l'ammissibilità delle prove tra uno Stato e l'altro, rispettando la diversità tra i vari sistemi giuridici; accrescere la fiducia reciproca e la cooperazione tra gli Stati membri; garantire il rispetto dei diritti fondamentali. Inoltre, poiché si basa sul principio del reciproco riconoscimento, che è il cardine della cooperazione giudiziaria nell'Unione europea, prevede una completa «giuridicizzazione» delle procedure, che non

passeranno più per l'esecutivo, ma saranno gestite direttamente dalle autorità giudiziarie degli Stati membri. Infine, fissa termini ben precisi per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e limita i margini di rifiuto.

Più nel dettaglio, il relatore osserva che l'iniziativa verte sugli atti di indagine finalizzati all'acquisizione di prove, mentre per ordine europeo di indagine (OEI) si intende «una decisione giudiziaria emessa da un'autorità competente di uno Stato membro (Stato di emissione) affinché siano compiuti uno o più atti di indagine specifici in un altro Stato membro (Stato di esecuzione) ai fini dell'acquisizione di prove» (articolo 1) nell'ambito dei procedimenti penali, o anche nei procedimenti amministrativi con implicazioni penali (articolo 4). In base al principio del reciproco riconoscimento, gli Stati membri avranno l'obbligo di darvi esecuzione (articolo 1, par. 2), tuttavia, per tenere conto delle diversità dai vari sistemi nazionali, la proposta prevede che ciascuno Stato possa individuare un'altra autorità che sia competente a disporre l'acquisizione delle prove nel caso interessato, come ad esempio le autorità di polizia (articolo 2). Ciò era previsto anche dalla decisione quadro sul MER, ma in quel caso occorreva poi la convalida da parte di un'autorità giudiziaria.

L'ordine europeo di indagine, continua il relatore, che viene emesso sottoforma di modulo *standard* per tutti gli Stati membri, si applica a tutti i tipi di indagine, ad esclusione di tre tipi di provvedimenti che, per la loro peculiarità, richiedono disposizioni specifiche (art 3). Si tratta dei provvedimenti relativi all'istituzione delle squadre investigative comuni, alle intercettazioni satellitari e alle intercettazioni di telecomunicazioni con trasmissione immediata allo Stato membro richiedente, che continuano ad essere regolate dalla Convenzione del 2000 e dalla normativa UE in vigore.

La proposta stabilisce, poi, alcune procedure e garanzie per lo Stato di esecuzione. Innanzitutto, fissa l'obbligo per l'autorità di esecuzione di informare l'autorità di emissione sull'avvenuta ricezione dell'OEI (entro sette giorni), comunicando eventuali inesattezze o errori di compilazione del modulo (articolo 15). Qualora un'autorità avesse ricevuto erroneamente un OEI dovrà trasmetterlo all'autorità competente informandone l'autorità di emissione (articolo 6, par. 5).

L'autorità di esecuzione dovrà, quindi, avviare immediatamente la procedura per il riconoscimento e l'esecuzione dell'OEI, come se l'atto di indagine in questione fosse stato richiesto da un'autorità del proprio Stato. Al riguardo, al fine di assicurare l'ammissibilità delle prove nello Stato di emissione, è stabilito che, pur agendo in base al proprio diritto nazionale, essa dovrà attenersi alle procedure e alle formalità espressamente indicate nell'OEI. È anche previsto, altra novità rispetto agli strumenti esistenti, che lo Stato di emissione possa designare una o più autorità che assistano l'autorità dello Stato di esecuzione ai fini dell'applicazione dell'OEI, purché ciò non leda i principi fondamentali del diritto di tale Stato (art 8). A tal riguardo, la proposta contempla norme sulla responsabilità civile e penale dei funzionari dello Stato di emissione presenti all'esecuzione dell'OEI, mutuandole dalle attuali convenzioni relative all'assistenza giudiziaria (articolo 16).

Per quanto attiene alle possibilità di rifiuto di eseguire l'OEI, queste sono limitate ai seguenti casi: in presenza di immunità o privilegi, per motivi di sicurezza nazionali o se l'atto di indagine indicato nell'OEI non è previsto dalla legislazione dello Stato di esecuzione e non esistono strumenti sostitutivi (articolo 10).

La proposta prevede, inoltre, la possibilità di rinviare l'esecuzione dell'OEI, ad esempio se questa pregiudica un procedimento in corso, o di ricorrere ad un altro atto di indagine, ad esempio se quello indicato nell'OEI non è previsto nell'ordinamento dello Stato di esecuzione (articolo 14).

Fatta eccezione per i casi indicati, l'autorità di esecuzione dovrà riconoscere l'OEI e darne esecuzione con «la stessa celerità e priorità usate in un caso nazionale analogo» e secondo termini ben precisi. Infatti, la decisione sul riconoscimento dell'OEI deve essere adottata entro trenta giorni, con possibilità di proroga di altri trenta. In caso di rinvio, l'esecuzione dell'OEI dovrà avvenire entro novanta giorni dalla decisione sul riconoscimento. Qualora ciò non fosse possibile, l'autorità di esecuzione dovrà informare repentinamente l'autorità di emissione (articolo 11). È anche prevista la possibilità di impugnare l'OEI mediante un'azione dinanzi al giudice dello Stato di emissione (art 13).

Una volta acquisite le prove, l'autorità che ha dato esecuzione all'OEI le trasmette repentinamente allo Stato di emissione, indicando se richiede la restituzione delle stesse non appena cessano di essere utili allo Stato di emissione (articolo 12).

Il relatore segnala, infine, che la proposta contiene disposizioni specifiche per alcune categorie di atti di indagine, per le quali sono previsti anche ulteriori motivi di rifiuto da parte dell'autorità di esecuzione, in deroga al regime generale. Tali disposizioni, mutuata dalla Convenzione del 2000 e dal relativo protocollo del 2001, riguardano il trasferimento temporaneo di persone detenute dallo Stato di esecuzione a quello di emissione e viceversa, ai fini del compimento delle indagini. I motivi aggiuntivi di rifiuto da parte dell'autorità di esecuzione prevedono anche il mancato consenso dell'interessato (articoli 19 e 20). Gli altri atti di indagine oggetto di disposizioni specifiche includono: le audizioni di testimoni o periti in videoconferenza e teleconferenza, rifiutabili in caso di mancato consenso dell'interessato o per violazione dei principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione (articoli 21 e 22); gli accertamenti sui conti bancari, inclusi l'acquisizione di informazioni sulle operazioni effettuate in passato e il controllo continuo delle operazioni future (articoli 23-25); le consegne controllate, usate soprattutto nelle indagini sui reati di traffico illecito di merci (articolo 26); l'acquisizione di prove in tempo reale, tramite ad esempio intercettazioni (diverse da quelle di cui all'articolo 3), osservazione di luoghi o persone o operazioni sotto copertura (articolo 27). Per questo ultimo tipo di atti, necessari soprattutto nelle indagini sulla criminalità organizzata o sul terrorismo, così come per le consegne controllate, è opportuno garantire un ampio margine di flessibilità, date le significative differenze nelle legislazioni degli Stati membri e la considerevole

limitazione dei diritti fondamentali che comportano. Pertanto, l'esecuzione di un OEI che prevede tali atti può essere rifiutata se il compimento degli stessi non è ammesso in un caso nazionale analogo.

Venendo a trattare la base giuridica dell'atto, il relatore fa notare che esso si fonda sull'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio definiscono «norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta l'Unione di qualsiasi tipo di sentenza e di decisione giudiziaria», deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria.

Per quanto riguarda il principio di sussidiarietà, secondo la Scheda circostanziata trasmessa del Consiglio, la proposta è conforme, in quanto l'obiettivo preposto non può essere raggiunto in modo adeguato singolarmente dagli Stati membri.

Circa il principio di proporzionalità, sempre in base alla Scheda circostanziata, la proposta è conforme in quanto le misure proposte non vanno oltre a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi.

Relativamente al merito della proposta, il relatore segnala che in sede di Consiglio è stata avviata una discussione preliminare sul testo, nella quale sono emerse alcune questioni, sintetizzate nel documento redatto dalla Presidenza belga e allegato al presente dossier (doc. 12862/10, in lingua inglese). Tali questioni riguardano soprattutto l'ambito di applicazione, la definizione di autorità di esecuzione, i motivi di rifiuto dell'OEI, nei quali si inserisce anche una riflessione in merito alla proporzionalità di questo strumento rispetto all'entità dei reati, i termini fissati e i mezzi di impugnazione.

In questo contesto, la delegazione italiana è intervenuta sui seguenti aspetti: mantenimento dell'esclusione delle forme speciali di intercettazione dall'ambito di applicazione della proposta; definizione più estesa dell'autorità di esecuzione; eventuale inserimento di una verifica di proporzionalità dell'OEI rispetto al reato in oggetto da parte dell'autorità di emissione (in particolare, questo approccio è da preferirsi a quello sostenuto da Germania e Regno Unito, che chiedono la possibilità per l'autorità di esecuzione di rifiutare l'OEI ricevuto qualora quest'ultimo fosse ritenuto non proporzionato all'entità del reato per il quale è stato emesso); riflessione sulla ripartizione dei costi, con possibili deroghe al principio generale secondo il quale ciascuno Stato sostiene i costi delle operazioni relative ad un OEI eseguito sotto la propria giurisdizione; inserimento di termini per il trasferimento delle prove acquisite dall'autorità di esecuzione; inserimento di un *test* di reciprocità prevedendo la possibilità, per l'autorità di esecuzione, di rifiutare l'OEI nel caso in cui l'atto richiesto non fosse autorizzato in un caso nazionale analogo (inoltre, tale *test* dovrebbe essere esteso anche alle ragioni sostanziali che sottendono la richiesta formulata dall'OEI).

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 29 settembre 2010

Presidenza del Presidente
Giorgio JANNONE

La seduta inizia alle ore 8,30.

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali:

Audizione di rappresentanti della Federazione nazionale associazioni agenti e rappresentanti di commercio (F.N.A.A.R.C.) e della Unione Generale del lavoro (U.G.L. Terziario)

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che per la Federazione nazionale associazioni agenti e rappresentanti di commercio (F.N.N.A.R.C) e per l'Unione Generale del lavoro (UGL-Terziario) sono presenti, rispettivamente, il dottor Antonio Franceschi, *vicepresidente vicario*, e il dottor Thor Evans Carlson, *vicepresidente*, il dottor Franco Silvani, *dirigente della Segreteria nazionale*, e il dottor Franco Gasbarra, *rappresentante sindacale UGL per l'ENASARCO*.

Il dottor Antonio FRANCESCHI, *presidente della F.N.A.A.R.C.*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Il dottor Franco SILVANI, *dirigente della Segreteria nazionale UGL-Terziario*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il senatore Elio LANNUTTI (*IdV*), il deputato Giorgio JANNONE, la deputata Car-

men MOTTA (*PD*), e il deputato Nedo Lorenzo POLI (*UdC*) a più riprese.

Il dottor Antonio FRANCESCHI, *presidente della F.N.A.A.R.C.*, replica ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione che sarà presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 9,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Mercoledì 29 settembre 2010

Presidenza del Presidente
Gaetano PECORELLA

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 8,35 alle ore 9,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Mercoledì 29 settembre 2010

64ª Seduta

Presidenza del Presidente
Andrea PASTORE

Intervengono il Sottosegretario per lo sviluppo economico SAGLIA, nonché, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, il presidente del consiglio d'amministrazione e il direttore del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali e i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni (ANPAM) e dell'Associazione nazionale dei commercianti, intermediari e appassionati di armi comuni da sparo (ASSOARMIERI)

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che sarà redatto il resoconto stenografico della procedura che sta per iniziare.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa: audizione del presidente del consiglio d'amministrazione e del direttore del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali e di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni (ANPAM) e dell'Associazione nazionale dei commercianti, intermediari e appassionati di armi comuni da sparo (ASSOARMIERI)

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 23 giugno.

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione, incentrata sull'attuazione del cosiddetto procedimento «taglia-enti», di cui all'articolo 26 del decreto legge n. 112 del 2008, come successivamente modificato e integrato, con particolare riferimento allo schema di regolamento di riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, di cui all'atto del Governo n. 247, all'ordine del giorno della Commissione.

Il presidente del Consiglio di amministrazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, Aldo REBECCHI, sottolinea come il riordino all'esame della Commissione non derivi da esigenze di risparmio, in quanto l'ente opera senza oneri per la finanza pubblica ed è da molti anni in attivo, né da una riconsiderazione sull'utilità delle sue funzioni, come è testimoniato dal provvedimento di recepimento della direttiva 2008/51/CE. Ricorda inoltre che il Banco svolge da tempo compiti anche non direttamente originati da obblighi di legge; l'unica ragione del riordino sarebbe quella di sottrarlo alla soppressione prevista dall'articolo 26, comma 1 del decreto-legge n. 112 del 2008, dalla quale peraltro lo escluderebbe comunque la norma interpretativa approvata con l'articolo 7, comma 30 del decreto-legge n. 78 del 2010. Conclude esprimendo un giudizio negativo sullo schema di regolamento all'esame della Commissione, a suo giudizio non necessario, manifestando invece pieno consenso a un'ipotesi – condivisa dal Governo – di trasformare il Banco nazionale di prova in azienda speciale della Camera di commercio di Brescia, una soluzione che raccoglierebbe anche il consenso degli enti locali, delle associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali. Deposita quindi un documento che illustra le considerazioni svolte.

Il Presidente PASTORE ripercorre le vicende che hanno interessato la norma che regola il procedimento «taglia enti», soffermandosi in particolare sull'articolo 10-*bis* del decreto legge n. 194 del 2009, derivante dall'approvazione di un emendamento a propria firma, confermato sul punto dalla norma richiamata del decreto-legge n. 78, alla luce del quale il Banco di prova, non essendo incluso nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, risulterebbe altresì escluso dall'ambito di applicazione della «tagliola» destinata a scattare il prossimo 31 ottobre. Occorre a suo giudizio una ponderata riflessione, cui invita il Governo, sull'effettiva esclusione del Banco dall'ambito di applicazione del «taglia-enti» e sull'impatto delle norme concernenti la composizione degli organi collegiali e i compensi da loro percepiti da ultimo approvate con il decreto legge n. 78.

Il senatore ORSI (*PdL*) chiede se la differenza di disciplina in materia di verifica delle armi nei vari Paesi produttori possa costituire un elemento di distorsione del mercato italiano, con particolare riferimento alla

possibilità che all'estero tali verifiche siano effettuate non su ogni arma ovvero con costi minori.

Risponde il direttore del Banco nazionale di prova, Antonio GIRLANDO, il quale rammenta i compiti svolti dall'ente derivanti da convenzioni o accordi internazionali e quelli che invece originano dalla normativa interna, imponendo obblighi a carico dei produttori di armi, come quello di cui alla legge n. 110 del 1975.

Rispondendo a un quesito del presidente PASTORE, il direttore del Banco GIRLANDO chiarisce poi che l'obbligo di catalogazione delle armi è imposto dalla richiamata legge n. 110, in assenza di vincoli internazionali.

Il presidente del Banco REBECCHI osserva incidentalmente che tali questioni attengono ad aspetti funzionali e non organizzativi del Banco.

Ha quindi la parola il senatore GALPERTI (*PD*), il quale sottolinea come il Banco nazionale di prova abbia operato sempre in modo eccellente e senza oneri per la finanza pubblica, manifestando un convinto favore per il mantenimento dell'ente stesso.

L'onorevole BECCALOSSÌ (*PdL*), dopo aver ricordato la validità dell'opera svolta dal Banco nazionale di prova, che risponde alle esigenze delle aziende di un settore assai importante per l'economia italiana, ritiene che il Governo stesso si sia reso conto che tale ente non avrebbe dovuto essere inserito fra quelli sottoposti alle norme del «taglia-enti», in quanto il suo funzionamento non comporta oneri per la finanza pubblica. Preso atto dell'inevitabile utilità dell'ente, della sua natura e dell'assenza di eventuali risparmi derivanti dal suo riordino, nonché del grave rischio di danneggiare le imprese del settore, ella riterrebbe utile invitare il Governo a valutare le soluzioni più idonee, dichiarando di aderire all'ipotesi illustrata nell'intervento del presidente del Banco Rebecchi, che riconducendo la competenza alla Camera di commercio di Brescia consentirebbe, fra l'altro, di dar voce alle realtà territoriali.

Dopo una breve interlocuzione del presidente del Banco REBECCHI volta a chiarire che non è previsto alcun gettone di presenza per i componenti del consiglio di amministrazione, interviene l'onorevole LOVELLI (*PD*) suggerendo che nella proposta di parere sull'atto del Governo n. 247 il relatore esprima il convincimento, che sta emergendo dai lavori della Commissione, che il Banco nazionale di prova sia estraneo all'ambito di applicazione del procedimento taglia-enti e manifesti il favore per l'ipotesi ricordata da ultimo nell'intervento dell'onorevole Beccalossi, condivisa dal Governo, il quale dovrebbe individuare lo strumento normativo più idoneo per attuarla con la massima sollecitudine.

Il sottosegretario per lo sviluppo economico SAGLIA precisa che l'adozione dello schema di regolamento all'esame della Commissione è stata prudenzialmente decisa all'approssimarsi della data del 31 ottobre, trascorsa la quale gli enti non riordinati saranno soppressi; dichiara inoltre che, ove il parere che la Commissione formulerà sull'atto di Governo n. 247 desse un'indicazione nel senso di escludere l'applicabilità dell'articolo 26 ricordato al Banco, tale circostanza potrebbe costituire un utile elemento per orientare le scelte del Governo. Ribadisce il favore dell'Esecutivo all'ipotesi di ricondurre il Banco nazionale di prova alla competenza della Camera di commercio e l'intendimento di approvare una norma in tal senso, non appena ve ne sarà la possibilità.

Il presidente PASTORE, dopo aver risposto a un quesito dell'onorevole FERRARI (PD) in merito alla norma interpretativa dell'articolo 26 comma 1 citato, ringrazia i rappresentanti del Banco nazionale di prova e informa che è pervenuto un documento del Consorzio Armaioli Italiani nel quale, tra l'altro, si manifesta il favore per il mantenimento dell'attuale assetto del Banco nazionale di prova, paventando altrimenti il rischio che da un suo riordino possano derivare maggiori oneri a carico degli operatori del settore, suggerendo in alternativa che il Banco stesso possa essere configurato come azienda speciale della Camera di commercio di Brescia. Introduce quindi i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni (ANPAM) e dell'Associazione nazionale dei commercianti, intermediari e appassionati di armi comuni da sparo (ASSOARMIERI).

Il presidente dell'ANPAM, Nicola PERROTTI si dichiara sorpreso per l'inserimento del Banco nazionale di prova tra gli enti soggetti al procedimento «taglia-enti». Ricorda le principali funzioni svolte dal Banco, tra cui quella di garantire la sicurezza delle armi prodotte, come previsto dalla normativa italiana – la legge n. 110 del 1975 – nonché da obblighi internazionali, i quali impongono ai Paesi aderenti il ricorso a un Banco per la prova di armi e munizioni, con la conseguenza che l'eventuale venir meno delle competenze del Banco nazionale di prova costringerebbe gli operatori a rivolgersi a Banche di altri Paesi, con inevitabile aggravio di costi e conseguente perdita di competitività. Altra funzione di grande rilievo è quella di assicurare la tracciabilità delle armi, garantendo la raccolta di informazioni essenziali per la pubblica sicurezza e verificando la conformità al prototipo catalogato. Auspica, in prospettiva, una diversa articolazione di tali funzioni, attualmente esercitate in forma «accentrata», affidando al Banco la certificazione circa l'adeguatezza ai criteri di qualità non della singola arma, mediante prova, bensì del ciclo produttivo e del prodotto medesimo, agevolando così anche i tempi di produzione. Conclude depositando un documento che illustra le considerazioni svolte.

Ha quindi la parola il presidente dell'ASSOARMIERI, Edgardo FEGRO, il quale giudica necessario e insostituibile il ruolo tecnico svolto dal

Banco, peraltro imposto dalla normativa vigente; si sofferma poi sulle funzioni di polizia amministrativa assegnate a quell'ente, le quali comportano adempimenti – peraltro non previsti dagli altri paesi dell'Unione europea – suscettibili di provocare ritardi e confusione nel controllo e nella prova delle armi. Conclude ribadendo l'esigenza di mantenere al Banco nazionale le sue funzioni indispensabili e auspicando invece che quelle non connotate da tale caratteristica, ora ricordate, possano essere eliminate, in quanto foriere di difficoltà per gli operatori e per il Banco stesso; deposita infine un documento che illustra le considerazioni svolte.

Il senatore ORSI (*PdL*) chiede una valutazione circa l'impatto della direttiva comunitaria 2008/51/CE e delucidazioni in merito alle modalità con le quali vengono svolte le verifiche sulle armi all'estero, paventando il rischio che, ove queste ultime fossero meno capillari e meno onerose di quelle svolte in Italia, ciò possa comportare una distorsione del mercato.

Risponde il presidente dell'ANAM, Nicola PERROTTI, osservando come le funzioni del Banco non comportino costi eccessivi per le imprese; l'eventuale soppressione del Banco nazionale di prova creerebbe, a suo giudizio, un aggravio per le imprese italiane le quali essendo comunque tenute a conseguire le verifiche richieste dalla legge, si vedrebbero costrette a ricorrere ai Banchi di prova di altri Paesi. L'aspetto più critico è costituito, a suo avviso, dall'esistenza di un solo ente competente, con conseguenti inevitabili ritardi, soprattutto in corrispondenza dei picchi di produzione; ribadisce l'auspicio per una soluzione che, senza rinunciare alle essenziali esigenze di sicurezza, sia connotata da maggiore flessibilità, come quella precedentemente illustrata e indicata anche nel documento depositati.

Il presidente PASTORE ringrazia gli intervenuti, e li congeda, dichiarando conclusa l'audizione, assicurando che la documentazione presentata sarà resa disponibile alla pubblica consultazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Mercoledì 29 settembre 2010

62ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOFANI

Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori dottoressa Varinia Cignoli, dottoressa Francesca Costantini, maresciallo capo Giovanni Maceroni e dottor Daniele Meloni.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOFANI avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Comunicazioni del Presidente

Il presidente TOFANI illustra alcune proposte per il prosieguo dei lavori, con particolare riguardo alla seconda relazione annuale sull'attività della Commissione, che una volta approvata da quest'ultima sarà poi discussa in Assemblea.

Richiama alcuni temi emersi dall'inchiesta fin qui condotta, sui quali il Governo deve ancora fornire risposte esaustive. Il primo punto è quello dell'abrogazione del criterio del massimo ribasso nell'aggiudicazione degli appalti: servono risposte forti, anche di carattere normativo. Ancora, sarebbe utile introdurre forme di defiscalizzazione delle spese per investimenti nella sicurezza sul lavoro fatti dalle imprese.

Vi è poi il monitoraggio dell'attuazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, al quale è dedicato un apposito gruppo di lavoro della Commissione, coordinato dalla senatrice Donaggio. Il Ministero del lavoro ha in-

viato una recente nota di aggiornamento, ma sarebbe utile audire nuovamente il ministro Sacconi in merito.

Circa la relazione intermedia sull'attività della Commissione, al fine di garantire un'ampia partecipazione di tutti i commissari, a partire dai coordinatori dei gruppi di lavoro tematici, invita i colleghi a trasmettere eventuali contributi da inserire nel documento, nonché a segnalare il loro interesse ad intervenire nel dibattito in Aula. Auspica che la relazione possa avere carattere unitario, nello spirito di collaborazione che ha sempre informato i lavori della Commissione, indipendentemente da ogni logica di schieramento. Oltre a dare il giusto risalto al pregevole lavoro fin qui svolto, ciò rafforzerebbe anche l'impegno al Governo per risolvere i problemi ancora rimasti in sospeso.

In risposta poi alla senatrice SPADONI URBANI, fornisce ragguagli sulla recente missione a Capua della Commissione, per acquisire informazioni sul tragico infortunio sul lavoro verificatosi lo scorso 11 settembre, che è costato la vita a tre operai e nel quale sono emerse gravissime negligenze ed omissioni. La competente Procura di Santa Maria Capua Vetere, che si è mostrata estremamente collaborativa nei confronti della Commissione, sta svolgendo in merito un accurato lavoro di indagine.

Il senatore DE LUCA (PD) concorda con le proposte del Presidente. La relazione dovrà avere un carattere incisivo per richiamare l'attenzione sul problema degli infortuni sul lavoro, soprattutto da parte del Governo (che dovrebbe finalmente dare risposte concrete) e delle Regioni, verso cui occorrerebbe studiare forme di coinvolgimento *ad hoc*. Auspica anch'egli che la relazione essere unitaria e si dice favorevole a forme di incentivazione fiscale per le aziende che investono in sicurezza.

Il senatore NEROZZI (PD) condivide le proposte del Presidente, auspicando iniziative legislative concrete in materia di appalti e di incentivi fiscali per la sicurezza sul lavoro. Per il prosieguo dell'inchiesta, propone di svolgere sopralluoghi mirati nelle Regioni non ancora visitate dalla Commissione.

La senatrice SPADONI URBANI (PdL) si associa alle considerazioni emerse, con particolare riguardo alla necessità di sensibilizzare le Regioni rispetto alle loro competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Eventuali proposte normative dovrebbero coinvolgere il Governo, al fine di assicurare un *iter* più certo ed efficace.

Il presidente TOFANI condivide l'idea di inserire nella relazione un richiamo alla responsabilizzazione delle Regioni e all'impegno della Commissione in tal senso. Si riserva poi di verificare la possibilità di audire sul tema degli appalti il competente Ministro delle infrastrutture ovvero un Sottosegretario da lui delegato.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Mercoledì 29 settembre 2010

84ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINO

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

Riferisce, inoltre, di una richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno.

Non essendovi obiezioni, il Presidente dispone l'attivazione dell'impianto.

Seguito dell'inchiesta su alcuni aspetti della medicina territoriale, con particolare riguardo al funzionamento dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze e dei Dipartimenti di salute mentale: audizione del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia, dottor Franco Ionta

Sono presenti, al seguito dell'audendo, i seguenti esponenti del DAP: il dottor Santi Consolo, Vicecapo; la dottoressa Assunta Borzacchiello, Direttore dell'Ufficio stampa e relazioni esterne; la dottoressa Elena Nanni, Commissario di polizia penitenziaria.

Dopo un'introduzione del PRESIDENTE, il dottor Franco IONTA e il dottor Santi CONSOLO svolgono relazioni in merito alle condizioni degli ospedali psichiatrici giudiziari e alle iniziative assunte in materia dall'Amministrazione penitenziaria.

Intervengono, per svolgere considerazioni e porre quesiti, il PRESIDENTE e i senatori SACCOMANNO, PORETTI, BOSONE e SOLIANI.

Dopo una breve replica del dottor IONTA, il PRESIDENTE rinvia ad altra seduta il seguito dell'audizione.

La seduta termina alle ore 15,35.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

Mercoledì 29 settembre 2010

105^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,15.

(849) LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente AZZOLLINI ricorda che era stato già reso un parere non ostativo sul testo alla Commissione di merito. Poiché il testo è rimasto il medesimo, propone di ribadire il parere già espresso.

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) propone pertanto di esprimere parere non ostativo.

Con l'avviso conforme del GOVERNO, la Sottocommissione approva.

La seduta termina alle ore 9,20.

FINANZE E TESORO (6^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 29 settembre 2010

35^a Seduta

Presidenza del Presidente
FERRARA

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

(2243) Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione, approvato dalla Camera dei deputati: rimessione alla sede plenaria;

alla 2^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità» (n. 249): rinvio dell'espressione delle osservazioni.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

Mercoledì 29 settembre 2010

41^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 2^a Commissione:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (n. COM (2010) 392 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi;

alla 11^a Commissione:

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'anno europeo dell'invecchiamento attivo 2012 (n. COM (2010) 462 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

DIFESA (4^a)

Giovedì 30 settembre 2010, ore 8,45

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in attuazione dell'articolo 2, commi da 8-*bis* a 8-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalle legge 26 febbraio 2010, n. 25» (n. 255).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RAMPONI. – Ordinamento della rappresentanza militare (161).
 - PINOTTI ed altri. – Norme di principio sulla rappresentanza militare (1157).
 - TORRI e DIVINA. – Delega al Governo per riformare le rappresentanze militari (1510).
 - PERDUCA e PORETTI. – Nuove norme in materia di rappresentanza dei militari (2125).
 - e della petizione n. 15 ad essi attinente.
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 30 settembre 2010, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni *standard* di comuni, città metropolitane e province (n. 240).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 30 settembre 2010, ore 8,45

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010 (2322).
- e del documento:
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2009 (*Doc. LXXXVII*, n. 3).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini» (n. 237).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma (2005) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Brandolini ed altri; Rainieri ed altri*).
- Nuova disciplina del commercio interno del riso (1909) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MONTANI ed altri. – Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta (1839).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo agricolo di terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta (1050).
- CASSON ed altri. – Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado (1239).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CASTRO ed altri. – Nuove disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico (1035).
- SANCIU ed altri. – Disposizioni in materia di produzione biologica (1115).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Problematiche inerenti al comparto zootecnico, con particolare riguardo al settore dei suini e a quello dei bovini (n. 213).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 30 settembre 2010, ore 8,30

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco (8).
- DE LILLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto (137).
- BOSONE ed altri. – Modifica alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori (1229).
- e della petizione n. 1040 ad essi attinente.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi (15).
- BIANCHI. – Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi (786).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e di qualità dell'assistenza sanitaria (6).
- TOMASSINI e MALAN. – Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (50).
- CARRARA ed altri. – Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (352).
- GASPARRI ed altri. – Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria (1067).

- BIANCHI ed altri. – Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell'erogazione delle cure e dei trattamenti sanitari e gestione del rischio clinico (1183).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).
- Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).
- BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).
- BIANCHI. – Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani (727).
- BIANCHI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728).
- ASTORE. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (743).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (58).
- THALER AUSSERHOFER. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (101).
- MASSIDDA. – Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre (482).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CURSI. – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (145).
- MASSIDDA. – Disciplina delle medicine non convenzionali (481).
- BOSONE ed altri. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (713).
- CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (1134).

- ALLEGRINI e PISCITELLI. – Istituzione della figura professionale di «operatore *shiatsu*» (1243).
- BUGNANO ed altri. – Nuove norme in materia di discipline bionaturali del benessere (1896).
- BIANCO ed altri. – Norme in materia di regolamentazione della figura di operatore sanitario naturopata (2152).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (1142).
- CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (573) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disciplina delle attività nel settore funerario (56).
- Marco FILIPPI ed altri. – Disposizioni fiscali in materia di prestazioni di cremazione (95).
- PORETTI e PERDUCA. – Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri (511).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GASPARRI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico (863).
- RIZZI ed altri. – Disposizioni in materia di disciplina della distribuzione delle specialità medicinali sul territorio (1377).
- CASTRO ed altri. – Interventi in materia di assistenza farmaceutica territoriale (1417).
- PORETTI. – Liberalizzazione della vendita dei farmaci senza ricetta medica (1465).
- ASTORE ed altri. – Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali (1627).
- PERDUCA e PORETTI. – Disposizioni in materia di dispensazione di farmaci (1814).
- GHEDINI ed altri. – Norme in materia di dispensazione dei medicinali esclusi dall'assistenza farmaceutica (2030).

- Mauro Maria MARINO ed altri. – Norme in materia di riordino della professione di farmacista e del servizio farmaceutico (2042).
- FLERES. – Norme in materia di apertura di nuove parafarmacie (2079).
- THALER AUSSERHOFER. – Norme in materia di riordino della professione di farmacista e del servizio farmaceutico (2202).
- e delle petizioni nn. 628 e 1081 ad essi attinenti.

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CUTRUFO e TOMASSINI. – Norme a tutela delle persone affette da obesità grave e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici (108).
- BIONDELLI ed altri. – Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto all'obesità grave e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici (2069).

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Leopoldo DI GIROLAMO ed altri. – Modifiche al decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, in materia di farmaci biogenerici o biosimilari (1071).
- CURSI ed altri. – Modifiche all'articolo 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, recanti nuove disposizioni in materia di farmaci biosimilari (1875).

XI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI e MALAN. – Disposizioni per la protezione degli animali utilizzati per fini scientifici o tecnologici (53).
- AMATI e BIANCONI. – Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, per la maggiore tutela degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (1767).
- PINZGER. – Disposizioni in materia di divieto di sperimentazione sugli animali (2034).

XII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCHI. – Disposizioni in materia di utilizzo del cadavere per scopi di studio, di ricerca e di formazione (613).

- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni in materia di donazione del corpo *post-mortem* e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione (899).
- RIZZI. – Disposizioni in materia di utilizzo del cadavere per finalità di ricerca scientifica e di formazione professionale (2198).

XIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DELLA SETA ed altri. – Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (1019).
- POLI BORTONE e COSTA. – Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (MCS) (1165).
- BALBONI ed altri. – Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (MCS) (1922).
- LANNUTTI ed altri. – Disposizioni in favore di soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (2055).

XIV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- TOMASSINI ed altri. – Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (718).

XV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Norme in favore dei soggetti stomizzati (21).
- MASSIDDA. – Norme in favore di pazienti incontinenti e stomizzati (498).
- CAFORIO ed altri. – Norme in materia di soggetti incontinenti e stomizzati (571) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GRAMAZIO ed altri. – Norme in favore di soggetti incontinenti e stomizzati (791).
- BASSOLI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela, cura e riabilitazione dei soggetti incontinenti e stomizzati (1572).

XVI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MASCITELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti criteri e procedure di selezione dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1459) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- POLI BORTONE ed altri. – Modifiche al decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, in materia di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1787).
- PORETTI e PERDUCA. – Modifiche all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di riforma delle procedure di selezione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1966).

XVII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FLERES e ALICATA. – Disposizioni in materia di istituzione e disciplina della professione di erborista e dell'attività commerciale di erboristeria (1576).
- D'AMBROSIO LETTIERI e CALABRÒ. – Disposizioni in materia di settore erboristico e della professione di erborista (1583).

XVIII. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BASSOLI ed altri. – Istituzione dei registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario (2133)

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010 (2322).
- e del documento:
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2009 (*Doc. LXXXVII*, n. 3).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle malattie ad andamento degenerativo di particolare rilevanza sociale, con specifico riguardo al tumore alla mammella, alle malattie reumatiche croniche ed alla sindrome HIV: audizione di esperti.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Giovedì 30 settembre 2010, ore 8,30

COMMISSIONE PLENARIA

Esame dei documenti conclusivi della Commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2008, trasmessi dall'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica.
